

**TAVOLE STATISTICHE**

**I.**

PAGINA BIANCA

TAV. 1    Aziende per forma di conduzione

- » 2 -- Forze di lavoro occupate in agricoltura
- » 3 -- Elementi fertilizzanti contenuti nei concimi chimici
- » 4 -- Meccanizzazione in agricoltura
- » 5 -- Applicazioni elettroagricole
- » 6 -- Credito agrario di miglioramento
- » 7 -- Credito agrario di esercizio
- » 8 -- Superficie agraria e forestale secondo l'utilizzazione
- » 9 -- Consistenza del bestiame
- » 10 -- Produzione lorda vendibile delle coltivazioni erbacee
- » 11 -- Produzione lorda vendibile delle coltivazioni legnose
- » 12 -- Produzione lorda vendibile del settore zootecnico
- » 13 -- Produzione lorda vendibile dell'agricoltura
- » 14 -- Spese e prodotto netto dell'agricoltura

PAGINA BIANCA

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1963-64

Ministero dell'agricoltura  
e delle foreste

TAV. 1

## Aziende per forma di conduzione

Anno 1961

(Aziende in migliaia - Superficie in migliaia di ettari)

REGIONI	CONDUZIONE DIRETTA DEL COLTIVATORE		CONDUZIONE CON SALARIATI e/o PARTECIPANTI		CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA APPODERATA		ALTRE FORME DI CONDUZIONE		TOTALE	
	N.	Superf.	N.	Superf.	N.	Superf.	N.	Superf.	N.	Superf.
<i>a) Valori assoluti</i>										
Piemonte . . . . .	346,5	1.474,1	16,6	512,3	13,3	103,7	2,8	64,4	379,2	2.154,5
Valle d'Aosta . . . . .	12,4	106,7	0,6	109,2	—	—	—	1,4	13,0	217,3
Liguria . . . . .	100,0	346,7	4,4	87,5	5,0	21,8	2,7	8,6	112,1	464,6
Lombardia . . . . .	312,3	1.153,8	16,2	611,8	11,7	92,2	3,1	15,1	343,3	1.872,9
Trentino Alto Adige . . . . .	79,7	534,8	3,6	591,9	0,6	5,1	2,6	8,9	86,5	1.140,7
Veneto . . . . .	284,0	942,3	6,2	334,7	23,2	204,9	2,2	16,0	315,6	1.497,9
Friuli Venezia Giulia . . . . .	93,6	386,6	2,2	149,6	4,8	53,1	1,4	15,6	102,0	604,9
Emilia-Romagna . . . . .	164,8	945,1	14,3	340,5	63,2	658,4	0,9	6,8	243,2	1.950,8
Marche . . . . .	53,4	234,2	3,7	113,9	61,0	532,5	0,2	6,6	118,3	887,2
Toscana . . . . .	141,3	680,8	16,9	713,3	71,6	660,2	4,9	29,5	234,7	2.083,8
Umbria . . . . .	45,5	204,6	4,5	230,7	26,9	324,9	1,0	3,5	77,9	763,7
Lazio . . . . .	222,9	743,1	16,4	590,2	11,5	133,5	6,3	40,6	257,1	1.507,4
Campania . . . . .	303,2	777,2	13,5	287,9	6,4	43,8	13,5	67,2	336,6	1.176,1
Abruzzi e Molise . . . . .	190,0	682,2	6,6	430,1	21,7	169,0	7,4	39,4	225,7	1.320,7
Puglia . . . . .	299,0	1.069,2	45,7	414,9	1,8	34,2	27,6	208,0	374,1	1.726,3
Basilicata . . . . .	90,5	602,6	4,5	227,4	1,4	35,4	3,9	34,4	100,3	899,8
Calabria . . . . .	235,7	742,2	32,0	492,5	7,5	66,5	10,2	74,5	285,4	1.375,7
Sicilia . . . . .	140,0	1.152,3	78,7	556,9	5,1	52,4	55,9	460,3	579,7	2.221,9
Sardegna . . . . .	114,8	1.472,3	10,4	585,3	0,2	7,4	2,0	84,8	127,4	2.149,8
ITALIA . . . . .	3.529,6	14.250,8	297,0	7.380,6	336,9	3.199,0	148,6	1.185,6	4.312,1	26.016,0
<i>b) Valori percentuali</i>										
Piemonte . . . . .	91,8	68,4	3,9	23,8	3,5	4,8	0,8	3,0	100,0	100,0
Valle d'Aosta . . . . .	94,7	49,1	5,1	30,2	0,1	—	0,1	0,7	100,0	100,0
Liguria . . . . .	89,2	74,6	4,0	18,8	4,4	4,7	2,4	1,9	100,0	100,0
Lombardia . . . . .	91,0	61,6	4,7	32,7	3,4	4,9	0,9	0,8	100,0	100,0
Trentino Alto Adige . . . . .	92,2	46,9	4,1	51,9	0,7	0,4	3,0	0,8	100,0	100,0
Veneto . . . . .	90,0	62,9	1,9	22,3	7,4	13,7	0,7	1,1	100,0	100,0
Friuli Venezia Giulia . . . . .	91,8	63,9	2,2	24,7	4,7	8,8	1,3	2,6	100,0	100,0
Emilia-Romagna . . . . .	67,8	48,4	5,9	17,5	26,0	33,8	0,3	0,3	100,0	100,0
Marche . . . . .	45,1	26,4	3,1	12,9	51,6	60,0	0,2	0,7	100,0	100,0
Toscana . . . . .	60,2	32,7	7,2	34,2	30,5	31,7	2,1	1,4	100,0	100,0
Umbria . . . . .	58,4	26,8	5,7	30,2	34,6	42,5	1,3	0,5	100,0	100,0
Lazio . . . . .	86,7	49,3	6,4	39,1	4,5	8,9	2,4	2,7	100,0	100,0
Campania . . . . .	90,1	66,1	4,0	24,5	1,9	3,7	4,0	5,7	100,0	100,0
Abruzzi e Molise . . . . .	84,2	51,6	2,9	32,6	9,6	12,8	3,3	3,0	100,0	100,0
Puglia . . . . .	79,9	61,9	12,2	24,0	0,5	2,0	7,4	12,1	100,0	100,0
Basilicata . . . . .	90,3	67,0	4,5	25,3	1,3	3,9	3,9	3,8	100,0	100,0
Calabria . . . . .	82,6	54,0	11,2	35,8	2,6	4,8	3,6	5,4	100,0	100,0
Sicilia . . . . .	75,9	51,9	13,6	25,1	0,9	2,3	9,6	20,7	100,0	100,0
Sardegna . . . . .	90,1	68,5	8,1	27,2	0,2	0,4	1,6	3,9	100,0	100,0
ITALIA . . . . .	81,9	54,8	6,9	28,4	7,8	12,3	3,4	4,5	100,0	100,0

FONTE: ISTAT, *Censimento Agricoltura 1961 - Risultati provvisori.*

## Forze di lavoro occupate in agricoltura

Anno 1961

(migliaia di unità)

REGIONI	COMPLESSO	MASCHI	FEMMINE	% MASCHI	% FEMMINE	% OCCUPATI SUL COMPLESSO	OCCUPATI PER 100 HA DI SUPERFICIE AGRARIA
Piemonte . . . . .	405	278	127	68,6	31,4	22,8	25,8
Valle d'Aosta . . . . .	13	8	5	61,5	38,5	27,1	11,7
Liguria . . . . .	100	67	33	67,0	33,0	14,7	45,3
Lombardia . . . . .	368	314	54	85,3	14,7	11,6	24,8
Trentino-Alto Adige . . . . .	96	76	20	79,2	20,8	30,3	18,1
Veneto . . . . .	427	321	106	75,2	24,8	27,1	33,1
Friuli Venezia Giulia . . . . .	95	66	29	69,5	30,5	18,8	20,3
Emilia-Romagna . . . . .	554	383	171	69,1	30,9	33,3	34,2
Marche . . . . .	331	183	148	55,3	44,7	48,9	43,7
Toscana . . . . .	350	264	86	75,4	24,6	25,5	26,7
Umbria . . . . .	156	108	48	69,2	30,8	44,7	26,9
Lazio . . . . .	307	212	95	69,0	31,0	21,7	24,7
Campania . . . . .	578	326	252	56,4	43,6	32,7	59,3
Abruzzi e Molise . . . . .	369	213	156	57,7	42,3	51,5	32,8
Puglia . . . . .	570	369	201	64,7	35,3	45,5	32,4
Basilicata . . . . .	135	85	50	63,0	37,0	52,3	17,8
Calabria . . . . .	310	189	121	61,0	39,0	41,8	30,5
Sicilia . . . . .	569	502	67	88,2	11,8	37,2	25,2
Sardegna . . . . .	174	161	13	92,5	7,5	38,2	9,6
ITALIA . . . . .	5 907	4.125	1.782	69,8	30,2	29,1	28,2

FONTE: ISTAT, Rilevazioni campionarie delle forze di lavoro.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1963-64

Ministero dell'agricoltura  
e delle foreste

TAV. 3

Elementi fertilizzanti contenuti nei concimi chimici

Annata agraria 1960-61

REGIONI	AZOTO		ANIDRIDE FOSFORICA		OSSIDO POTASSICO		SPESA COMPLESSIVA (milioni di lire)	PER HA DI SUPERFICIE AGRARIA (lire)
	q.li	per ha superficie concimabile	q.li	per ha superficie concimabile	q.li	per ha superficie concimabile		
Piemonte . . . . .	367.561	31,5	342.813	29,4	220.180	18,9	14.486	9.227
Valle d'Aosta . . . . .	5.270	18,5	5.226	18,4	1.667	5,9	240	2.164
Liguria . . . . .	31.436	24,0	19.897	15,2	16.632	12,7	1.851	8.395
Lombardia . . . . .	405.636	34,8	374.963	32,2	184.300	15,8	14.344	9.653
Trentino-Alto Adige . . . . .	34.991	19,0	48.643	26,4	44.225	24,0	2.956	5.565
Veneto . . . . .	260.165	24,9	328.252	31,5	158.307	15,2	13.086	10.150
Friuli Venezia Giulia . . . . .	55.947	18,5	86.829	28,7	47.052	15,5	2.749	5.860
Emilia-Romagna . . . . .	305.598	21,7	638.387	45,4	130.729	9,3	19.773	12.191
Marche . . . . .	145.707	27,9	210.682	40,3	11.580	2,2	5.892	7.777
Toscana . . . . .	189.415	18,8	212.985	21,1	33.582	3,3	8.064	6.140
Umbria . . . . .	67.709	15,4	109.969	25,0	14.522	3,3	3.175	5.482
Lazio . . . . .	187.288	19,8	218.759	23,1	28.233	3,0	7.804	6.275
Campania . . . . .	353.665	45,7	159.199	20,6	18.600	2,3	10.417	10.687
Abruzzi e Molise . . . . .	124.744	15,2	162.979	19,9	18.505	2,3	5.022	4.466
Puglia . . . . .	232.458	16,0	204.562	14,1	54.172	3,7	8.906	5.069
Basilicata . . . . .	36.849	8,7	47.246	11,1	5.572	1,3	1.471	1.941
Calabria . . . . .	120.549	18,3	134.591	20,5	22.238	3,4	3.848	3.783
Sicilia . . . . .	249.986	13,9	368.366	20,5	54.605	3,0	9.366	4.144
Sardegna . . . . .	51.062	11,6	119.997	27,2	6.589	1,5	2.591	1.423
ITALIA . . . . .	3.226.036	21,9	3.794.345	25,8	1.070.678	7,3	136.041	6.508

FONTE: INEA, *Annuario agricoltura italiana*.

## Meccanizzazione

Situazione al 31 dicembre 1961

REGIONI	TRATTRICI		DERIVATE		MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI	
	N.	CV	N.	CV	N.	CV
Piemonte . . . . .	43.362	1.291,3	448	0,1	23.158	212,9
Valle d'Aosta . . . . .	83	1,7	—	—	54	0,4
Liguria . . . . .	522	13,8	14	0,3	3.012	50,0
Lombardia . . . . .	45.326	1.383,5	1.552	37,1	35.726	300,6
Trentino-Alto Adige . . . . .	6.011	133,1	122	2,4	66.91	46,5
Veneto . . . . .	40.462	1.230,9	2.474	58,9	27.286	221,6
Friuli-Venezia Giulia . . . . .	7.741	227,1	226	5,5	3.464	26,7
Emilia-Romagna . . . . .	53.046	1.621,6	7.306	174,4	52.086	447,6
Marche . . . . .	6.617	266,3	53	1,9	1.437	15,1
Toscana . . . . .	13.102	478,0	97	3,2	4.581	44,1
Umbria . . . . .	5.216	195,5	31	1,8	480	3,5
Lazio . . . . .	12.074	440,9	82	2,7	4.247	47,2
Campania . . . . .	5.762	197,7	11	0,3	652	7,9
Abruzzi e Molise . . . . .	5.232	197,5	22	0,7	2.544	24,3
Puglia . . . . .	8.765	307,9	20	0,8	2.101	41,7
Basilicata . . . . .	2.930	110,7	7	0,2	139	3,8
Calabria . . . . .	3.591	129,8	31	1,0	1.148	16,3
Sicilia . . . . .	7.074	288,6	13	0,4	4.348	42,0
Sardegna . . . . .	5.933	235,1	8	0,2	710	23,5
ITALIA . . . . .	272.849	8.751,0	12.517	295,9	173.864	1.575,7



in agricoltura

(Potenza in 000 CV)

MOTORI VARI		TOTALE		Consumo carburanti (migliaia di quintali)	Potenza di trattore per 100 ha di sup. lavor.	Potenza complessa macc. per 100 ha di sup. lavor.	Consumo carburanti per 100 ha di sup. lavor.	Consumo carburanti per CV di potenza compless.
N.	CV	N.	CV					
11.560	69,6	78.528	1.582,9	671,3	91,0	111,6	47,3	0,42
45	0,3	182	2,4	0,5	1,6	2,2	0,5	0,21
2.636	11,1	6.184	75,2	16,1	8,2	28,4	9,6	0,34
12.299	86,0	94.903	1.807,2	1.092,1	96,5	126,1	76,2	0,60
10.480	84,6	23.304	266,6	69,8	27,0	54,0	14,1	0,26
28.312	172,3	98.543	1.679,6	970,2	102,4	139,8	80,7	0,58
3.493	19,2	14.924	278,5	155,0	50,1	61,5	34,2	0,56
44.391	279,7	156.829	2.523,3	1.351,5	107,5	167,2	89,6	0,54
10.437	49,2	18.544	332,5	242,9	35,7	44,6	32,6	0,73
16.066	70,5	33.846	595,8	391,9	39,4	49,1	32,3	0,66
9.225	45,1	14.952	245,9	151,1	34,5	43,4	26,7	0,61
11.669	92,0	28.072	582,8	400,5	41,3	54,7	37,6	0,69
24.460	149,2	30.885	355,1	239,8	23,8	42,6	28,8	0,68
6.005	37,0	13.803	259,5	173,7	18,8	24,7	16,5	0,67
17.140	80,4	28.026	430,8	339,5	29,3	41,8	32,3	0,77
899	6,5	3.975	121,2	90,4	15,5	17,0	12,6	0,75
4.487	32,4	9.257	179,5	116,1	16,9	23,4	15,1	0,65
15.365	130,6	26.800	461,6	352,9	17,1	27,3	20,9	0,79
8.743	38,8	15.394	297,6	164,7	13,6	17,2	9,5	0,55
237.712	1.455,4	696.942	12.058,4	6.990,0	48,0	66,2	38,4	0,58

## Applicazioni elettroagricole

Anno 1960

REGIONI	IMPIANTI		POTENZA INSTALLATA		ENERGIA CONSUMATA		
	N.	%	Migliaia kwh	%	milioni kwh	%	kwh per ha di superficie agraria
Piemonte . . . . .	16 641	12,1	54,1	8,7	44,8	9,1	28,5
Valle d'Aosta . . . . .	35	..	..	..	0,1	..	0,9
Liguria . . . . .	6 880	5,0	13,5	2,2	8,5	1,7	38,5
Lombardia . . . . .	12 226	8,9	77,6	12,5	78,0	15,9	52,5
Trentino-Alto Adige . . . . .	13 496	9,8	26,4	4,2	7,9	1,6	14,9
Veneto . . . . .	2 694	2,0	55,4	8,9	56,1	11,4	43,5
Friuli Venezia Giulia . . . . .	728	0,5	10,4	1,7	5,8	1,2	12,4
Emilia-Romagna . . . . .	7 907	5,7	85,7	13,8	65,6	13,4	40,4
Marche . . . . .	8 531	6,2	19,4	3,1	14,8	3,0	19,5
Toscana . . . . .	19 294	14,0	53,1	8,5	32,1	6,5	24,4
Umbria . . . . .	2 161	1,6	6,9	1,1	6,5	1,3	11,2
Lazio . . . . .	8 006	5,8	42,7	6,9	41,8	8,5	33,6
Campania . . . . .	7 897	5,7	39,6	6,4	32,1	6,5	32,9
Abruzzi e Molise . . . . .	1 709	1,2	6,0	1,0	7,9	1,6	7,0
Puglia . . . . .	6 660	4,8	30,1	4,8	22,8	4,7	13,0
Basilicata . . . . .	465	0,3	2,0	0,3	1,9	0,4	2,5
Calabria . . . . .	3 829	2,8	13,4	2,2	7,9	1,6	7,8
Sicilia . . . . .	14 305	10,4	73,5	11,8	46,9	9,5	20,8
Sardegna . . . . .	4 448	3,2	11,8	1,9	10,4	2,1	5,7
ITALIA . . . . .	137.912	100,0	621,6	100,0	491,9	100,0	23,5

FONTE: ANIDEL.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1963-64

Ministero dell'agricoltura  
e delle foreste

TAV. 6

### Credito agrario di miglioramento

Situazione al 31 dicembre 1961

(in milioni di lire)

REGIONI	CONSTRUZIONI RURALI	NUOVE PIANTAGIONI	IRRIGAZIONI	SISTEMAZIONI TERRENI	FORMAZIONE p.p.c.	ALTRE MIGLIORIE	TOTALE
Piemonte . . . . .	18.888	333	1.792	281	6.416	5.234	32.944
Valle d'Aosta . . . . .	105	—	11	—	18	221	355
Liguria . . . . .	3.979	30	300	414	830	770	6.323
Lombardia . . . . .	27.192	128	2.694	287	4.427	4.318	39.046
Trentino-Alto Adige . . . . .	9.460	12	1.476	43	3.621	429	15.041
Veneto . . . . .	20.158	187	1.411	1.769	7.072	571	31.168
Friuli Venezia Giulia . . . . .	2.923	7	250	261	735	105	4.281
Marche-Romagna . . . . .	36.561	1.683	983	465	21.662	6.400	67.754
Emilia . . . . .	10.723	1.936	1.259	777	5.713	3.208	23.616
Toscana . . . . .	5.238	2.044	301	8	894	369	8.854
Umbria . . . . .	9.542	34	362	7	1.959	804	12.708
Lazio . . . . .	12.053	1.734	1.727	221	2.035	1.850	19.620
Campania . . . . .	4.077	298	567	198	456	347	5.943
Abruzzi e Molise . . . . .	4.194	206	2.231	664	2.292	2.114	11.701
Puglia . . . . .	4.447	949	860	299	2.600	2.690	11.845
Basilicata . . . . .	1.121	19	97	3	659	2.415	4.314
Calabria . . . . .	2.126	308	388	1.084	328	1.593	5.827
Sicilia . . . . .	3.000	2.068	3.626	1.776	3.073	7.738	21.286
Sardegna . . . . .	2.220	151	969	801	734	2.363	7.238
ITALIA . . . . .	178.007	12.127	21.304	9.358	65.529	43.539	329.864

FONTE: BANCA D'ITALIA, Bollettino mensile

TAV. 7

### Credito agrario di esercizio

Situazione al 31 dicembre 1961

(in milioni di lire)

REGIONI	CONDUZIONE	ACQUISTO BESTIAME E MACCHINE	ANTICIPAZIONI SU DEREGATE	PRESTITI AD ENTI ED ASSOC.	TOTALE	DI CUI		
						Istituti speciali	Istituti autorizzati	Enti intermediari
Piemonte . . . . .	1.654	7.386	7	2.418	11.465	7.776	2.884	805
Valle d'Aosta . . . . .	9	349	—	—	358	345	—	13
Liguria . . . . .	126	447	1	15	589	442	16	131
Lombardia . . . . .	15.908	13.377	105	14.209	43.599	18.415	18.121	7.063
Trentino-Alto Adige . . . . .	1.473	602	—	455	2.530	1.597	601	332
Veneto . . . . .	8.494	7.093	—	3.517	19.104	10.561	5.213	3.330
Friuli Venezia Giulia . . . . .	556	1.071	—	943	2.750	1.203	762	605
Emilia-Romagna . . . . .	16.730	16.021	14	9.742	42.507	7.017	26.711	8.779
Marche . . . . .	4.259	4.123	4	2.491	10.877	1.327	6.261	3.289
Toscana . . . . .	1.449	2.629	—	777	4.855	1.856	1.332	1.667
Umbria . . . . .	1.961	3.788	—	1.026	6.775	3.027	2.131	1.617
Lazio . . . . .	5.693	4.634	—	2.115	12.442	2.590	5.386	4.466
Campania . . . . .	2.193	2.468	60	530	5.251	2.389	730	2.132
Abruzzi e Molise . . . . .	4.092	3.031	1	1.061	8.185	3.907	1.760	2.518
Puglia . . . . .	14.631	2.702	71	1.566	18.970	9.149	3.807	6.014
Basilicata . . . . .	3.775	883	6	60	4.724	2.059	789	1.876
Calabria . . . . .	6.237	3.007	—	418	9.662	3.190	3.750	2.722
Sicilia . . . . .	32.469	5.586	37	1.074	39.166	19.192	13.530	6.444
Sardegna . . . . .	15.252	5.545	314	4.561	25.672	13.459	2.155	10.058
ITALIA . . . . .	136.961	84.742	620	46.978	269.301	109.501	95.939	63.861

FONTE: BANCA D'ITALIA, Bollettino mensile.

## Superficie agraria e forestale secondo l'utilizzazione

Anno 1961

(in migliaia di ettari)

REGIONI	COLTIVAZIONI ERBACEE AVVICENDATE			COLTI- VAZIONI LEGNOSE	COLTI- VAZIONI FORAG- GERE PERMA- NENTI	BOSCHI	INCULTI PRODUT- TIVI	SUPER- FICIE AGRARIA E FORE- STALE
	Totale	di cui						
		cereali	foraggiere					
Piemonte . . . . .	811,5	456,8	261,5	178,5	606,9	528,5	163,6	2.289,0
Valle d'Aosta . . . . .	7,1	2,2	2,6	2,6	101,2	66,2	41,4	218,5
Liguria . . . . .	68,3	16,9	7,4	53,1	99,1	272,3	18,6	511,4
Lombardia . . . . .	1.020,2	488,2	401,5	52,5	413,2	464,6	70,1	2.020,6
Trentino-Alto Adige . . . . .	63,6	31,8	11,2	37,9	429,8	591,7	41,0	1.163,9
Veneto . . . . .	939,3	453,2	276,6	87,6	262,4	241,1	60,1	1.590,5
Friuli Venezia Giulia . . . . .	223,4	110,9	64,9	16,0	229,7	148,2	25,3	642,6
Emilia-Romagna . . . . .	1.356,9	476,8	610,4	113,0	152,1	355,6	49,4	2.027,0
Marche . . . . .	632,7	325,4	239,6	11,5	113,4	135,8	25,2	918,6
Toscana . . . . .	1.066,8	461,7	324,5	97,0	147,5	823,1	50,3	2.184,7
Umbria . . . . .	436,7	215,8	168,7	13,2	129,3	213,0	13,5	805,7
Lazio . . . . .	873,6	385,8	251,2	177,3	192,8	357,4	33,7	1.634,8
Campania . . . . .	684,3	384,1	85,8	142,6	147,8	276,6	37,1	1.288,4
Abruzzi e Molise . . . . .	820,0	425,1	195,9	71,7	232,7	261,7	77,1	1.463,1
Puglia . . . . .	828,2	504,0	96,2	705,5	223,4	87,4	16,9	1.861,4
Basilicata . . . . .	469,1	283,3	31,7	43,1	245,6	169,1	26,2	953,1
Calabria . . . . .	606,8	228,2	75,2	250,2	160,2	387,1	38,6	1.442,9
Sicilia . . . . .	1.440,4	685,9	232,7	567,8	252,0	126,1	52,9	2.439,2
Sardegna . . . . .	769,0	229,0	46,6	93,8	958,1	320,8	164,9	2.306,6
ITALIA . . . . .	13.117,8	6.165,1	3.384,2	2.714,9	5.097,2	5.826,2	1.005,9	27.762,0

FONTE: INEA, *Annuario agricoltura italiana*.

## Consistenza del bestiame

Anno 1961

REGIONI	BOVINI		OVINI	SUINI	EQUINI	CAPI GROSSI GROSSI N.	CAPI GROSSI PER 100 HA DI SU- PERFICIE AGRARIA	CAPI GROSSI PER PERFICIE OCCUPATO
	Totale	di cui vacche						
Piemonte . . . . .	1.274.400	633.400	102.600	203.620	50.390	1.457.222	92,8	3,6
Valle d'Aosta . . . . .	45.600	27.100	4.950	1.600	1.660	49.715	43,9	3,7
Liguria . . . . .	81.200	52.600	34.890	9.680	9.180	99.677	45,2	0,1
Lombardia . . . . .	1.895.600	939.900	74.870	657.470	115.870	2.412.439	162,4	6,6
Trentino-Alto Adige . . . . .	208.800	123.000	57.270	46.810	11.370	253.983	47,8	2,6
Veneto . . . . .	1.258.200	599.900	47.970	259.870	43.770	1.462.689	113,4	3,4
Friuli Venezia Giulia . . . . .	273.800	147.400	8.520	90.340	21.460	350.316	74,7	3,7
Emilia-Romagna . . . . .	1.589.800	802.500	128.410	836.890	43.790	148.565	132,5	3,9
Marche . . . . .	588.600	272.700	214.090	353.110	5.700	827.575	109,2	2,5
Toscana . . . . .	535.900	259.800	492.460	330.280	30.310	813.625	61,9	2,3
Umbria . . . . .	264.100	130.700	199.050	387.840	14.500	531.209	91,7	3,4
Lazio . . . . .	355.700	201.300	907.080	199.490	83.950	650.052	52,3	2,1
Campania . . . . .	323.700	169.000	419.570	230.890	113.210	617.401	63,3	1,1
Abruzzi e Molise . . . . .	276.500	148.200	799.730	184.530	86.800	553.991	49,3	1,5
Puglia . . . . .	123.900	64.800	792.340	48.190	128.460	360.508	20,5	0,6
Basilicata . . . . .	75.100	37.800	530.080	91.880	63.870	247.106	32,6	1,8
Calabria . . . . .	139.300	78.700	371.150	172.760	71.400	351.471	34,6	1,1
Sicilia . . . . .	310.100	148.500	660.130	108.460	285.950	727.139	32,2	1,3
Sardegna . . . . .	224.500	107.100	2.384.800	120.890	58.910	594.424	32,6	3,4
ITALIA . . . . .	9.844.800	4.943.900	8.229.970	4.334.600	1.240.550	14.509.107	69,3	2,5

FONTE: ISTAT.

Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1963-64

Ministero dell'agricoltura  
e delle foreste

TAV. 10

Produzione lorda vendibile delle coltivazioni erbacee

Anno 1961

(in milioni di lire)

REGIONI	CEREALI	LEGUMI- NOSE DA GRANELLA	PATATE E ORTAGGI	PIANTE INDU- STRIALI	FORAGGI	FIORI E PIANTE ORNA- MENTALI	COMPLESSO
<i>a) Valori assoluti</i>							
Piemonte . . . . .	81.436	1.841	30.280	1.415	3.601	810	119.383
Valle d'Aosta . . . . .	85	7	204	—	67	—	363
Liguria . . . . .	1.081	100	17.511	—	141	38.172	57.005
Lombardia . . . . .	87.901	38	26.079	2.827	5.117	596	122.558
Trentino-Alto Adige . . . . .	7.998	178	4.120	49	622	—	12.967
Veneto . . . . .	70.737	1.685	39.119	17.675	3.350	194	132.760
Friuli Venezia Giulia . . . . .	12.211	337	5.777	938	598	82	19.943
Emilia-Romagna . . . . .	82.423	557	53.562	31.973	3.549	181	172.236
Marche . . . . .	40.554	246	14.188	2.240	1.144	23	58.395
Toscana . . . . .	34.438	1.446	28.441	4.547	1.236	2.836	72.971
Umbria . . . . .	19.500	608	5.251	1.628	545	52	27.584
Lazio . . . . .	30.248	2.095	49.913	2.154	873	2.693	87.976
Campania . . . . .	26.157	5.728	73.402	8.243	754	581	114.865
Abruzzi e Molise . . . . .	36.277	4.340	24.225	3.855	638	25	69.340
Puglia . . . . .	40.882	1.583	36.666	4.750	618	184	84.683
Basilicata . . . . .	21.516	686	6.095	1.099	301	—	29.697
Calabria . . . . .	14.797	2.163	16.191	2.107	375	703	36.336
Sicilia . . . . .	54.505	1.896	44.337	1.639	777	604	103.758
Sardegna . . . . .	12.162	797	14.184	950	863	41	28.997
ITALIA . . . . .	674.908	26.332	489.545	88.069	25.160	47.804	1.351.817
<i>b) Valori percentuali</i>							
Piemonte . . . . .	68,2	1,5	25,4	1,2	3,0	0,8	100,0
Valle d'Aosta . . . . .	23,4	1,9	56,2	—	18,5	—	100,0
Liguria . . . . .	1,9	0,2	30,7	—	0,2	67,0	100,0
Lombardia . . . . .	71,7	...	21,3	2,3	4,2	0,5	100,0
Trentino-Alto Adige . . . . .	61,7	1,3	31,8	0,4	4,8	—	100,0
Veneto . . . . .	53,3	1,3	29,5	13,3	2,5	0,1	100,0
Friuli Venezia Giulia . . . . .	61,2	1,7	29,0	4,7	3,0	0,4	100,0
Emilia-Romagna . . . . .	47,8	0,3	31,1	18,6	2,1	0,1	100,0
Marche . . . . .	69,5	0,4	24,3	3,8	2,0	...	100,0
Toscana . . . . .	47,2	2,0	39,0	6,2	1,7	3,9	100,0
Umbria . . . . .	70,7	2,2	19,0	5,9	2,0	0,2	100,0
Lazio . . . . .	34,4	2,4	56,7	2,4	1,0	3,1	100,0
Campania . . . . .	22,8	5,0	63,9	7,2	0,6	0,5	100,0
Abruzzi e Molise . . . . .	52,3	6,3	35,0	5,5	0,9	...	100,0
Puglia . . . . .	48,3	1,9	43,3	5,6	0,7	0,2	100,0
Basilicata . . . . .	72,5	2,3	20,5	3,7	1,0	—	100,0
Calabria . . . . .	40,7	6,0	44,6	5,8	1,0	1,9	100,0
Sicilia . . . . .	52,5	1,8	42,7	1,6	0,8	0,6	100,0
Sardegna . . . . .	41,9	2,8	48,9	3,3	3,0	0,1	100,0
ITALIA . . . . .	49,9	1,8	36,3	6,5	1,9	3,6	100,0

FONTE: INEA, *Annuario agricoltura italiana*.

## Produzione lorda vendibile delle coltivazioni legnose

Anno 1961

(in milioni di lire)

REGIONI	VITICOLI	OLIVICOLI	AGRUMICOLI	ALTRI FRUTTICOLI	LEGNA, CANNE, VIMINI, ECC.	COMPLESSO
<i>a) Valori assoluti</i>						
Piemonte . . . . .	5.068	—	—	51.717	1.126	57.911
Valle d'Aosta . . . . .	18	—	—	523	16	557
Liguria . . . . .	543	1.501	256	12.315	114	14.729
Lombardia . . . . .	1.844	106	—	19.771	1.881	23.602
Trentino-Alto Adige . . . . .	694	9	—	25.603	696	27.002
Veneto . . . . .	5.226	95	—	78.309	1.638	85.268
Friuli Venezia Giulia . . . . .	195	—	—	5.061	661	5.857
Emilia-Romagna . . . . .	6.927	60	—	120.092	1.131	128.210
Marche . . . . .	1.238	289	1	19.943	522	21.993
Toscana . . . . .	3.753	2.113	20	39.399	1.792	47.077
Umbria . . . . .	300	461	—	6.971	259	7.991
Lazio . . . . .	8.823	2.637	1.655	38.641	702	52.458
Campania . . . . .	2.835	2.375	5.098	87.251	1.495	99.054
Abruzzi e Molise . . . . .	7.103	2.349	28	31.395	316	41.191
Puglia . . . . .	28.953	17.142	2.257	117.828	2.321	168.501
Basilicata . . . . .	993	698	565	10.774	2.653	15.683
Calabria . . . . .	1.211	6.725	11.710	40.928	642	61.216
Sicilia . . . . .	15.575	3.899	46.777	103.625	1.376	171.252
Sardegna . . . . .	1.460	1.122	1.520	21.570	1.934	27.606
ITALIA . . . . .	92.759	41.581	69.887	831.716	21.215	1.057.158
<i>b) Valori percentuali</i>						
Piemonte . . . . .	8,8	—	—	89,3	1,9	100,0
Valle d'Aosta . . . . .	3,2	—	—	93,9	2,9	100,0
Liguria . . . . .	3,7	10,2	1,7	83,6	0,8	100,0
Lombardia . . . . .	7,8	0,4	—	83,8	8,0	100,0
Trentino-Alto Adige . . . . .	2,6	...	—	94,8	2,6	100,0
Veneto . . . . .	6,1	0,1	—	91,9	1,9	100,0
Friuli Venezia Giulia . . . . .	3,3	—	—	86,4	10,3	100,0
Emilia-Romagna . . . . .	5,4	...	—	93,7	0,9	100,0
Marche . . . . .	5,6	1,3	...	90,7	2,4	100,0
Toscana . . . . .	8,0	4,5	...	93,7	3,8	100,0
Umbria . . . . .	3,8	5,8	—	87,2	3,2	100,0
Lazio . . . . .	16,8	5,0	3,2	73,7	1,3	100,0
Campania . . . . .	2,9	2,4	5,1	88,1	1,5	100,0
Abruzzi e Molise . . . . .	17,2	5,7	0,1	76,2	0,8	100,0
Puglia . . . . .	17,2	10,2	1,3	69,9	1,4	100,0
Basilicata . . . . .	6,3	4,5	3,6	68,7	16,9	100,0
Calabria . . . . .	2,0	11,0	19,1	66,9	1,0	100,0
Sicilia . . . . .	9,1	2,3	27,3	60,5	0,8	100,0
Sardegna . . . . .	5,3	4,1	5,5	78,1	7,0	100,0
ITALIA . . . . .	8,8	3,9	6,6	78,7	2,0	100,0

FONTE: INEA. *Annuario agricoltura italiana.*

## Produzione lorda vendibile del settore zootecnico

Anno 1961

(in milioni di lire)

REGIONI	CARNE	LATTE	LANA	CASEARI	UOVA	ALTRI	COMPLESSO
<i>a) Valori assoluti</i>							
Piemonte . . . . .	67.898	24.510	120	8.262	16.554	402	117.746
Valle d'Aosta . . . . .	2.378	724	3	1.377	967	5	5.454
Liguria . . . . .	8.254	3.206	34	523	2.417	41	14.475
Lombardia . . . . .	114.709	95.882	115	25.829	21.898	1.147	259.580
Trentino-A. Adige . . . . .	11.054	4.337	44	6.763	2.024	111	24.333
Veneto . . . . .	75.820	23.828	61	14.595	21.199	3.471	138.974
Friuli Venezia Giulia . . . . .	17.113	6.905	8	6.686	3.472	1.398	35.582
Emilia-Romagna . . . . .	117.542	31.324	105	36.993	22.307	670	208.941
Marche . . . . .	52.347	1.460	165	1.229	8.113	309	63.623
Toscana . . . . .	46.858	7.223	309	3.249	10.940	232	68.811
Umbria . . . . .	29.355	1.618	150	1.176	5.638	167	38.104
Lazio . . . . .	29.374	12.062	1.165	5.161	10.557	76	58.395
Campania . . . . .	32.072	7.172	214	6.294	12.791	186	58.729
Abruzzi e Molise . . . . .	27.229	2.824	526	3.850	9.210	151	43.790
Puglia . . . . .	12.046	3.567	1.035	4.870	5.354	17	26.889
Basilicata . . . . .	7.544	1.233	349	3.278	2.689	627	15.720
Calabria . . . . .	13.769	2.048	261	5.171	7.339	3.704	32.292
Sicilia . . . . .	22.502	5.184	437	9.031	10.336	138	47.638
Sardegna . . . . .	18.084	11.233	1.227	12.521	5.486	29	48.580
ITALIA . . . . .	705.948	246.340	6.328	156.858	179.291	12.891	1.307.656
<i>b) Valori percentuali</i>							
Piemonte . . . . .	57,7	20,8	0,1	7,0	14,1	0,3	100,0
Valle d'Aosta . . . . .	43,6	13,3	0,1	25,2	17,7	0,1	100,0
Liguria . . . . .	57,0	22,2	0,2	3,6	16,7	0,3	100,0
Lombardia . . . . .	44,2	36,9	0,1	10,0	8,4	0,4	100,0
Trentino-A. Adige . . . . .	45,4	17,8	0,2	27,8	8,3	0,5	100,0
Veneto . . . . .	54,6	17,1	...	10,5	15,3	2,5	100,0
Friuli Venezia Giulia . . . . .	48,1	19,4	...	18,8	9,8	3,9	100,0
Emilia-Romagna . . . . .	56,3	15,0	...	17,7	10,7	0,3	100,0
Marche . . . . .	82,3	2,3	0,3	1,9	12,7	0,5	100,0
Toscana . . . . .	68,1	10,5	0,5	4,7	15,9	0,3	100,0
Umbria . . . . .	77,0	4,3	0,4	3,1	14,8	0,4	100,0
Lazio . . . . .	50,3	20,7	2,0	8,8	18,1	0,1	100,0
Campania . . . . .	54,6	12,2	0,4	10,7	21,8	0,3	100,0
Abruzzi e Molise . . . . .	62,2	6,5	1,2	8,8	21,0	0,3	100,0
Puglia . . . . .	44,8	13,3	3,8	18,1	19,9	0,1	100,0
Basilicata . . . . .	48,0	7,8	2,2	20,9	17,1	4,0	100,0
Calabria . . . . .	42,6	6,4	0,8	16,0	22,7	11,5	100,0
Sicilia . . . . .	47,2	10,9	0,9	19,0	21,7	0,3	100,0
Sardegna . . . . .	37,2	23,1	2,5	25,8	11,3	0,1	100,0
ITALIA . . . . .	54,0	18,8	0,5	12,0	13,7	1,0	100,0

## Produzione lorda vendibile dell'agricoltura

Anno 1961

(in milioni di lire)

REGIONI	COLTIVAZIONI ERBACEE	COLTIVAZIONI LEGNOSI	PRODOTTI ZOOTECNICI	COMPLESSO
<i>a) Valori assoluti</i>				
Piemonte . . . . .	119.383	57.911	117.746	295.040
Valle d'Aosta . . . . .	363	557	5.454	6.374
Liguria . . . . .	57.065	14.729	14.475	86.209
Lombardia . . . . .	122.558	23.602	259.580	405.740
Trentino-Alto Adige . . . . .	12.967	27.002	24.333	64.302
Veneto . . . . .	132.760	85.268	138.974	357.002
Friuli Venezia Giulia . . . . .	19.943	5.857	35.582	61.382
Emilia-Romagna . . . . .	172.236	128.210	208.941	509.387
Marche . . . . .	58.395	21.993	63.623	144.011
Toscana . . . . .	72.971	47.077	68.811	188.859
Umbria . . . . .	27.584	7.991	38.104	73.679
Lazio . . . . .	87.976	52.458	58.395	198.829
Campania . . . . .	114.865	99.054	58.729	272.648
Abruzzi e Molise . . . . .	69.340	41.191	43.790	154.321
Puglia . . . . .	84.683	168.501	26.889	280.073
Basilicata . . . . .	29.697	15.683	15.720	61.100
Calabria . . . . .	36.336	61.216	32.292	129.844
Sicilia . . . . .	103.758	171.252	47.638	322.648
Sardegna . . . . .	28.997	27.606	48.580	105.183
ITALIA . . . . .	1.351.817	1.057.158	1.307.656	3.716.631
<i>b) Valori percentuali</i>				
Piemonte . . . . .	40,5	19,6	39,9	100,0
Valle d'Aosta . . . . .	5,7	8,7	85,6	100,0
Liguria . . . . .	66,1	17,1	16,8	100,0
Lombardia . . . . .	30,2	5,8	64,0	100,0
Trentino-Alto Adige . . . . .	20,2	42,0	37,8	100,0
Veneto . . . . .	37,2	23,9	38,9	100,0
Friuli Venezia Giulia . . . . .	32,5	9,5	58,0	100,0
Emilia-Romagna . . . . .	33,8	25,2	41,0	100,0
Marche . . . . .	40,5	15,3	44,2	100,0
Toscana . . . . .	38,7	24,9	36,4	100,0
Umbria . . . . .	37,4	10,9	51,7	100,0
Lazio . . . . .	44,2	26,4	29,4	100,0
Campania . . . . .	42,1	36,3	21,6	100,0
Abruzzi e Molise . . . . .	44,9	26,7	28,4	100,0
Puglia . . . . .	30,2	60,2	9,6	100,0
Basilicata . . . . .	48,6	25,7	25,7	100,0
Calabria . . . . .	28,0	47,1	24,9	100,0
Sicilia . . . . .	32,1	53,1	14,8	100,0
Sardegna . . . . .	27,6	26,2	46,2	100,0
ITALIA . . . . .	36,4	28,4	35,2	100,0



Stato di previsione  
per l'esercizio finanziario  
1963-64

Ministero dell'agricoltura  
e delle foreste

TAV. 14

## Spese e prodotto netto dell'agricoltura

Anno 1961

(in milioni di lire)

REGIONI	PRODU- ZIONE LORDA VENDI- BILE	SEPESE						PRO- DOTTO NETTO	PRODOTTO NETTO	
		Concimi e anti- parassi- tari	Sementi selezio- nate	Man- gimi e spese bestia- me	Ammor- tamento e manu- tenzione	Altre spese	Totale spese		Per et- taro di superf. agraria (lire)	Per occu- pato (lire)
<i>a) Valori assoluti</i>										
Piemonte . . . . .	295.040	14.486	3.095	29.979	29.565	18.696	95.821	199.219	126.899	491.899
Valle d'Aosta . . . . .	6.374	240	38	929	69	759	2.035	4.339	39.125	333.769
Liguria . . . . .	86.209	1.851	230	3.201	2.328	2.443	10.053	76.156	345.379	761.560
Lombardia . . . . .	405.740	14.344	3.165	40.984	35.730	27.039	121.262	284.478	191.452	773.038
Trentino-A. Adige . . . . .	64.302	2.956	263	4.576	8.774	2.120	18.689	45.613	85.868	475.135
Veneto . . . . .	357.002	13.086	2.805	29.979	37.097	20.484	103.451	253.551	196.658	593.796
Friuli Venezia G. . . . .	61.382	2.749	580	6.588	5.619	3.500	19.036	42.346	90.271	445.747
Emilia-Romagna . . . . .	509.387	19.773	4.109	35.562	59.044	23.777	142.265	367.122	226.339	662.675
Marche . . . . .	144.011	5.892	1.917	15.614	7.019	6.051	36.493	107.518	141.919	324.823
Toscana . . . . .	188.859	8.064	2.542	13.877	12.743	9.078	46.304	142.555	108.547	407.300
Umbria . . . . .	73.679	3.175	1.240	7.706	5.625	6.068	23.814	49.865	86.093	319.647
Lazio . . . . .	198.829	7.804	2.091	8.784	10.569	8.730	37.978	160.851	129.333	523.945
Campania . . . . .	272.648	10.417	2.515	8.229	11.703	7.544	40.408	232.240	238.268	401.799
Abruzzi e Molise . . . . .	154.321	5.022	3.002	5.647	5.197	4.734	23.602	130.719	116.257	354.252
Puglia . . . . .	280.073	8.906	1.958	3.527	10.551	5.583	30.525	249.548	142.023	437.804
Basilicata . . . . .	61.100	1.471	1.053	1.971	1.497	1.938	7.930	53.170	70.164	393.852
Calabria . . . . .	129.844	3.848	1.152	3.699	3.485	3.534	15.718	114.126	112.196	368.148
Sicilia . . . . .	322.648	9.366	2.637	6.629	10.090	7.515	36.237	286.411	126.719	503.359
Sardegna . . . . .	105.183	2.591	1.153	4.482	5.795	3.064	17.085	88.098	48.382	506.310
ITALIA . . . . .	3.716.631	136.041	35.545	231.963	262.500	162.657	828.706	2.887.925	138.146	488.899
<i>b) Valori percentuali</i>										
Piemonte . . . . .	100,0	15,1	3,2	31,3	30,9	19,5	32,5	67,5	—	—
Valle d'Aosta . . . . .	100,0	11,8	1,9	45,6	3,4	37,3	31,9	68,1	—	—
Liguria . . . . .	100,0	18,4	2,3	31,8	23,2	24,3	11,7	83,3	—	—
Lombardia . . . . .	100,0	11,8	2,6	33,8	29,5	22,3	29,9	70,1	—	—
Trentino-A. Adige . . . . .	100,0	15,8	1,4	24,5	47,0	11,3	29,1	70,9	—	—
Veneto . . . . .	100,0	12,6	2,7	29,0	35,9	19,8	29,0	71,0	—	—
Friuli Venezia G. . . . .	100,0	14,4	3,1	34,6	29,5	18,4	31,0	69,0	—	—
Emilia-Romagna . . . . .	100,0	13,9	2,9	25,0	41,5	16,7	27,9	72,1	—	—
Marche . . . . .	100,0	16,1	5,3	42,8	19,2	16,6	25,3	74,7	—	—
Toscana . . . . .	100,0	17,4	5,5	30,0	27,5	19,6	24,5	75,5	—	—
Umbria . . . . .	100,0	13,3	5,2	32,4	23,6	25,5	32,3	67,7	—	—
Lazio . . . . .	100,0	20,6	5,5	23,1	27,8	23,0	19,1	80,9	—	—
Campania . . . . .	100,0	25,8	6,2	20,4	28,9	18,7	14,8	85,2	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	100,0	21,3	12,7	23,9	22,0	20,1	15,3	84,7	—	—
Puglia . . . . .	100,0	29,2	6,4	11,5	34,6	18,3	10,9	89,1	—	—
Basilicata . . . . .	100,0	18,5	13,3	24,9	18,9	24,4	13,0	87,0	—	—
Calabria . . . . .	100,0	24,5	7,3	23,5	22,2	22,5	12,1	87,9	—	—
Sicilia . . . . .	100,0	25,9	7,3	18,3	27,8	20,7	11,2	88,8	—	—
Sardegna . . . . .	100,0	15,2	6,8	26,2	33,9	17,9	16,2	83,8	—	—
ITALIA . . . . .	100,0	16,5	4,2	27,7	31,9	19,7	22,2	77,8	—	—

FONTE: INEA, *Annuario agricoltura italiana*.

PAGINA BIANCA

PARTE II

**IL PIANO DI SVILUPPO  
NEL PERIODO DI ATTUAZIONE**

PAGINA BIANCA

## GLI OBIETTIVI DEL « PIANO »

### *Premessa*

La legge sul piano di sviluppo si inserisce nella legislazione agraria italiana in un momento in cui, come si è visto, nuovi ed incidenti sono gli aspetti che caratterizzano la dinamica evolutiva del settore ed urgenti i problemi ad essa legati, sia sul piano economico che sul piano sociale; da ciò l'aspetto nuovo e singolare che la legge assume.

Sul piano economico, infatti, lo sviluppo industriale del Paese, e la intensificazione degli scambi internazionali determinano fra l'altro: possibilità di impiego ad ampie quote di popolazione costrette, fino a tempi ancora recenti, a cercare autonome possibilità di sussistenza sulla terra e, insieme, prospettive di evoluzione ed espansione di assorbimento dei prodotti agricoli. Da ciò la sollecitazione, già da tempo in atto, e realizzata grazie alla legislazione dell'ultimo periodo, alla migliore organizzazione delle strutture agricole ed alla revisione degli ordinamenti produttivi. Tale processo, peraltro, pur incrementando i redditi agricoli personali non è valso a compensare gli sviluppi reddituali degli altri settori.

Sul piano sociale il periodo lungo e sicuro di democrazia di cui ha goduto il Paese negli ultimi quindici anni ha consentito al mondo contadino un progressivo inserimento nella vita dello Stato, e lo ha spinto, insieme, a perseguire più idonee condizioni di vita e più giusti rapporti sociali.

Tali situazioni sono alla base delle decisioni assunte dal Piano di sviluppo: alla scelta fra una politica di sostegno dei prezzi agricoli difficilmente sostenibile dal reddito della nazione, e che avrebbe significato cristallizzare il settore ed impedirne ogni ulteriore evoluzione, ed una politica di miglioramento delle strutture agricole e di inserimento dell'agricoltura nei cicli di affari propri di una economia di mercato, il Piano ha scelto quest'ultima strada.

Il termine ultimo dell'attività agricola, nella prospettiva del Piano è quindi il mercato: all'affermazione in esso, in vista delle possibilità di assorbimento, debbono orientarsi le produzioni; allo svolgimento razionale di attività produttive, in un ambiente di bassi costi, deve orientarsi l'organizzazione aziendale mediante ampio ricorso a nuovi capitali, sia per migliorare il capitale fondiario, sia per aumentare le dotazioni. Da ciò un'altra scelta: la politica dell'impresa. E' questa, in effetti, che si pone come cellula produttiva in una economia di mercato e che è del mercato, nelle sue diverse componenti, la protagonista; pertanto il Piano assume, in un certo senso una impostazione dialettica nei confronti della proprietà assenteista, della pura rendita fondiaria. Esaltando l'impresa, il Piano determina l'ultima decisiva spinta verso la scomparsa di forme ormai superate di organizzazione economica.

E, nell'ambito dell'impresa, vi è la spinta particolare a favore di quella familiare, che risponde ad una vocazione naturale e ad una naturale tendenza della evoluzione agricola, realizzando i più idonei rapporti fra i fattori della produzione e che è componente essenziale di pacifica evoluzione sociale. Ed infine, per l'affermazione dell'impresa familiare, il piano sollecita all'associazione cooperativistica, come forma più delle altre idonea al superamento di tradizionali motivi di isolamento sociale e di debolezza economica che contraddistinguono la conduzione agricola.

In definitiva, due sono gli obiettivi fondamentali del Piano:

— l'ampliamento dell'area di redditività, da perseguire attraverso imprese efficienti, organizzate ed aperte al mercato;

— l'ampliamento dell'area di partecipazione al processo produttivo, da perseguire attraverso l'inserimento in esso e nel mercato di imprese familiari autonome.

A queste prospettive generali si riconduce, quindi, la strumentazione operativa del piano che si sviluppa in una visione unitaria e globale dei problemi, abbracciando i diversi aspetti del ciclo produttivo dell'agricoltura.

Ma insieme, un'altra fondamentale scelta viene assunta: l'attuazione di una politica programmata. Con la individuazione di obiettivi da perseguire prioritariamente, con la conseguente adozione meditata ed articolata di strumenti di intervento in funzione di zone ed ambienti, il piano trova il suo momento applicativo inteso a promuovere, nel senso più logico, lo sviluppo, ed a ridurre, nel senso più efficace gli squilibri. Da ciò la funzione « polarizzatrice » di un centro di decisione, confortato nelle sue determinazioni da una ampia forma di consultazione; da ciò la convergenza, sollecitata dal Piano, di condotta economica della iniziativa privata agli indirizzi persgeuiti dallo Stato.

### *Gli strumenti operativi*

In tal senso, per attuare le sue scelte e conseguire i suoi obiettivi, il Piano a volta a volta, per i diversi settori, in funzione delle diverse necessità utilizza strumenti legislativi già esistenti e di già provata efficacia, correggendoli e migliorandoli se del caso, o adotta soluzioni nuove, appropriate alle realtà su cui intende incidere. Più particolarmente, la legge sul Piano:

— ampia ed organizza, rispetto al passato, l'area dell'intervento governativo, prevedendo fra l'altro lo svolgimento a cura del Ministero dell'Agricoltura, di ricerche di mercato (art. 5) e la realizzazione diretta di impianti di mercato di interesse nazionale (articolo 21 comma 2° parte 2<sup>a</sup>), nonchè fornendo la strumentazione finanziaria opportuna per svolgere una azione intesa alla stabilizzazione dei prezzi (art. 21 comma 2° parte 1<sup>a</sup>);

— modifica, in tutto il suo contesto, il regime di contribuenza, sì da accentuarne la capacità sollecitatrice: elevando i livelli del concorso statale sia in conto capitale che nel pagamento degli interessi — dei quali, innovando, garantisce la fissità del tasso —; differenziando i livelli stessi in funzione delle regioni — fra le quali favorisce in modo particolare quelle meridionali — degli ambienti — fra i quali favorisce quelli montani e quelli collinari depressi — delle opere ed iniziative — fra le quali favorisce quelli di interesse collettivo — degli operatori e delle imprese — fra le quali favorisce quelle familiari —; migliorando, per alcuni aspetti, il regime delle esenzioni fiscali (artt. 28 e 29) e degli ammortamenti (artt. 24 e 34); facilitando, infine, ai piccoli coltivatori ed ai mezzadri l'accesso al credito, sia di conduzione (art. 19) sia di miglioramento anche mediante l'istituzione del fondo interbancario di garanzia (art. 36);

— modifica e decentra le competenze amministrative degli organi erogatori e di controllo (art. 35), sì da rendere accessibili anche ai minori imprenditori i benefici previsti e consentire una valutazione delle iniziative più aderente alle caratteristiche territoriali;

— prevede mediante leggi delegate la riorganizzazione dei Consorzi di bonifica (articolo 31) e la trasformazione degli Enti di riforma in Enti di sviluppo (art. 32) per costituire, con questi organismi, strutture in grado di agire con più profonda incidenza ed efficacia su realtà ambientali particolarmente depresse e suscettive di sviluppo;

— prevede, sia sul piano nazionale che sul piano locale, l'indirizzo della spesa secondo precisi obiettivi — assunti avuto riguardo alle generali direttive di politica economica del Governo ed alle particolari esigenze e possibilità di sviluppo di regioni e territori omogenei — ed il suo coordinamento con la spesa e gli interventi negli altri settori (art. 3).

### *I criteri fondamentali di applicazione*

L'attuazione del Piano, il trasferimento cioè della norma legislativa alla realtà operativa dell'agricoltura, ha richiesto, come del resto stabilito dal dettato dell'art. 3 della legge, la definizione di alcuni generali criteri che tracciassero chiari binari di applicazione, onde con-

sentire di impostare adeguatamente gli interventi della Amministrazione ed orientare gli agricoltori ad operare per ottenere le provvidenze disponibili, nell'ambito di più ristretti limiti di discrezionalità; quelli, appunto che gli organi pubblici ritengono compatibili con il perseguimento degli scopi proposti.

I criteri fondamentali di applicazione degli interventi e degli incentivi previsti dalla legge furono emanati, con decreto ministeriale, il 5 agosto 1961 — a poco più di un mese dall'entrata in vigore della legge stessa — sentiti il Consiglio Superiore dell'Agricoltura ed il Comitato Interministeriale per la Ricostruzione ed interpellate 16 associazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli operatori agricoli.

Tali criteri (V. appendice) in una visione programmatica, sottolineano a volta a volta gli aspetti produttivistici o gli aspetti sociali della legge ispirandosi, in larga misura, nella loro articolazione all'opportunità di favorire:

— lo sviluppo di produzioni confacenti all'ambiente ed aventi favorevoli prospettive di mercato;

— le modifiche nell'organizzazione aziendale e miglioramenti nelle attrezzature che rispondano, con i maggiori effetti sull'economicità della produzione alle esigenze poste dagli ordinamenti produttivi, nonché alle esigenze connesse con l'idonea permanenza delle popolazioni nelle campagne;

— i miglioramenti territoriali in funzione delle esigenze delle aziende interessate e delle popolazioni rurali nonché delle prospettive di sviluppo economico dei territori;

contemperando, peraltro, i criteri di ordine economico con quelli di ordine sociale al fine di consentire, insieme alla graduale eliminazione dei fattori negativi il soddisfacimento delle esigenze delle popolazioni rurali; ciò soprattutto nei territori ove sussistano rilevanti carenze strutturali e squilibri fra i fattori produttivi.

### *Le direttive annuali*

Con le direttive annuali — anche esse previste dall'art. 3 della legge — sono state indicate le opere e le iniziative che, per ciascun tipo degli interventi previsti dal piano, vanno considerate con favore o perseguite prioritariamente nel primo anno di applicazione, onde far fronte alle più urgenti esigenze dei singoli territori.

Esse sono state emanate il 28 novembre 1961 — circa 5 mesi dopo l'entrata in vigore della legge — nuovamente sentiti il Consiglio Superiore dell'Agricoltura ed il Comitato Interministeriale della Ricostruzione, ed interpellate le categorie, ed avendo il parere dei Comitati regionali dell'agricoltura.

La predisposizione delle direttive annuali è stata quindi occasione di una ampia consultazione regionale. I Comitati regionali dell'agricoltura — integrati in base al disposto della legge — furono infatti incaricati di individuare, nell'ambito delle singole regioni, i territori agrari omogenei — nella considerazione non solo di elementi fisici, ambientali, tecnici, economici e sociali dell'agricoltura ma anche delle più generali tendenze dell'economia territoriale — e di indicare per ciascuno di essi — nella valutazione delle possibilità e prospettive di sviluppo aperte all'agricoltura anche dall'espansione generale — gli orientamenti strutturali e produttivi da perseguire, le necessità ed esigenze di intervento, gli ordini di priorità nella spesa. Sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati regionali la superficie nazionale è stata ripartita in 86 territori agrari omogenei dei quali sono state indicate le linee di sviluppo da perseguire (v. appendice).

Le direttive annuali, specificarono quindi, per il primo anno, motivi particolari di favore e di priorità nell'ambito dei criteri fondamentali di applicazione e precisamente:

— per i miglioramenti aziendali il raggiungimento del più razionale ed economico assetto delle strutture aziendali in correlazione agli ordinamenti produttivi riconosciuti idonei, anche con riferimento al coordinato sviluppo dei territori nei quali le aziende stesse ricadono;

— *per i miglioramenti interaziendali* la rispondenza alle necessità delle popolazioni rurali, tenendo conto delle prospettive di sviluppo territoriale;

— *per i miglioramenti nelle zone montane* la trasformazione delle aziende in vista degli indirizzi più rispondenti alle vocazioni ambientali ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate;

— *per le produzioni pregiate* il miglioramento qualitativo delle coltivazioni e la specializzazione colturale;

— *per lo sviluppo zootecnico* la realizzazione di assetti aziendali idonei alla diffusione e potenziamento degli allevamenti, nonché il miglioramento e il risanamento del bestiame;

— *per la meccanizzazione* la diffusione delle macchine in funzione delle caratteristiche ambientali e degli ordinamenti produttivi aziendali, sì da assicurare la economicità d'impiego;

— *per la cooperazione* l'equilibrato sviluppo delle iniziative cooperativistiche e dei relativi impianti di mercato per settori di produzione e territori, avendo riguardo alle più urgenti necessità delle aree depresse ed alla opportunità di favorire le iniziative, anche di secondo grado, che curino la distribuzione diretta dei prodotti al consumo;

— *per l'irrigazione* il completamento delle opere già in corso secondo lotti capaci di autonomo e rapido funzionamento;

— *per la bonifica montana* la conservazione del suolo e la realizzazione di opere rispondenti alle necessità delle popolazioni montane;

— *per la proprietà contadina* la diffusione di essa, ed il suo consolidamento, con la formazione di imprese vitali che abbiano dimensioni economicamente sufficienti.

Tali priorità hanno trovato con le stesse direttive specifico adattamento alle prospettive di sviluppo ed alle esigenze dei singoli territori omogenei individuati, per ciascuno dei quali sono state altresì indicate le iniziative da assumere e da favorire in maniera particolare; realizzando in tal modo una politica programmata al livello dei diversi ambienti.



## L'ATTUAZIONE DEL PIANO

### *Generalità*

L'inizio dell'attuazione del Piano di sviluppo agricolo, ha posto, in vista delle profonde innovazioni da esso recate, la necessità di risolvere, pregiudizialmente numerose ed impegnative questioni sia sul piano programmatico che sul piano procedurale.

Sul piano programmatico, infatti, si trattava di dare concreta esecuzione ai contenuti degli artt. 1, 2 e 3 della legge, onde far sì che questa agisse come vero e proprio strumento di sviluppo agricolo programmato, utilizzando in visione coordinata, ed in vista del perseguimento di ben definiti obiettivi, le norme e le disponibilità dei diversi articoli. Ciò che richiedeva, come già messo in evidenza, la definizione, prima, dei criteri fondamentali di applicazione per specificare obiettivi limiti e modi dell'intervento; la identificazione poi, mediante le direttive annuali, degli ordini generali di priorità delle iniziative e delle opere, onde evitare, già dal primo anno, dispersioni di sforzi e disorganicità nelle iniziative.

Sul piano procedurale si trattava di mettere in moto il complesso congegno consultivo previsto dalla legge stessa, rendendolo funzionale in vista della definizione dei criteri, degli obiettivi, dei modi di intervento sopra visti; cosa che ha significato sperimentare, del tutto ex-novo, un metodo ed instaurare una prassi per la quale non esistevano, in precedenza, esperienze.

Sempre sul piano procedurale, si trattava, poi, di instaurare nuove prassi operative; sia quelle a carattere amministrativo previste dalla legge, onde rendere più rapida l'azione, sia altre a carattere più propriamente economico, di predisposizione dei programmi e di coordinamento delle iniziative.

La soluzione formale di queste questioni richiese un periodo di 6 mesi circa. Il decreto sulle direttive fu pubblicato il 28 novembre; nel corso del mese di dicembre furono emanate le circolari applicative, individuati i territori collinari da considerare depressi al fine della determinazione dei livelli contributivi da concedere (v. appendice), assegnate — in base ad opportuni criteri che tennero conto delle diverse realtà, delle esigenze e delle prospettive di sviluppo delle singole regioni — le disponibilità tra le diverse provincie e regioni, e richiesti agli organi periferici i loro programmi di intervento diretto. Sicchè nel mese di gennaio ha potuto avere inizio l'attuazione concreta degli interventi e la concessione delle provvidenze per le quali — avendo riguardo alla data di approvazione della legge — sono stati disponibili nel primo anno di applicazione gli stanziamenti previsti per i due esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62 (v. Tav. 1).

Per la più parte degli articoli e delle regioni, tuttavia tali disponibilità si sono dimostrate largamente insufficienti a soddisfare l'ingente numero di domande presentate. Ha indubbiamente contribuito a ciò il fatto che, in attesa dell'approvazione ed applicazione della legge, numerosi finanziamenti recati da leggi preesistenti erano giunti ad esaurimento; sicchè molte iniziative, pur programmate in precedenza, attendevano i finanziamenti previsti dalla legge sul piano.

L'afflusso delle domande è continuato con ritmo generalmente assai intenso anche nei mesi recenti.

La concreta applicazione della legge ha comportato per gli organi centrali e periferici dell'amministrazione una impegnativa e delicata attività, sia per l'attuazione dei programmi di intervento diretto, sia per la concessione dei benefici agli agricoltori singoli e associati. Questo ultimo compito, in particolare, ha richiesto un impegnativo lavoro, inteso, oltre al normale accertamento della validità tecnica ed economica delle opere programmate ed allo

espletamento delle relative procedure, anche alla valutazione della loro rispondenza alle direttive stabilite e alle priorità di concessione dei contributi. Come è noto, tali priorità, agiscono a favore delle iniziative assunte da imprese familiari, e di quelle a carattere sociale, di interesse a più fondi. Anche la diversificazione dei livelli contributivi ha richiesto attenta considerazione. Frequentemente, infine, specie in talune regioni meridionali la imperfetta conoscenza delle procedure da parte degli agricoltori ha determinato l'insorgere di ulteriori difficoltà di istruttoria; inconveniente questo al quale si è cercato di porre rimedio accentuando le attività di assistenza agli operatori e distribuendo capillarmente nelle campagne apposite pubblicazioni intese a orientare gli stessi nella scelta dei benefici da richiedere e sulla prassi da seguire.

Nonostante tali difficoltà iniziali, già al 30 giugno notevolmente elevate erano le somme impegnate e le autorizzazioni a procedere secondo i criteri definiti ed in base agli obiettivi prefissati; per molti articoli risultavano impegnate oltre il 50% delle disponibilità.

Su questi impegni sono in corso ormai le opere e le realizzazioni di cui evidentemente non è possibile oggi valutare gli effetti che potranno invece essere rilevati nei prossimi anni.

Sui criteri seguiti nella applicazione della legge, sulle iniziative intraprese, sulle domande avanzate, sugli impegni assunti, sulle opere in corso di realizzazione la parte che segue e, soprattutto, le tavole allegate riferiscono.

Sembra opportuno tuttavia precisare, ai fini di una esatta e concreta valutazione della attività esplicata dall'Amministrazione nel periodo intercorrente tra l'emanazione delle direttive ed il 30 giugno 1962, che essa, nonostante le necessità e le difficoltà che si sono imposte per un così vasto intervento — ovviamente richiedente adeguamento di mezzi, di personale — non si è affatto esaurita con il compimento degli atti amministrativi.

Ciò vuol dire, in sostanza che alla stessa data, risultavano compiute, o in corso di avanzato espletamento, le preliminari istruttorie tecniche di numerose iniziative e quindi anche i connessi accertamenti di campagna, occorrenti per le successive determinazioni in sede finanziaria.

Ecco perchè i dati cui si è fatto cenno rappresentano soltanto una parte — seppure consistente — dell'impegnativo lavoro svolto, ma non già la sua interezza, potendosi affermare che, ove si vogliano considerare tutte le istruttorie tecniche compiute, ne risulterebbe una situazione molto più avanzata per quanto concerne la utilizzazione delle assegnazioni disposte.

### *L'applicazione nelle Regioni a statuto speciale*

Come è noto l'art. 40 della legge sul Piano, stabilisce che le disposizioni da questa recata siano applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale, cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente una quota degli stanziamenti.

In adempimento di tale precetto legislativo, fin dal gennaio scorso furono disposte — tenuto conto delle esistenti condizioni tecnico-economiche e sociali delle agricolture regionali, e preve consultazioni ed intese con gli organi direttivi regionali —, le assegnazioni dei fondi alle singole regioni a statuto speciale, e ne fu data comunicazione alle rispettive Presidenze.

Tuttavia, gli adempimenti amministrativi, per la materiale erogazione delle somme assegnate, non hanno potuto svolgersi con uguale rapidità. Infatti, taluni dubbi e non lievi perplessità si sono manifestati per la scelta della più corretta e idonea procedura da seguire per l'attribuzione delle somme stanziolate. Si è reso necessario chiarire, pregiudizialmente, la retta interpretazione dell'art. 40 in correlazione agli statuti speciali delle Regioni; e cioè se, in applicazione della norma, gli Enti stessi dovessero operare per effetto di delega amministrativa nella materia specifica — derivando la potestà d'agire dalla preesistente potestà esecutiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — ovvero in via del tutto autonoma,

in conformità dei propri statuti speciali e della autonomia da essi derivante in materia di agricoltura.

Dopo ponderata valutazione ed opportune intese con gli organi di controllo si è ritenuto adottare tale ultima soluzione. E' stato così possibile emanare i provvedimenti formali di assegnazione dei fondi, il cui iter amministrativo si è potuto concludere, nello scorso mese di agosto, con la registrazione alla Corte dei Conti. Le somme assegnate vengono poste a disposizione delle Regioni per mezzo di pagamento diretto (v. Tav. 2).

Pertanto i fondi assegnati entrano a far parte delle disponibilità finanziarie delle Regioni, da destinare agli interventi nel settore dell'agricoltura e dell'economia montana, in conformità delle norme della legge, nonché dei criteri quinquennali e delle direttive annuali di applicazione.

In tal senso, all'atto dell'assegnazione dei fondi, il Ministero ha ritenuto doveroso ed opportuno richiamare l'attenzione delle Presidenze regionali, le quali hanno dato assicurazione di aver emanato disposizione ai propri organi esecutivi per vincolare l'azione amministrativa all'osservanza delle predette prescrizioni normative.

Ciò fa ritenere che la ripartizione degli stanziamenti del piano di sviluppo tra Amministrazione dello Stato e Regioni a statuto speciale non comprometterà l'organicità di attuazione degli interventi in tutto il territorio nazionale, che è condizione essenziale per il successo dell'azione programmata.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si ripromette di promuovere una serie di incontri con i rappresentanti degli organi responsabili del settore agricolo delle singole Regioni a statuto speciale per gli opportuni scambi di conoscenze e di esperienza, in modo che l'esame dei risultati raggiunti nei primi cicli operativi, possa costituire utile orientamento per la futura azione e garantirne l'auspicata organicità, anche nei cicli successivi.

Pertanto, limitandosi i compiti del Ministero dell'agricoltura nei confronti delle Regioni autonome — nel rispetto dell'autonomia esecutiva regionale — all'assegnazione dei fondi ed alla definizione delle direttive di applicazione, la presente relazione non contempla gli interventi e le iniziative in applicazione della legge sul piano di sviluppo in atto in quei territori.

## GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTERAZIENDALI ED AZIENDALI

Nonostante che una politica delle strutture, nei suoi diversi aspetti, sia stata da lungo tempo ed in larga misura perseguita in Italia, la necessità di una sua più intensa e qualificata attuazione si è resa particolarmente evidente negli ultimi anni. Si tratta, in sostanza, di promuovere e facilitare un vero e proprio salto da assetti aziendali rispondenti a concezioni di produzione e di vita ormai sorpassate ad assetti nuovi, che soddisfino le pressanti esigenze insite in una sempre più vasta commercializzazione; e ciò richiede, invero, trasformazioni spesso assai incidenti. Si tratta inoltre di apprestare — là dove mancano e dove la loro presenza sia giudicata conveniente sul piano economico-sociale —, le opere a carattere pubblico o collettivo atte a superare le cause fisiche ostative della produzione ed a provvedere ai servizi civili essenziali.

### *La bonifica e l'irrigazione (art. 22)*

In vista dei tempi tecnici necessari per la programmazione e la progettazione delle opere pubbliche di irrigazione previste dall'art. 22 della legge sul piano (1), già nel luglio 1960 furono diramate istruzioni per la elaborazione di appositi programmi.

E' stato così possibile formulare, con l'ausilio oltre che delle altre amministrazioni anche degli enti concessionari, un programma quadriennale che prevede l'utilizzo delle disponibilità nel quadro anche degli interventi consentiti dalle dotazioni finanziarie previste da altre leggi per la bonifica e le aree depresse (2). Ciò per assicurare la necessaria organicità fra gli interventi direttamente attinenti la diffusione dell'esercizio irriguo e quelli intesi all'adattamento dell'ambiente fisico, o all'adeguamento dei servizi a un più intenso regime economico.

In particolare, il programma relativo alle opere irrigue di cui all'art. 22 è stato impostato destinando 35,2 miliardi per le opere pubbliche e 7,5 miliardi per le opere private con un supero di 2,7 miliardi rispetto agli stanziamenti, previsto nell'ambito delle quote che si potranno rendere disponibili per ribassi d'asta, o per la partecipazione finanziaria della proprietà alla realizzazione delle opere pubbliche.

Con l'avvenuta disponibilità dei fondi, questo programma è stato approvato assegnando dei 16 miliardi relativi ai primi due esercizi finanziari, 10 miliardi per la realizzazione di opere pubbliche e 6 miliardi per il finanziamento di opere private di miglioramento.

Per quanto attiene alle opere pubbliche gli impegni assunti al 30 giugno su 8,8 miliardi di assegnazioni — escluse le regioni autonome — riguardavano opere per un importo di 6,9 miliardi ed una spesa pubblica di 5,3 miliardi (Vedi tavola 33). Nel primo periodo di applicazione le progettazioni hanno mirato a consentire, ove possibile, la rapida adozione della pratica irrigua, col completamento delle opere la cui realizzazione era già iniziata con i finanziamenti della legge 1087, e con la concentrazione degli interventi secondo lotti capaci di autonomo funzionamento. Ciò anche in ottemperanza ai criteri fondamentali e alle direttive annuali. Le opere iniziate potranno consentire l'irrigazione di circa 30 mila ettari di terreno.

La programmazione e la ripartizione regionale tengono conto evidentemente dell'importanza relativa che l'irrigazione assume, o è destinata ad assumere, nelle varie regioni,

(1) L'articolo 22 stanziava 40 miliardi in ragione di 8 miliardi per esercizio per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le connesse opere pubbliche.

(2) Legge 30 luglio 1957, n. 667 e legge 29 luglio 1957, n. 635.

anche in vista della presenza di proprietà contadina e delle sue esigenze, nonché della necessità di completare, per quanto possibile, i programmi in corso (V. Tav. 34).

Così ad esempio gli interventi sono soprattutto concentrati nell'Emilia e nel Veneto in quanto in queste regioni sono più favorevoli le condizioni per un rapido e proficuo sviluppo dell'irrigazione. In tali territori operano fra l'altro numerosi efficienti Consorzi di bonifica che hanno in corso di esecuzione notevoli complessi irrigui già iniziati con le disponibilità della legge 1087. Essendo quindi già disposte le necessarie ulteriori progettazioni i lavori resi possibili dai nuovi stanziamenti sono quasi ovunque in corso di esecuzione.

Meno estesi sono gli interventi previsti nell'Italia Centrale ove sono scarse le risorse idriche e relativamente limitate le pianure adatte alla pratica irrigua, per le quali sono ancora spesso allo studio i problemi per la diffusione dell'irrigazione.

Nel Mezzogiorno, invece, non vi era l'esigenza di completare programmi già in corso da parte del Ministero, in quanto la legge 1087 non aveva ricevuto ivi pratica applicazione. Per i nuovi stanziamenti, quindi, in ossequio alle più recenti disposizioni, che riservano per il Mezzogiorno il 40% delle dotazioni, si è provveduto a predisporre nuovi programmi in stretto coordinamento con quelli della Cassa per il Mezzogiorno operando nelle zone in cui questo Ente non opera. Per alcuni complessi già al 30 giugno si era comunque posto mano alla realizzazione delle relative opere.

Per quanto poi attiene alle opere private di irrigazione (1) è stata stabilita, relativamente al biennio 1960-61 e 1961-62, un'assegnazione di 6 miliardi di lire. Ciò in quanto il graduale esaurirsi dei fondi della legge 1087 aveva impedito il finanziamento di numerose iniziative che già erano state programmate dagli agricoltori perchè sollecitate dalla realizzazione di opere pubbliche. Per cui molte pratiche di contributo relative erano state già istruite con riserva di finanziamento.

Allorchè quindi il Piano divenne operante, già esistevano pratiche in corso per un importo complessivo di spesa di circa 16 miliardi e una richiesta di contributi di 5,4 miliardi. Altre richieste sono successivamente pervenute portando così l'importo delle opere ad oltre 22 miliardi corrispondente ad un contributo di circa 7 miliardi.

Le assegnazioni sono state effettuate così come indicate nella seguente tabella:

TAB. 1

## OPERE PRIVATE DI IRRIGAZIONE - STANZIAMENTI

REGIONI	IMPORTI (milioni di lire)
Lombardia . . . . .	1.300
Veneto . . . . .	400
Emilia . . . . .	2.500
Liguria . . . . .	50
Abruzzi . . . . .	50
Lazio . . . . .	400
Competenza ministeriale . . .	4.700
Competenza ministeriale . . .	1.300
TOTALE . . . . .	6.000

(1) La sussidiabilità delle opere private si ha quando ricadono nei comprensori di bonifica appositamente delimitati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 novembre 1954, n. 1087; a tutt'oggi, quindi, non sono sussidiabili le iniziative ricadenti nei territori meridionali ed insulari in quanto la legge 1087 non ebbe ivi applicazione.

E' restata quindi a disposizione del Ministero la somma di lire 1.300 milioni necessaria per successive integrazioni agli organi regionali e per sussidiare opere di diretta competenza ministeriale.

Per larga parte delle assegnazioni già al 30 giugno risultavano adottati gli atti di impegno della spesa: nel Veneto ad esempio, gli impegni assunti — pari a 376 milioni di lire — riguardavano il 90% degli importi assegnati, ed in Emilia oltre il 50%. Delle somme impegnate, il 20% circa risulta destinato ad opere di carattere collettivo e del rimanente 80%, il 52% è stato attribuito a coltivatori diretti, il 36% alle altre piccole aziende, rimanendo infine il 12% per le iniziative di aziende di dimensioni maggiori.

Queste opere riguardano gli interventi privati di trasformazione fondiaria determinati dal passaggio dal regime asciutto al regime irriguo e abbracciano, oltre le opere di distribuzione irrigua vera e propria, tutte le altre di miglioramento atte ad una intensificazione della attività di produzione. Infatti, i contributi concessi consentono la diffusione della rete irrigua su quasi 2000 ha la sistemazione di oltre 2.600 ha. di terreno, nonché la realizzazione di numerose opere a carattere speciale; anche significativo è lo sviluppo dei fabbricati rurali e soprattutto dei relativi annessi.

Man mano che le opere pubbliche di nuova realizzazione nel Mezzogiorno susciteranno iniziative di trasformazione privata, le dotazioni dei futuri esercizi provvederanno a favorirle.

E' peraltro opportuno sottolineare che mentre le erogazioni per le opere pubbliche potranno avvenire secondo il ritmo degli stanziamenti di bilancio, gli impegni saranno in gran parte assunti nel periodo dal luglio 1962 al giugno 1963, data la necessità di attuare il programma quadriennale predisposto.

Nello stesso periodo verranno assunti gli impegni ed esauriti i fondi delle due leggi sulla bonifica e sulle aree depresse.

#### *I miglioramenti fondiari (artt. 8-9-10-11)*

Il piano di sviluppo destina ai miglioramenti fondiari cospicua parte dei finanziamenti; si collocano appunto, fra gli interventi in materia, gli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge i quali, tuttavia, non ne esauriscono l'operatività in tale settore, dal momento che sono anche previste consistenti utilizzazioni di spesa a favore di altri specifici interventi e di particolari zone territoriali (miglioramenti irrigui in zone di bonifica, miglioramenti per lo sviluppo della zootecnia e delle coltivazioni arboree, miglioramenti in territori montani).

Anche l'aspetto normativo è profondamente innovato dalle disposizioni della legge (1).

(1) Infatti l'articolo 8 — che stanziava annualmente, per la durata del quinquennio — 18 miliardi di lire per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario:

— eleva la misura massima del contributo, che era in virtù della precedente legislazione del 33 o del 38 per cento, questa ultima a favore dei territori ricadenti nel Mezzogiorno, nelle Isole, nella Venezia Giulia, Maremma Toscana e Lazio, rispettivamente al 38 ed al 43 per cento quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) investimenti in aziende ricadenti nelle zone collinari a rilevante depressione economica delimitate con decreto ministeriale;

b) opere di particolare onerosità o di notevole interesse sociale;

c) riattamento, ampliamento e completamento di fabbricati rurali.

Nelle predette ipotesi il limite del sussidio può raggiungere anche il 50 per cento qualora i miglioramenti siano promossi da coltivatori diretti o da cooperative agricole;

— prevede la concessione del contributo statale — nella misura del 50 per cento — per interventi intesi a migliorare le condizioni ricettive delle case di abitazione appartenenti a coltivatori diretti nei centri abitati, nonché premi — nella misura massima del 10 per cento — per modesti lavori pure intesi al miglioramento delle case rurali destinate ad abitazione di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni e lavoratori agricoli. Si tratta qui, evidentemente, di disposizioni a carattere eccezionale, dirette l'una a sovvenire talune situazioni ambientali nelle quali per ragioni storiche ed economiche l'insediamento nelle campagne non ha trovato condizioni favorevoli, l'altra a realizzare quei miglioramenti che consentano una più confacente sistemazione della famiglia coltivatrice attraverso la dotazione degli indispensabili servizi;

Nel primo periodo di applicazione gli interventi nel settore si sono attenuti ad alcuni generali criteri di preferenzialità a favore delle iniziative aziendali programmate dalle aziende a più modesto potenziale economico e delle iniziative interaziendali a carattere sociale, specie se ricadenti in territori collinari o se rivolte alla utilizzazione delle opere pubbliche di bonifica. Ciò fu stabilito dalle direttive annuali, che inoltre, allo scopo di evitare interventi disarticolati ed occasionali, indicarono anche in linea di massima le opere ritenute più indispensabili ed urgenti allo sviluppo di ciascuno dei territori omogenei individuati.

Infatti il problema dei miglioramenti fondiari è sì unitario nelle sue finalità d'assieme, — che si riassumono nella necessità di conferire all'azienda un assetto capace di accrescerne i redditi e di migliorare le condizioni di vita di coloro che in essa operano —, ma è anche problema differenziato ed articolato nelle sue concrete unità territoriali ed imprenditoriali. Da ciò la necessità che programmi e realizzazioni corrispondano alle specifiche esigenze ed alle prospettive di sviluppo delle singole aziende nei diversi ambienti.

Ne consegue che solo quando l'investimento proposto costituisca elemento per il coordinato sviluppo del territorio nel quale l'azienda ricade, secondo una precisa organicità in termini di tempo e di luogo, si ha la coincidenza fra interesse privato ed interesse generale e pertanto la convenienza di un intervento pubblico.

D'altra parte, i criteri fondamentali di applicazione avevano già posto precise condizioni per l'attuazione degli interventi stabilendo anche, fra l'altro:

— per i miglioramenti aziendali: il particolare interesse alla realizzazione di quelli aventi preminenti finalità sociali e di quelli determinanti più immediati riflessi produttivistici;

— per i miglioramenti interaziendali: la preferenza a quelli assunti da organismi qualificati che ne assicurino l'inquadramento in più ampi piani di intervento;

— per le case di abitazione per coltivatori diretti: la necessità di rispondenza della casa all'autonomia ed alle possibilità concrete di sviluppo dell'unità aziendale;

— aumenta, in genere, il regime contributivo per le opere a carattere sociale a servizio di più aziende portando inoltre a livelli particolarmente elevati se esse interessano una popolazione non inferiore a 100 abitanti. È evidente che naturale obiettivo di tale disposizione è il perseguimento di più idonee condizioni di operatività e di vita nelle situazioni e negli ambienti in cui sussistano le premesse e le condizioni più generali per l'esercizio agricolo, ma nelle quali la mancanza di servizi civili frequente tuttora nelle campagne, rappresenta elemento di remora all'affermarsi di una moderna società rurale.

Per quel che si riferisce ai concorsi sui mutui, mentre la precedente legislazione prevedeva la concessione di un contributo nella misura massima del 2,50 per cento nel pagamento degli interessi, l'articolo 9 del Piano — che per il quinquennio prevede un limite di impegno annuo di 500 milioni di lire — innova profondamente, stabilendo che lo Stato si faccia carico della differenza tra la rata di preammortamento e di ammortamento che il contraente avrebbe dovuto corrispondere all'Istituto mutuante al tasso normale — che fu determinato, con decreto interministeriale 4 settembre 1961 in applicazione dell'articolo 34 della legge nella misura del 7,30 e 7,10 per cento a seconda delle zone in cui ricade l'intervento — e quella calcolata al tasso agevolato, differenziato in relazione alle seguenti ipotesi oggettive e soggettive:

a) per opere ricadenti in territori classificati montani a termini della legge 25 luglio 1952, n. 991: 2,5 per cento, qualunque sia il tipo di azienda;

b) per opere ricadenti nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, della Venezia Giulia, Maremma Toscana e Lazio, nonché in territori collinari a rilevante depressione economica: 3 per cento, ridotto al 2,50 per cento ove si tratti di coltivatori diretti, piccoli proprietari ed enfiteuti;

c) per opere ricadenti nei rimanenti territori: 4 per cento, ridotto al 3,50 per cento ove si tratti di coltivatori diretti piccoli proprietari ed enfiteuti.

Con l'articolo 10, poi — che stanziava per il quinquennio 6 miliardi annui per la concessione a coltivatori diretti di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa, per la costruzione di nuovi fabbricati rurali destinati a loro abitazione — la legge configura una specifica ed autonoma nuova forma di intervento a favore di una determinata categoria di operatori agricoli allo scopo di realizzare una congiunta finalità sociale e produttivistica, inquadrando l'intervento stesso nella più generale disciplina dei miglioramenti fondiari realizzati dall'iniziativa privata con l'apporto finanziario dello Stato.

Infine con l'articolo 11 — che destina nel quinquennio 3 miliardi di lire annui alla concessione del sussidio statale per la costruzione di invasi artificiali intesi alla raccolta ed utilizzazione a scopo irriguo di acque meteoriche — il piano innalza, in determinati casi, la misura del contributo, in vista degli effetti che tali iniziative possono avere per la valorizzazione di vaste zone collinari e montane destinate, altrimenti, all'esercizio di una agricoltura a bassi e spesso aleatori redditi di lavoro e di capitale.

— per i laghetti artificiali: l'opportunità, soprattutto, di favorire le iniziative a carattere associativo.

Particolare rilievo hanno assunto anche alcune disposizioni amministrative che si rese necessario impartire allo scopo di garantire uniformità di interpretazione e di attuazione nelle innovazioni normative recate dalla legge.

Con ciò, sul piano procedurale, venne fra l'altro ad essere soddisfatta l'esigenza connessa al decentramento disposto dalla stessa legge, la quale — demandando agli Ispettorati agrari provinciali la competenza in materia di miglioramenti fondiari per importi di spesa non superiore a lire 10 milioni — investiva per la prima volta tali organi di compiti certamente impegnativi e comportanti una specifica qualificazione.

Sul piano delle modalità di applicazione degli incentivi, furono inoltre stabiliti in via generale gli elementi atti a configurare alcune ipotesi oggettive e soggettive recate dalla legge non collegate a precedenti norme, quali ad esempio: i criteri per il riconoscimento della particolare onerosità o del notevole interesse sociale delle opere; le condizioni per gli interventi relativi alle case per coltivatori diretti, con particolare riguardo a quelle nei centri abitati; i presupposti per la concessione dei particolari incentivi per la realizzazione delle opere di interesse collettivo, sia a carattere sociale (acquedotti rurali, elettrodotti e strade), sia a carattere più strettamente produttivistico (irrigazione).

Sebbene le assegnazioni abbiano riguardato due esercizi finanziari, le disponibilità si sono dimostrate inferiori alle esigenze rappresentate nelle diverse regioni, dalle richieste degli operatori agricoli.

Infatti — dedotti gli stanziamenti a favore delle regioni autonome — sui 29,2 miliardi assegnati per l'art. 8, in grado di provocare investimenti globali per circa 65,5 miliardi, risultavano presentate, al 30 giugno, 46.369 domande per un investimento complessivo pari a 160 miliardi circa.

Sugli 877 milioni disponibili in base all'art. 9 — dedotte sempre le quote assegnate alle regioni autonome —, in grado di provocare investimenti assistiti da concorso statale (nella misura prevista dal Piano e di quella del 2,50% già contemplata dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760) per circa 35 miliardi, erano state presentate, sempre alla data del 30 giugno, 5.692 domande per un importo di opere pari a circa 70 miliardi.

Sui 9,7 miliardi assegnati in base all'art. 10, per la concessione di contributi per le case di coltivatori diretti, — in grado di provocare investimenti pari a circa 21 miliardi — risultavano presentate 7.004 domande per una spesa totale di oltre 32 miliardi.

Infine sempre al 30 giugno erano state presentate — escluse le regioni autonome — 1963 domande per un importo di 9.030 milioni intese ad ottenere i contributi per la costruzione di laghetti artificiali e connessi impianti irrigui previsti dall'art. 11; vale a dire che, essendo le disponibilità del Piano di sviluppo in grado di provocare investimenti per 7 miliardi, anche in questo specifico settore, gli importi delle opere programmate superavano, nel complesso, le possibilità di intervento le quali peraltro possono essere integrate con gli stanziamenti normali di bilancio (1).

Riepilogando come risulta dalla tabella seguente l'importo totale delle richieste è stato poco più di due volte rispetto alle disponibilità.

L'afflusso delle domande è stato in genere particolarmente rilevante nelle regioni centro-settentrionali; ciò soprattutto per l'art. 8, sul quale la spesa preventivata in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha superato di 3 e anche 4 volte le possibilità di intervento; anche notevoli sono state le richieste in Campania (V. Tav. 4).

D'altro lato nelle regioni meridionali opera nello stesso settore e su superfici più o meno ampie, la Cassa per il Mezzogiorno, ed inoltre in Calabria agevolazioni particolari favorevoli sono previste dalla legge speciale (1).

(1) Legge 26 luglio 1956, n. 862.

(1) Legge 26 novembre 1955, n. 1177.



## MIGLIORAMENTI FONDIARI

(Importi in milioni di lire)

ART.	ASSEGNAZIONI (1)	INVESTIMENTI PROVOACBILI	DOMANDE PRESENTATE		DECRETI DI IMPEGNO O NULLAOSTA CONCESSI	
			N.	Spesa preventivata L.	N.	Spesa ammessa L.
	L.	L.				
8 . . .	29.200	65.500	46.369	159.851	11.074	29.199
9 . . .	877	34.800	5.692	70.348	2.479	26.314
10 . . .	9.700	21.400	7.004	32.258	1.775	6.570
11 . . .	4.780	9.200	1.287	11.012	613	2.922
TOTALE .	44.557	130.900	60.352	273.469	15.941	65.005
Indici .		100,0		208,9		49,7

(1) Escluse le regioni autonome.

Questa diversità di comportamento, infatti, si attenua con l'art. 9 anche perchè la Cassa non interviene nel settore creditizio (V. Tav. 7).

Le richieste sull'art. 10 riguardanti abitazioni per coltivatori diretti sono state più numerose, oltre che nell'Emilia, nel Veneto e nel Piemonte, anche nelle Marche ed in Umbria fra le regioni centrali ed in Basilicata e negli Abruzzi fra quelle meridionali (V. Tav. 9); vale a dire nelle regioni in cui più diffusa o in fase di più accentuata diffusione è la proprietà coltivatrice.

Infine per l'art. 11 più numerose sono state le richieste presentate in Emilia, Toscana, Marche, Abruzzi e Molise ambienti in cui la irrigazione mediante laghetti collinari trova, in genere, condizioni più favorevoli (V. Tav. 11).

E' noto come gli investimenti nel campo dei miglioramenti fondiari richiedano notevoli tempi tecnici soprattutto nella fase che ne precede l'esecuzione, dovendosi, in via generale, accertare la rispondenza tecnica ed economica delle opere progettate alle esigenze delle aziende e dei comprensori e, nella specifica attuazione del Piano di sviluppo, il loro adeguamento ai criteri ed alle direttive prefissati, anche per consentire una valutazione comparativa sul piano delle priorità. Sotto l'aspetto procedurale, poi, l'intervento statale è subordinato allo svolgimento di specifici adempimenti previsti dalla legge e, per le operazioni di mutuo in particolare, alle determinazioni che gli Istituti di Credito assumono sulla base di separate istruttorie.

Nonostante ciò, come la tabella n. 2 ha messo in evidenza circa il 50% delle disponibilità risultavano al 30 giugno già impegnate anche se, nel settore del credito, l'esecuzione dei provvedimenti formali di impegno potrà aver luogo successivamente alla stipula dei contratti di mutuo.

Nel complesso, erano state favorevolmente istruite 15.941 domande, riguardanti iniziative di miglioramento fondiario, relative ad investimenti per oltre 65 miliardi. In particolare sull'art. 8 risultavano accolte 11.074 domande per un importo complessivo di investimenti pari a 29 miliardi di lire circa, riguardanti, il 44,2 per cento delle disponibilità; con una incidenza dell'80% in Umbria, del 60% in Emilia, del 57% in Toscana. Sull'art. 9

erano state accolte 2.479 domande, per un importo complessivo di 26,3 miliardi, soddisfacendo in tal modo per circa il 70% le possibilità operative; notevoli in tale settore sono state le autorizzazioni rilasciate a valere sulle disponibilità e nella competenza ministeriale che in cospicua misura hanno riguardato impianti cooperativi. Sull'art. 10 i provvedimenti di concessione, impegnavano poi nel complesso il 31,2% delle assegnazioni; nelle Marche giungevano al 72,8% e nell'Emilia al 57%.

Merita, inoltre, d'essere posto in rilievo come sia stata pienamente osservata la disposizione dettata dalle direttive annuali di dare preferenza, nella concessione dei contributi in conto capitale, alle aziende di più modesto potenziale economico, con particolare riguardo alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 della legge, nonché alla esecuzione o miglioramento dei servizi di prevalente carattere sociale. Le tavole 5, 8 e 12 dimostrano la rispondenza a tale indirizzo pur nella diversificazione delle singole realtà regionali, mentre i dati complessivi nazionali si riassumono come segue:

TAB. 3

## MIGLIORAMENTI FONDIARI: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE DI AZIENDE (1)

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI AZIENDE	ART. 8				ART. 9			
	Decreti n.	Contributi L.	%	%	Nulla osta n.	Spesa ammessa L.	%	%
Coltivatori diretti . . .	7.700	5.775	66,8	—	813	2.500	15,7	—
Piccole aziende . . . .	2.140	1.924	22,3	—	588	2.818	17,6	—
Medie aziende . . . . .	505	736	8,6	—	619	5.960	37,4	—
Grandi aziende . . . . .	99	204	2,3	—	267	4.681	29,3	—
Totale singole aziende . .	10.444	8.639	100,0	66,9	2.287	15.959	100,0	60,6
Pluralità di aziende . . .	630	4.267	—	33,1	192	10.355	—	39,4
IN COMPLESSO . . . . .	11.074	12.906	—	100,0	2.479	26.314	—	100,0

CATEGORIE DI AZIENDE	ART. 10				ART. 11			
	Decreti n.	Contributi L.	%	%	Decreti n.	Contributi L.	%	%
Coltivatori diretti . . .	1.775	6.570	100,0	—	96	118	9,0	—
Piccole aziende . . . . .	—	—	—	—	266	422	32,1	—
Medie aziende . . . . .	—	—	—	—	156	491	37,3	—
Grandi aziende . . . . .	—	—	—	—	67	284	21,6	—
Totale singole aziende . .	1.775	6.570	100,0	100,0	585	1.315	100,0	88,4
Pluralità di aziende . . .	—	—	—	—	28	172	—	11,6
IN COMPLESSO . . . . .	1.775	6.570	—	100,0	613	1.487	—	100,0

(1) Mentre per gli articoli 8, 10 e 11 vengono esposti i contributi concessi per l'articolo 9, trattandosi di concorsi sul pagamento degli interessi viene esposta la spesa ammessa.

Sicchè il 33,1% dell'intera somma impegnata sull'articolo 8 riguarda opere interaziendali promosse da Enti, Consorzi, Cooperative, e da altre forme associative, mentre — con riguardo al totale impegno assunto per miglioramenti concernenti singoli complessi aziendali — il 66,8% dei contributi ha interessato i coltivatori diretti, il 22,3% le piccole aziende ed il restante 10,9% le medie e le grandi aziende.

D'altro lato è noto che i benefici previsti dall'articolo 10, per espressa norma legislativa, sono stati esclusivamente destinati ai coltivatori diretti.

Per quanto riguarda l'art. 11 il particolare incentivo previsto dalla legge a favore delle aziende contadine, per iniziative collettive, non ha, invero, potuto spiegare interamente la sua efficacia essendo la loro realizzazione condizionata alla costituzione di forme associative che non sempre, specie in taluni ambienti, trovano condizioni favorevoli per sorgere ed affermarsi. Tuttavia, le notizie in possesso e la diretta azione svolta in questo campo dal Ministero, fanno ritenere che in prosieguo di tempo possano essere gradualmente superate quelle difficoltà iniziali di cui si è fatto cenno.

La situazione si pone in termini alquanto diversi per il credito di miglioramento non già per assenza, anche in questo settore specifico, di un indirizzo generale dell'Amministrazione rivolto a sostenere soprattutto le modeste intraprese, ma per le note difficoltà insite nella possibilità da parte dei piccoli operatori di offrire sufficienti garanzie, ancorchè le più consistenti remore siano state rimosse, o quanto meno attenuate, mediante la particolare strutturazione prevista dall'articolo 36 della legge. D'altro canto, ha trovato conferma la preferenza delle piccole imprese verso la forma di contributo in conto capitale. E', comunque, degna di nota la circostanza che il 39,4% dei finanziamenti, per i quali sono stati emessi i prescritti nulla osta, attengano ad iniziative di particolare interesse economico-sociale a larga base associativa e precipuamente impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli le cui autorizzazioni ai fini della concessione dei mutui vennero emesse antecedentemente alla programmazione pur essendo stata per essi accertata la rispondenza alle direttive del Piano. Così non è privo di significato il fatto che — con riferimento ad iniziative di esclusivo interesse aziendale — il 33,3% dei finanziamenti autorizzati abbia interessato coltivatori diretti e piccole aziende.

Una chiara indicazione delle tendenze di rinnovamento ed adeguamento strutturale in atto nelle campagne, insieme con una valutazione dell'opera di orientamento svolta dall'Amministrazione in rapporto alle indicazioni fornite dalle direttive, in genere e nei loro dettagli territoriali, sono consentite da un'analisi degli investimenti in corso.

Particolare intensità di realizzazioni si riscontra negli impianti zootecnici e negli annessi rustici che, da soli, per l'art. 8 determinano il 40% circa degli investimenti; se si tiene conto che gli investimenti per case di abitazione contemplano il 25% della spesa prevista sullo stesso articolo viene dimostrata la tendenza al miglioramento in senso prevalentemente zootecnico delle aziende. Tendenza che appare del resto anche particolarmente viva presso le imprese familiari le quali dotano in larga misura le case coloniche di nuova realizzazione di attrezzature ed impianti.

Anche notevole — in quanto aggiunta agli specifici stanziamenti previsti dall'art. 22 — è la spinta alla discussione dell'irrigazione aziendale. Con le somme impegnate, è prevista infatti l'irrigazione di circa 15 mila ettari di terreno, dei quali tuttavia oltre 9 mila potranno essere irrigati mediante acque meteoriche raccolte in invasi, previsti dall'art. 11.

Nel settore delle opere a carattere collettivo, acquedotti, elettrodotti e strade, vanno considerati, oltre che nel loro numero — imponente, avuto riguardo alle difficoltà di tali iniziative — ai benefici di cui già prossimamente potranno avvantaggiarsi consistenti nuclei rurali. La latitudine di questi interventi verrebbe poi ampliata se venissero considerati quelli previsti sull'art. 9, che tuttavia qui — per le ragioni di cui si è fatto cenno — non si riportano.

Pur ricadendo queste iniziative a carattere collettivo in pressochè tutte le regioni (V. Tav. 6) esse risultano assunte con particolare frequenza in Emilia, Toscana, Marche ed Umbria e, fra le regioni meridionali, in Campania; tendenza questa da un lato orientata

in vista delle consistenze di tali impianti nelle diverse zone, dall'altra, influenzata dall'ancora scarsa suscettività del contesto sociale a tale tipi di realizzazioni associate.

TAB. 4

## MIGLIORAMENTI FONDIARI: RIPARTIZIONE PER TIPI DI OPERE

(Importi in milioni di lire)

O P E R E	ART. 8			ART. 10			ART. 11		
	Quantità	Spesa ammessa		Quantità	Spesa ammessa		Quantità	Spesa ammessa	
		Importi L.	%		Importi L.	%		Importi L.	%
Case abitazione . . . n.	4.831	7.476,1	25,6	1.770	4.204,7	64,0	—	—	—
Strutture zootecni- che ed annessi . . »	24.460	11.650,5	39,9	5.313	2.123,3	32,3	—	—	—
Provviste acqua . . . »	1.782	558,9	1,9	—	—	—	—	—	—
Sistem. terreni . . . »	3.314	392,7	1,3	—	—	—	—	—	—
Impianti irrigui:									
da invasi . . . . ha	—	—	—	—	—	—	9.087	2.922,0	100,0
altri impianti . . . »	6.270	1.275,4	4,4	—	—	—	—	—	—
Acquedotti rurali . . n.	288	2.466,6	8,4	—	—	—	—	—	—
Elettrodotti . . . . Km.	831	1.372,0	4,7	—	—	—	—	—	—
Strade:									
nuove . . . . . »	472	2.111,1	7,2	—	—	—	—	—	—
da riattare . . . . »	225	—	—	—	—	—	—	—	—
Miglioramenti vari, spese generali, ecc. . . . .	—	1.915,7	6,6	—	241,8	3,7	—	—	—
TOTALE . . . . .	—	29.199,0	100,0	—	6.569,8	100,0	—	2.922,0	100,0

Non sono qui riportati gli interventi previsti sull'articolo 9, essendo i relativi dati riferiti ad atti non formali, per le particolari procedure che ad esso si applicano.

Come già si è messo in evidenza, il particolare concentrarsi di impianti irrigui collettivi in alcune regioni (V. Tav. 13) è influenzato in misura notevole dalle condizioni ambientali, mentre infine la tendenza al riassetto degli impianti aziendali è uniformemente viva sia specificamente nelle imprese familiari (V. Tav. 10), sia in genere in tutte le imprese nelle diverse regioni e con particolare evidenza in Emilia.

Si tratta di alcune prime indicazioni, non prive di valore, ma che potranno apparire con più manifesta chiarezza col progredire dell'attuazione del Piano nelle sue diverse fasi.

L'intervento dello Stato per la soluzione dei problemi di base dell'agricoltura montana fu iniziato con la legge per la montagna (1), ma abbisognava ormai di una nuova più aggiornata impostazione programmatica riferita alle nuove realtà verificatesi ed alle nuove

(1) Legge 25 luglio 1952, n. 991.

tendenze in atto. Si poneva, cioè, ormai, la necessità di un programma organico che, partendo dalle premesse di difesa idrologica e di bonifica montana, si allargasse nella unione di colture, di allevamenti e di boschi, secondo la tendenza naturale dei terreni avendo riguardo, tuttavia, ai problemi ed alle possibilità dei singoli territori.

In questo quadro va riguardato l'intervento previsto dal Piano quinquennale a favore dell'economia montana, sia nel settore delle bonifiche (2) che in quello dei miglioramenti fondiari (3).

Tali provvidenze interessano le popolazioni di 3.822 comuni censuari classificati montani, per una superficie di oltre 15 milioni di ettari. Nell'ambito di questi territori, risultano classificati 102 comprensori di bonifica, interessanti una superficie di oltre 7 milioni 500 mila ettari, ove svolgono la loro attività 79 consorzi.

Per le opere di bonifica montana, i programmi di intervento, formulati dagli uffici forestali, d'intesa con i consorzi e gli altri enti pubblici interessati, hanno rispettato specifici criteri di priorità, sindacati del resto dalle direttive annuali, a favore:

— del completamento delle opere pubbliche già iniziate con i fondi della legge sulla montagna;

— dell'attuazione di organici e funzionali complessi di opere di difesa e conservazione del suolo, con specifico riguardo alle sistemazioni idraulico-forestali ed al rimboschimento di terreni a vocazione forestale, resisi disponibili anche per effetto dell'esodo;

— del miglioramento dei pascoli montani;

— della realizzazione di lotti autonomi di opere infrastrutturali a carattere civile; riservando una aliquota non inferiore al 20% delle assegnazioni alle opere di difesa e di conservazione del suolo e a quelle di miglioramento dei pascoli montani.

Gli interventi attuati nei 102 comprensori con 8,1 miliardi riferiti a due esercizi finanziari disponibili —, esclusi gli stanziamenti a favore delle regioni autonome — possono nel complesso così riassumersi:

TAB. 5

## OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA MONTANA

(Importi in milioni di lire)

NATURA DEGLI INTERVENTI	QUANTITÀ	SPESA			
		Per comple- tamenti L.	Per nuovi interventi L.	In complesso	
				L.	%
Sistemazioni idraulico-forestali agrarie-pascolive . . . . . ha.	5.543	129	1 645	1.774	21,9
Opere di miglioramento dei pascoli montani . . . . . »	915	18	165	183	2,3
Impianti irrigui . . . . . »	907	83	240	323	4,0
Viabilità: di servizio . . . . . Km.	153	584	950	1.534	18,9
di bonifica . . . . . »	269	1 355	1.879	3.234	39,9
Acquedotti . . . . . l/sec	162	123	608	731	9,0
Elettrodotti . . . . . Km.	29	43	254	297	3,6
Teleferiche . . . . . »	5	—	29	29	0,4
TOTALE . . . . .	—	2.335	5.770	8.105	100,0

(2) L'articolo 23 della legge stanza, per il quinquennio 25 miliardi in ragione di 5 miliardi annui per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

(3) L'articolo 13 della legge stanza per il quinquennio 40 miliardi di lire in ragione di lire 8 miliardi annui per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Nella utilizzazione delle disponibilità, il completamento di opere già iniziate con i fondi della legge sulla montagna reso necessario per rendere efficienti i relativi complessi, assorbe quindi il 29% circa della intera assegnazione.

Le opere di sistemazione idraulico-forestale ed agraria ed i miglioramenti dei pascoli montani, col 24% circa della spesa, interessano una superficie complessiva di ha. 6.458. Tale estensione può ritenersi modesta in relazione all'entità del dissesto idrogeologico; tuttavia nello specifico settore già si provvede su più larga scala con altri finanziamenti.

Le nuove opere d'irrigazione, che rappresentano per i territori montani un fattore di primaria importanza, interessano una superficie di ha 907 soprattutto con gli impianti a pioggia, in vista della particolare conformazione dei terreni da irrigare.

Nel settore della viabilità — che assorbe l'aliquota più alta delle disponibilità (59%) — va sottolineato il notevole sviluppo stradale (km. 422) che si va conseguendo.

Tra gli altri interventi assumono particolare rilievo soprattutto quelli con finalità sociali, di cui già prossimamente potranno beneficiare numerosi centri rurali. Così sono stati programmati acquedotti rurali per un approvvigionamento idrico complessivo di 162 l/sec. ed elettrodotti ad uso agricolo per uno sviluppo di km. 29.

Naturalmente la diversità delle condizioni fisiche, sociali ed economiche dei singoli comprensori ha determinato, nelle regioni in cui questi ricadono, un accentuarsi dell'uno o dell'altro tipo di iniziative e, quindi, una diversa incidenza sulle relative opere (V. Tav. n. 35). Queste risultano comunque aderenti alle prospettive di sviluppo indicate nelle direttive annuali per i territori di montagna delle varie regioni.

Per quanto attiene alle opere di miglioramento fondiario in montagna, sono state favorite quelle riguardanti la riconversione zootecnica anche mediante la trasformazione delle aziende agricole verso organizzazioni economiche e tecniche più idonee, quelle miranti alla diffusione ed al miglioramento del patrimonio boschivo ed infine quelle a carattere collettivo intese al miglioramento dei servizi civili nelle zone più bisognose.

Lungo queste linee gli organi forestali hanno svolto un'intensa attività, promuovendo ed indirizzando le iniziative di competenza privata in base ad un locale coordinamento programmatico. La necessità di tali indirizzi, del resto, ribaditi dai criteri fondamentali e dalle direttive annuali, appare evidente ove si ponga mente alla situazione attuale degli ambienti montani ed alle loro tendenze evolutive.

Anche per i miglioramenti fondiari in montagna si verifica il già visto equilibrio fra disponibilità e richieste d'intervento. Infatti, di fronte ad assegnazioni — esclusi gli stanziamenti per le regioni autonome e per i diversi tipi d'intervento di competenza diretta degli organi centrali — di 10,6 miliardi di lire circa, risultavano presentate al 30 giugno domande per un importo pari a 66,6 miliardi (V. Tav. 14). I più notevoli squilibri fra disponibilità e domande si sono verificati in Emilia, Piemonte, Liguria, Lombardia e in Toscana, e cioè in genere, nelle provincie dell'Appennino centro-settentrionale. Fra le regioni meridionali, consistente è il numero di domande presentate in Campania ed in Basilicata.

La maggior parte delle domande di contributo riguarda la categoria dei coltivatori diretti i cui investimenti sono valutabili, sia per opere singole che per opere a carattere collettivo, sui 25 miliardi di lire.

I decreti di impegno complessivamente emessi, dagli organi centrali e da quelli periferici alla stessa data riguardano 7.462 pratiche, per investimenti pari a 14,8 miliardi, e soddisfacendo così il 66,8% delle disponibilità operative aperte dalle disponibilità dei due esercizi.

Il rapporto fra impegni e disponibilità assume valori diversi nelle varie regioni: da un massimo del 95% per il Piemonte con quote superiori all'80% per Liguria, Veneto, Friuli, Emilia e la Campania, e per valori che oscillano intorno al 50-60% per altre regioni.

Anche per i miglioramenti nelle zone montane le esigenze delle aziende di più modesto potenziale economico sono state tenute in particolare evidenza.

Infatti gli impegni assunti per iniziative di interesse comune a più fondi, che si riferiscono ovviamente in larga misura ad aziende di coltivatori diretti, riguardano il 56,3%

del totale; della parte rimanente, il 75,6% è stato destinato ad aziende di coltivatori diretti, l'11,8% a piccole aziende, ed infine il 12,6% ad altre aziende.

Tali percentuali medie si mantengono pressochè costanti in tutte le regioni; talune eccezioni rispecchiano particolari condizioni locali. In Puglia, ad esempio, la maggior parte degli impegni è stata assunta per finanziare opere singole di iniziativa di coltivatori diretti; nel Veneto, per contro, opere collettive; in Umbria, in cui nelle zone montane sono in numero relativamente scarso le aziende coltivatrici dirette, un notevole impulso hanno assunto invece le iniziative riguardanti opere collettive, nonchè altre assunte principalmente da medie aziende (V. Tav. 15).

Le iniziative aziendali rivolte allo sviluppo ed al miglioramento della zootecnia e le opere interaziendali hanno avuto nel complesso un particolare impulso; alquanto più lentamente invece si sono sviluppate le iniziative che prevedevano radicali trasformazioni di aziende agricole in aziende agro-pastorali, silvo-pastorali o silvane.

A stretto rigore si può piuttosto parlare di estese trasformazioni ad accentuato indirizzo zootecnico nelle aziende agricole, soprattutto piccole, in quanto nella grande maggioranza delle proprietà contadine si è esteso il prato e di conseguenza è aumentato il carico di bestiame.

Qualche lodevole iniziativa, in tema di conversioni su base societaria, si è sviluppata a cura di piccoli agricoltori, che in diverse versioni hanno tentato la conduzione unita. Esse sono state opportunamente incoraggiate in quanto potranno fornire elementi per orientare una più intensa azione futura.

Le opere realizzate o in corso di realizzazione, sulla base degli impegni assunti, risultano le seguenti:

TAB. 6

## MIGLIORAMENTI FONDIARI IN MONTAGNA: RIPARTIZIONE PER TIPI DI OPERE

(Importi in milioni di lire)

OPERE	QUANTITÀ	SPESA AMMESSA L.	%
Fabbricati rurali e annessi . . . . . N.	26.621	5.966,5	40,4
Impianti attrezzature varie . . . . . »	333	198,4	1,3
Miglioramenti pascoli. . . . . Ha	3.182	180,4	1,2
Irrigazione . . . . . »	2.232	325,1	2,2
Viabilità . . . . . Km.	849	2.852,1	19,3
Acquedotti rurali . . . . . N.	674	2.384,2	16,1
Elettrodotti . . . . . Km.	498	656,3	4,5
Sistemazioni idrauliche-agrarie . . . . . Ha	1.636	227,8	1,5
Rimboschimenti . . . . . »	2.104	450,2	3,0
Acquisti (bestiame, sementi, concimi) . . . . .	—	579,5	4,0
Studi e ricerche piani economici (articoli 4-5, legge 991) .	—	953,0	6,5
TOTALE . . . . .	—	14.773,5	100,0

La categoria di opere di gran lunga più frequente è quella dei fabbricati rurali, che ha assorbito il 40% dell'intera somma impegnata. Si tratta di costruzioni destinate non solo ad abitazioni, ma anche, e più direttamente, per l'esercizio della agricoltura e della zootecnia.

L'intensa azione a favore del miglioramento e dello sviluppo zootecnico è documentata anche dalla concessione di contributi, per circa L. 135 milioni, per l'acquisto di oltre 3.400 capi di bestiame selezionato, per la quasi totalità a favore delle aziende contadine che intendono sostituire il bestiame indigeno, con capi di razze più pregiate.

Il miglioramento zootecnico è andato di pari passo — specie nelle zone zootecnicamente meno evolute — con le iniziative intese al miglioramento dei pascoli ed alla costituzione di prati artificiali su terreni precedentemente destinati alla cerealicoltura. In questo specifico settore il Piano è stato validamente affiancato da analoghe iniziative sussidiate in base all'art. 3 della legge per la montagna.

Una parte considerevole della spesa è stata destinata anche alla costruzione di strade poderali ed interpoderali (19,3%) di acquedotti rurali (16,1%) e di elettrodotti ad uso agricolo (4,5%), tenendo conto della necessità di tali servizi nelle zone in cui le iniziative programmate ricadono. Naturalmente nel complesso dei contributi concessi quelli relativi a tali interventi — essendo superiore il livello di contribuzione — comportano percentuali maggiori.

L'azione svolta nel campo dei rimboschimenti volontari ha interessato una superficie di circa 2.000 ha. di terreno per un importo di 450 milioni di lire; essa è tuttavia strettamente legata all'elevato costo delle opere.

Nel quadro dell'azione a favore dei territori montani un posto di rilievo va altresì riservato agli interventi ed alle relative spese attuate in base agli articoli 4 e 5 della legge 991.

Per essi al 30 giugno era impegnata la somma di 730 milioni sull'ammontare complessivo di 1.500 milioni. Di tale somma 400 milioni riguardavano i contributi disposti per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali di n. 34 Aziende Speciali interessanti una superficie di ha 350.000 circa. Viene così assicurato il più idoneo funzionamento a specifici Enti locali appositamente costituiti per l'attuazione di forme razionali di sfruttamento della proprietà terriera, in armonia alle disposizioni contenute nell'art. 6 delle direttive annuali.

Allo stesso fine sono rivolti i 67 milioni di contributi concessi ai Comuni per la compilazione dei piani economici per la migliore utilizzazione dei beni silvo-agro-pastorali di loro proprietà.

Importanza notevole assume anche il finanziamento di 232 milioni disposto per la compilazione di 24 piani generali di bonifica montana, allo scopo di assicurare la coordinata esecuzione delle opere pubbliche di competenza statale e delle opere di competenza privata. La compilazione di detti Piani è stata integrata da quella di n. 12 catasti consortili, che costituiscono il necessario presupposto per un più approfondito studio sul grado di frammentazione e di dispersione della proprietà e per la redazione dei successivi piani di riordinamento fondiario.

Altri 31 milioni infine sono stati destinati alla ricerca di acque utilizzabili a scopo irriguo e potabile.



## GLI INTERVENTI A FAVORE DEI CAPITALI DI DOTAZIONE E DI ESERCIZIO

Come si è messo in evidenza, un apporto crescente al processo produttivo, ed una funzione sempre maggiore nell'economia dell'azienda agricola, vanno assumendo i capitali di dotazione e di esercizio. Ad essi ed al loro oculato impiego sono legati la riduzione dei costi, l'aumento della produttività, le stesse riconversioni culturali: gli obiettivi, cioè, di una organizzazione aziendale modernamente concepita ed intesa al mercato.

Avuto riguardo, tuttavia, alla scarsa incidenza che, in Italia, il capitale agrario ha sul capitale complessivo dell'agricoltura ed alle distanze dei relativi rapporti da quelli giudicati ottimali, si giustifica un deciso ed opportunamente diversificato intervento dello Stato in tale settore. In tal senso la legge sul Piano di sviluppo introduce nuovi, differenziati strumenti di intervento, intesi a facilitare alcuni, direttamente, gli acquisti di dotazioni aziendali — bestiame, macchine — altri l'accesso al credito di esercizio onde consentire agli agricoltori le disponibilità necessarie per procedere agli indispensabili acquisti annuali di mezzi di produzione.

### *La meccanizzazione (art. 18).*

Certamente lusinghiero, come si è visto, è stato negli anni recenti lo sviluppo della meccanizzazione nel nostro Paese. Ad esso ha notevolmente contribuito l'applicazione del fondo di rotazione (1); nel decennio 1952-62, infatti, sono stati concessi per l'acquisto di macchine prestati ad ammortamento quinquennale ed al tasso del 3% per circa 156 miliardi. Il 40% delle trattrici immatricolate è stato acquistato con capitali anticipati sulle disponibilità di esso.

Con i contributi in conto capitale recati dall'articolo 18 della legge del Piano di sviluppo (2) sono stati realizzati i presupposti economici per una più intensa ed idonea diffusione delle macchine.

Con essi, come fu precisato dai criteri e dalle direttive di applicazione, le aziende possono provvedere all'acquisto di macchine nuove e delle relative attrezzature, non soltanto per i normali lavori che attengono il ciclo produttivo delle singole colture, ma anche per quelli riguardanti le sistemazioni e le lavorazioni profonde dei terreni, la difesa fito-sanitaria e l'esercizio delle attività zootecnica e irrigua. Beninteso gli acquisti, secondo le direttive, debbono determinare un evidente miglioramento dell'organizzazione aziendale e quindi l'incremento della produttività.

(1) Legge 25 luglio 1952, n. 949.

(2) L'articolo 18 prevede due distinte autorizzazioni di spesa quinquennale, di cui:

— la prima, per 20 miliardi di lire in ragione di quattro miliardi annui, riservata alla concessione di contributi fino ad un massimo del 25 per cento — elevabile al 35 per cento quando le macchine siano acquistate per aziende ricadenti nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, della Venezia Giulia, Maremma Toscana e Lazio o nei territori classificati montani — in favore di coltivatori diretti, di mezzadri e coloni, di titolari di piccole aziende agricole, singoli od associati e di cooperative agricole;

— La seconda, per 4.250 milioni di lire in ragione di 850 milioni annui, riservata alla concessione di contributi fino al 10 per cento in favore d'imprenditori agricoli appartenenti a categorie diverse da quelle anzidette;

— e concede anche la possibilità di usufruire del contributo in conto capitale agli operatori che ottengono il prestito ai sensi della legge 949, riducendo peraltro il contributo stesso di una aliquota pari al valore attualizzato — al tasso legale — corrispondente alla differenza tra le rate di ammortamento del prestito, calcolate al tasso del 7 per cento, e quelle dovute dal prestatario, calcolate al tasso del 3 per cento.

Pertanto gli interventi nel corso dell'anno sono stati orientati nel senso di assicurare l'opportuna commisurazione delle macchine alle caratteristiche ambientali ed alle dimensioni e ordinamenti produttivi dell'azienda; ciò anche per evitare che acquisti errati determinassero all'azienda un danno anziché un beneficio.

Sulle disponibilità di spesa a favore delle aziende piccole e associate, pari — escluse le assegnazioni alle regioni autonome — a 6,5 miliardi di lire ed in grado di provocare acquisti per circa 27 miliardi, erano state presentate al 30 giugno 77.035 domande per una spesa complessiva di 66,5 miliardi. Numerose sono state, in particolare, le domande presentate in Piemonte, in Emilia, nel Veneto e, fra le regioni meridionali, nella Puglia (V. Tav. 26).

Meno accentuata invece è stata la domanda di contributo da parte delle medie e grandi aziende. Nel complesso sui 1,4 miliardi di disponibilità — escluse le Regioni autonome — in grado di provocare acquisti per 15,2 miliardi circa, erano state avanzate al 30 giugno 3.134 domande per una spesa globale di 6,7 miliardi. Tra le regioni in cui maggiormente si è manifestata l'iniziativa degli agricoltori in questo settore, e per tali tipi di aziende, va ancora citata la Puglia (V. Tav. 27).

Nel rispetto delle disposizioni normative che regolano gli interventi relativi alla concessione di questi benefici, risultavano assistiti al 30 giugno, 5.728 acquisti per un volume di investimenti pari a 4,1 miliardi ed ai quali corrispondevano contributi già erogati per 914 milioni; di essi, il 97% riguarda coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni e cooperative agricole ed il residuo 3% medie e grandi aziende (V. Tav. 28).

E' da notare che l'80% della contribuzione statale ha interessato acquisti effettuati con i soli benefici di cui all'art. 18, mentre il restante 20% ha fruito anche di prestiti al 3%, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, in osservanza al disposto previsto nel penultimo comma dell'art. 18.

L'intervento ha soprattutto riguardato le trattrici e le macchine operatrici semoventi le quali, nell'insieme, rappresentano il 67,6% dell'investimento globale come risulta dalla seguente tabella.

TAB. 7

## MECCANIZZAZIONE: RIPARTIZIONE PER TIPI DI MACCHINE

(Importi in milioni di lire)

	N.	SPESA AMMESSA	
		IMPORTI L.	%
Trattrici . . . . .	1.100	1.246,8	40,1
Macchine operatrici semoventi . . . . .	2.387	854,4	27,5
Macchine operatrici trainate o portate . . . . .	3.254	574,1	18,5
Macchine operatrici fisse . . . . .	494	128,9	4,2
Trattrici e mototrebiatrici . . . . .	12	40,3	1,3
Motori e macchine vari . . . . .	1.851	260,5	8,4
TOTALI . . . . .	—	3.105,0	100,0

Il che conferma l'indirizzo seguito di promuovere e realizzare un tipo di meccanizzazione corrispondente alle effettive esigenze di adeguamento e sviluppo della agricoltura anche nelle sue diversificazioni regionali (V. Tav. 29).

Nei riguardi del rapporto esistente tra fondi disponibili per i primi due esercizi finanziari e somme impegnate, va d'altra parte osservato che queste ultime si riferiscono esclusivamente — come s'è avuto già occasione di precisare — ai provvedimenti formali di liquidazione emessi dagli Organi periferici, di guisa che, ove si considerino anche le autorizzazioni già rilasciate a seguito delle istruttorie tecniche svolte, l'utilizzo delle disponibilità al 30 giugno viene ad elevarsi — secondo un apprezzamento prudenziale — a circa il 55%. E' evidente, d'altra parte, che alla emissione degli atti formali, essendo nel caso specifico congiunto l'atto di concessione e liquidazione, può provvedersi soltanto quando gli accertamenti abbiano dato esito positivo.

Inoltre nei costretti limiti finanziari recati dal « fondo di rotazione », di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, con le integrazioni contenute all'articolo 12 del Piano e nell'ambito delle sue direttive d'attuazione, sono stati autorizzati, nell'anno che va dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, 31.971 prestiti quinquennali a tasso agevolato per un importo complessivo di 30,7 miliardi, corrispondenti ad un investimento di circa 40,9 miliardi, nei quali sono inclusi, per 1 miliardo, acquisti che hanno anche fruito del contributo integrativo.

Se si tiene conto, d'altra parte, che delle 80.169 domande presentate agli Ispettorati provinciali sull'articolo 18, 25.076 sono rivolte ad ottenere anche il previsto contributo integrativo per macchine già acquistate con il beneficio della ratizzazione del prezzo e che per 5.728 si è provveduto ad erogare il contributo, si desume che oltre il 38% delle richieste sono state soddisfatte con una o ambedue le agevolazioni previste; percentuale, tuttavia, considerevolmente inferiore alla effettiva ove si tenga presente che parte delle richieste stesse attengono ad acquisti per i quali non ricorrono le condizioni di sussidiabilità.

#### *Il credito di conduzione (art. 19)*

Il ricorso al credito di conduzione rappresenta un'esigenza sempre più sentita dalle categorie agricole; negli ultimi anni il volume delle relative operazioni è andato gradualmente elevandosi, raggiungendo 150 miliardi nell'ultimo esercizio a fronte dei 46 miliardi circa del 1951.

L'opportunità di alleviare l'onere degli interessi alle aziende che strutturalmente o congiunturalmente hanno minori possibilità economiche ha indotto ad estendere con l'art. 19 del Piano di sviluppo (1), a tale particolare settore, l'intervento dello Stato un tempo circoscritto al campo dei miglioramenti fondiari. I prestiti di favore sono riservati ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, alle cooperative agricole, nonché alle piccole, medie e grandi aziende che risultino in fase di trasformazione.

Naturalmente, le innovazioni recate dalla legge hanno richiesto l'emanazione di precise norme di attuazione e l'introduzione di nuove prassi operative per assicurare la massima speditezza alle operazioni di finanziamento e la più stretta collaborazione fra Amministrazione ed Istituti esercenti il credito agrario; ciò che fu disposto con i DD. MM. 17 agosto e 4 settembre 1961 (2).

Nella concessione dei prestiti si è tenuto strettamente conto che l'ammontare delle somme erogate fosse chiaramente commisurato sia alle necessità, che alle possibilità delle aziende richiedenti e si è data, in ottemperanza alle direttive, priorità a favore dei piccoli produttori e delle cooperative. Si è altresì cercato di rispettare la indicazione di massima delle disposizioni esecutive di riservare il 75% della quota provincialmente attribuita a ciascun Istituto finanziatore ad operazioni a favore di coltivatori diretti e cooperative, rimanendo l'altro 25% per le aziende in fase di trasformazione.

(1) L'articolo 19 stanziava per il quinquennio 20 miliardi di lire in ragione di 4 miliardi annui e riduce al 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie, per modo che lo Stato viene ad accollarsi la differenza fra il tasso globale dell'operazione e quello di favore corrisposto dalle ditte beneficiarie.

(2) Il Decreto Ministeriale 4 settembre 1961 emesso in applicazione dell'articolo 34 della legge stabilisce fra l'altro che, per il primo periodo d'attuazione del Piano, il tasso globale d'interesse non può eccedere rispettivamente il 6,75 per cento per le operazioni ricadenti nell'Italia centro-settentrionale ed il 7 per cento per quelle ricadenti nell'Italia meridionale ed insulare.

Nonostante la legge abbia avuto pratica attuazione quando l'annata agraria si trovava in fase avanzata ed i prestiti di conduzione erano stati quindi in gran parte già concessi, numerose sono state le ulteriori domande di prestito, con il concorso statale inoltrate agli Istituti da parte sia di coltivatori diretti e di cooperative, sia di aziende in fase di trasformazione.

Al 30 giugno u. s. risultavano infatti già concessi n. 75.336 prestiti di conduzione agevolati, per un importo di circa 42 miliardi, così suddivisi per categorie imprenditoriali:

TAB. 8

## CREDITO DI CONDUZIONE: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE DI AZIENDE

*(Importi in milioni di lire)*

CATEGORIE	PRESTITI N.	IMPORTI	
		L.	%
Coltivatori diretti, mezzadri coloni e compartecipanti . . .	66.894	19.652	46,9
Cooperative agricole . . . . .	1.123	9.290	22,2
Piccole aziende in fase di trasformazione . . . . .	3.282	2.279	5,4
Medie e grandi aziende in fase di trasformazione . . . .	4.037	10.677	25,5
TOTALE . . . . .	75.336	41.898	100,0

Considerando il numero delle operazioni, l'88,8% dei beneficiari è costituito da coltivatori diretti e coloni, il 5,4% da medie e grandi aziende in fase di trasformazione, il 4,3% da piccole aziende in fase di trasformazione, l'1,5% da cooperative agricole.

L'importo delle operazioni per ditta prestataria — pur oscillando entro termini piuttosto ampi — si aggira mediamente intorno a 290.000 lire per i coltivatori diretti, a 690 mila lire per le piccole aziende, a 2.650.000 lire per le medie e grandi aziende ed a lire 8.300.000 per le cooperative agricole.

La prescrizione circa l'impiego dei fondi verso le categorie più meritevoli di assistenza è stata quindi sostanzialmente osservata, raggiungendo l'ammontare dei finanziamenti accordati ai coltivatori diretti, alle piccole aziende ed alle cooperative agricole il 75% del volume globale dei prestiti concessi ed il 94,6% della loro entità numerica.

Avuto riguardo ai singoli territori si rileva peraltro che l'Emilia, il Veneto, la Lombardia, le Puglie, il Piemonte ed il Lazio sono, nell'ordine, le regioni nelle quali gli operatori agricoli hanno fatto maggior ricorso alle provvidenze in questione. Nel Piemonte, negli Abruzzi e Molise, nella Basilicata, nella Campania, nella Lombardia, nelle Puglie e nel Veneto i prestiti hanno interessato prevalentemente i coltivatori diretti (V. Tav. 30).

In conclusione, le cifre su esposte mettono in rilievo l'interesse degli operatori agricoli a tale nuova forma di agevolazione alla quale, è presumibile, diffondendosi la conoscenza, sarà sempre maggiore il ricorso.

## GLI INTERVENTI SULLE PRODUZIONI

Lo sviluppo zootecnico e il miglioramento, e — ove del caso — il meditato accrescimento delle coltivazioni pregiate, unitamente per l'uno e l'altro settore alla progressiva riduzione dei costi, costituiscono ormai obiettivi di fondo della politica agricola del nostro Paese in vista delle prospettive interne ed estere di assorbimento, della opportunità di ridurre le coltivazioni marginali a grano, della crescente concorrenza internazionale. E benchè in quasi tutte le altre parti della legge sul piano di sviluppo si provveda alla soluzione di problemi strettamente legati a questi settori di produzione, essa prevede specificamente la introduzione di nuovi consistenti incentivi e la conferma di altri esistenti per promuoverne più direttamente la evoluzione.

### *Lo sviluppo della zootecnia (artt. 16 e 17)*

Il piano agricolo prevede per tale settore strumenti differenziati: con l'articolo 16 (1) intende promuovere iniziative essenzialmente a base aziendale per realizzare condizioni ambientali ed aziendali idonee — sia sotto il punto di vista delle disponibilità alimentari che sotto il punto di vista delle attrezzature — ad aumentare le consistenze zootecniche ed a renderne più economico l'esercizio. Con l'art. 17 (2), invece, intende rifinanziare e meglio finalizzare precedenti strumenti legislativi (3), prevedendo in sostanza stanziamenti per facilitare la sostituzione del bestiame con altro di maggior pregio e sano e la costituzione di centri di allevamento in selezione, nonchè per lo svolgimento di quelle attività che, interessanti molteplici aziende, sono indispensabili al miglioramento qualitativo del patrimonio zootecnico, al suo risanamento, ed all'esaltazione, in definitiva, delle sue attitudini produttive. La natura di tali attività, peraltro, richiede soluzioni su basi organizzate, con la collaborazione e l'interessamento dei singoli allevatori.

Pur esesndo quindi parzialmente differenziati i campi operativi delle forme di intervento previste dai due articoli, esse sono dirette a perseguire finalità convergenti, sicchè sono state fra loro strettamente coordinate.

Infatti l'attuazione dell'art. 17 ha richiesto la predisposizione di programmi nazionali, regionali e provinciali che, sulla base dei criteri indicati dalle direttive annuali, tendano

(1) L'articolo 16 prevede la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi per specifiche operazioni di prestiti e mutui in base a due distinte autorizzazioni di spesa: a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine; b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli. Esso fissa il tasso di interesse a carico dei beneficiari al 2 per cento o all'1 per cento, questo ultimo nel caso in cui le opere ricadano in territori classificati montani o nei territori dell'Italia Meridionale e Insulare, della Venezia Giulia, della Maremma Toscana e del Lazio.

Per modo che lo Stato viene ad accollarsi la differenza fra il tasso globale dell'operazione e quello di favore corrisposto dalle ditte beneficiarie.

(2) L'articolo 17 autorizza la spesa di lire 20 miliardi in ragione di 4 miliardi annui, sia per consentire la concessione di contributi fino al 25 o al 35 per cento — a seconda dei territori in cui ricadono le iniziative — agli agricoltori singoli ed associati per l'acquisto di bestiame, specie se destinato permanentemente a centri di allevamento in selezione, sia per lo svolgimento di tutte le altre iniziative previste dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367.

(3) Legge 27 novembre 1956, n. 1367.

a realizzare, territorio per territorio, gli obiettivi previsti dalle direttive stesse; alla elaborazione ed attuazione di essi, hanno collaborato, con gli organi dell'agricoltura, le associazioni degli allevatori.

Peraltro tali programmi e le relative assegnazioni locali hanno fatto, in un primo tempo, riferimento alle sole disponibilità relative al primo esercizio; ciò per consentire un avvio progressivo ed organico. Nel complesso, i 4,1 miliardi — escluse le regioni autonome — destinati al finanziamento dei primi programmi potranno provocare investimenti e lo svolgimento di attività per un importo di 8,4 miliardi (V. Tav. 24). Con la fine di agosto, poi, si è provveduto alla predisposizione di programmi suppletivi ed integrativi di quelli già in corso ed al loro finanziamento.

Solo a favore delle Regioni a statuto autonomo sono state disposte fin dall'inizio assegnazioni sui due esercizi disponibili.

Coerentemente alle indicazioni delle direttive annuali, i programmi sono stati particolarmente intesi a favorire il proseguimento delle attività di risanamento, specie nelle zone a più bassa morbilità; la diffusione dei controlli funzionali e lo sviluppo dei Libri genealogici; il potenziamento delle attività di fecondazione animale; l'organizzazione di mostre-mercato e la concessione di premi per favorire il collocamento di bestiame selezionato; la diffusione, infine, degli allevamenti in selezione. E benchè il complesso delle attività sia tuttora in corso, sono individuabili, sia nell'insieme della nazione che per le singole regioni, gli orientamenti prevalenti e le iniziative principali.

Dalla loro analisi appare infatti il notevole sviluppo impresso all'attività di miglioramento, mediante l'acquisto di capi di pregio e la diffusione dei controlli funzionali, e all'attività di risanamento, mediante gli accertamenti diagnostici e la sostituzione dei capi infetti; ciò soprattutto per quanto attiene gli allevamenti bovini.

Naturalmente i programmi delle singole regioni hanno particolarmente insistito sul l'una o sull'altra di tali attività. (V. Tav. 25). Così in Lombardia è stato impostato uno specifico impegnativo piano di risanamento, cui collaborano fra l'altro l'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico ed altri Enti; la massività di questa azione si riassume in oltre 230 mila capi soggetti ad accertamenti diagnostici e nella diffusione capillare degli accertamenti funzionali e delle iscrizioni ai Libri genealogici.

Notevole è anche l'attività di miglioramento svolta nel Veneto e nell'Emilia e realizzata soprattutto attraverso le organizzazioni cooperative e le associazioni mentre il risanamento riguarda nel Veneto prevalentemente le zone montane per la razza bruno alpina ed il Friuli per la pezzata rossa friulana, in Emilia è in corso nella montagna appenninica la sostituzione delle razze bovine locali con la bruno alpina. Più in genere, nelle regioni centrali si è impostato il miglioramento delle tradizionali razze da carne senza peraltro trascurare la necessità di promuovere nuovi indirizzi in alcune zone; mentre infine nelle regioni meridionali, accanto ad una più accentuata azione di risanamento, intensificata in alcune zone zootecnicamente molto evolute, si provvede, laddove necessario, alla sostituzione delle razze locali con altre a più pregiate attitudini produttive. Nè viene trascurata, in Campania ad esempio, la produzione del vitellone e in Puglia il miglioramento delle produzioni equine (cavallo murgese e asino di Martina Franca). Anche particolarmente curato, nelle diverse zone, è il potenziamento della suinicoltura e della ovinicoltura, secondo le attitudini ambientali, nonché della pollicoltura realizzata nelle conduzioni familiari con criteri di specializzazione industriale.

A tali impostazioni programmatiche locali, pur nella maggiore discrezionalità aperta all'iniziativa dei singoli operatori agricoli, si è ispirata anche la concessione dei benefici previsti dall'art. 16.

Tali benefici sono stati diretti a favorire una vasta gamma di iniziative che vanno dall'acquisto di giovane bestiame destinato all'allevamento e di mezzi meccanici atti a rendere più economiche le attività zootecniche, all'esecuzione di lavori straordinari di riconversione culturale ed all'acquisto delle necessarie forniture per accrescere e migliorare le disponibilità foraggere. Sono stati anche finanziati, come del resto indicato dalle direttive

annuali, la costruzione e il miglioramento di ricoveri per il bestiame e di impianti per la conservazione dei foraggi, nonchè per il deposito e la vendita dei prodotti zootecnici.

Tuttavia la scarsa conoscenza da parte degli agricoltori di questo articolo, che prevede per la prima volta finanziamenti specifici per i suddetti interventi, non ha consentito un sufficiente sviluppo di iniziative nel settore.

TAB. 9

## PROGRAMMI PER LA ZOOTECCIA: RIPARTIZIONE INVESTIMENTI PER SPECIE E INIZIATIVE

(Importi in milioni di lire)

	CAPI N.	S P E S A	
		Importi L.	%
<i>Bovini:</i>			
Acquisto riproduttori femmine . . . . .	16.930	3.815	45,4
Accertamenti diagnostici . . . . .	775.000	311	3,7
Indennizzo abbattimento capi infetti . . . . .	34.000	680	8,1
Libri genealogici e controlli funzionali (1) . . . . .	277.000	350	4,2
Buoni monta e fecondazione artificiale . . . . .	116.400	214	2,6
Acquisto tori . . . . .	1.940	700	8,3
Premi sostegno allevamento concessi . . . . . (n.)	10.700	900	10,7
Azione dimostrativa . . . . .	—	226	2,7
Mostre, rassegne, pubblicazioni, ecc. . . . .	—	195	2,3
TOTALE BOVINI . . . . .	—	7.391	88,0
<i>Altre specie:</i>			
Acquisto riproduttori femmine . . . . .	—	532	6,3
Azione risanamento . . . . .	—	15	0,2
Selezione e fecondazione artificiale . . . . .	—	320	3,8
Sostegno allevamenti . . . . .	—	24	0,3
Azione dimostrativa . . . . .	—	91	1,1
Mostre, rassegne, pubblicazioni, ecc. . . . .	—	27	0,3
TOTALE ALTRE SPECIE . . . . .	—	1.009	12,0
TOTALE . . . . .	—	8.400	100,0

(1) Il numero dei capi si riferisce a quello iscritto ai Libri genealogici; la spesa, invece riguarda i controlli funzionali sia di tali capi, sia di altri tuttora non iscritti.

Sull'art. 16 lettera a) che — escluse le regioni autonome — rendeva disponibili per i due esercizi 1,2 miliardi, in grado di provocare investimenti per circa 34 miliardi, erano state avanzate, al 30 giugno, 5.546 domande comportanti investimenti globali per 8,3 miliardi (V. Tav. 22).

Analogo andamento hanno presentato le domande di concorso statale sui mutui previsti dall'art. 16 lettera b) in virtù del quale erano disponibili — sempre escluse le regioni autonome — 473 milioni in grado di provocare investimenti per oltre 12 miliardi; su tali disponibilità erano state avanzate, sempre al 30 giugno, 260 richieste che comportano investimenti per circa 3 miliardi (V. Tav. 23).

Sicché si è iniziata un'opera di suggerimento e di consiglio tendente ad informare gli operatori agricoli sulle possibilità aperte dai benefici previsti dall'articolo che, come già si è detto, trovano specifica applicazione per la prima volta. E' presumibile quindi che la maggiore diffusione della conoscenza dell'articolo orienterà verso esso sempre più numerose le iniziative degli allevatori.

Delle domande presentate, oltre il 50% aveva già ricevuto, al 30 giugno, i prescritti nulla osta, ripartiti come segue fra le varie categorie:

TAV. 10

## PRESTITI E MUTUI PER LA ZOOTECCIA: RIPARTIZIONE PER CATEGORIE DI AZIENDE

(Importi in milioni di lire)

CATEGORIE DI AZIENDE	a) Prestiti			b) Mutui			In complesso		
	Spesa ammessa L.	%	%	Spesa ammessa L.	%	%	Spesa ammessa L.	%	%
Coltivatori diretti . . .	1.513	35,8	—	119	8,7	—	1.632	29,2	—
Piccole aziende . . . .	770	18,8	—	91	6,6	—	861	15,4	—
Medie aziende . . . . .	1.322	31,3	—	550	40,1	—	1.872	33,5	—
Grandi aziende . . . . .	618	14,7	—	610	44,6	—	1.228	21,9	—
Totale singole aziende	4.223	100,0	97,9	1.370	100,0	98,9	5.593	100,0	98,1
Pluralità di aziende . .	92	—	2,1	16	—	1,1	108	—	1,9
TOTALI . . . . .	4.315	—	100,0	1.386	—	100,0	5.701	—	100,0

Sulla lettera a) di questo articolo oltre il 54% dei nulla osta emessi riguarda iniziative di aziende contadine e piccole aziende, le cui operazioni di prestito riguardano prevalentemente acquisto di bestiame e di piccole attrezzature. Alle operazioni di mutuo di cui all'art. 16 lettera b), riguardanti più consistenti iniziative, hanno acceduto invece, con frequenza non molto superiore, ma con più elevati importi, aziende di maggiore rilevanza economica.

Comunque nel settore dello sviluppo zootecnico, criterio fondamentale è stato quello di agevolare la trasformazione delle aziende, che, essendo oggi economicamente le più deboli, maggiormente urgono dell'assistenza finanziaria statale alle loro iniziative. Questo criterio, è stato tenuto anche presente nelle programmazioni previste dall'art. 17, ed in particolare nella concessione di contributi aziendali per l'acquisto e la sostituzione di bestiame nell'ambito dei programmi di miglioramento e risanamento.

*Il miglioramento delle produzioni pregiate (art. 14)*

La necessità di promuovere per le coltivazioni arboree ed arbustive orientamenti ed iniziative intesi a rinnovarne e razionalizzarne gli impianti ed a migliorarne le varietà — per ridurre i costi di produzione e per corrispondere alle tendenze del consumo nazionale ed



estero — nonchè ad estendere, ove possibile ed opportuno, gli impianti di alcune colture, in vista delle prospettive di assorbimento, sono stati alla base degli interventi attuati in applicazione dell'art. 14 del Piano (1).

Coerentemente con le direttive annuali è stato soprattutto favorito il miglioramento delle colture esistenti rispetto alla diffusione di nuovi impianti. Tali direttive infatti, facendo riferimento alla situazione produttiva e di mercato, che caratterizza le coltivazioni interessanti l'articolo (2), misero come obiettivo degli interventi: per l'olivicoltura, il riordinamento e risanamento degli oliveti esistenti e la specializzazione degli impianti in terreni favorevoli alla coltura ed aventi giacitura tale da consentire lavorazioni meccaniche; per l'agrumicoltura, il miglioramento degli *standards* di qualità del prodotto, con la introduzione e la maggiore diffusione di nuove varietà di pregio, sia realizzando, ove opportuno, nuovi impianti di orientamento, sia mediante la trasformazione degli agrumeti promiscui in agrumenti specializzati, con sestri di impianto appropriati alle tecniche attuali; per la frutticoltura in genere, il riordinamento e il rinnovo degli impianti, sia mediante il reinnesto con varietà maggiormente richieste, sia mediante la trasformazione di colture promiscue in frutteti specializzati; per la viticoltura, infine, il reinnesto degli impianti esistenti con varietà di riconosciuto pregio e la trasformazione dei vecchi impianti promiscui in vigneti specializzati.

Per il raggiungimento di questi obiettivi le assegnazioni — escluse quelle, decise a favore delle Regioni a statuto autonomo, che sono state commisurate alle somme disponibili su due esercizi — sono state effettuate con riferimento ad un solo esercizio e pari, quindi, a 1,7 miliardi. Ciò per acquisire cognizione della rispondenza territoriale delle iniziative a tale nuova forma di intervento; in base, del resto, a questa esperienza ed alle necessità appalesatesi sono in atto le assegnazioni sugli stanziamenti del secondo esercizio.

Naturalmente, pregiudiziale quasi a ogni altro intervento del settore è stata la predisposizione, coltura per coltura, di programmi locali e nazionali di intervento diretto, cui è stato in genere destinato circa un decimo delle disponibilità; in base ad essi sono stati impostati attività organiche di orientamento, programmi zonal di selezione, prove di confronto fra varietà e con tecniche diverse, e si è ricercato idoneo materiale da riproduzione e moltiplicazione. Prevalente rilievo è stato dato agli impianti di vivai per la produzione controllata di giovani piante ad alta qualificazione. Ciò rende possibile acquisire le indispensabili conoscenze per razionalizzare le attività, consentire per il futuro la disponibilità del materiale di moltiplicazione, ed orientare infine le scelte stesse degli agricoltori.

Per quanto attiene le richieste di contributo, nonostante che la stagione inoltrata in rapporto alle generali esigenze tecniche del settore, e la novità del tipo di intervento abbiano spinto parte degli agricoltori a rinviare la programmazione di iniziative, abbastanza numerose sono state le domande avanzate, soprattutto negli ultimi mesi.

(1) L'articolo 14 del Piano di sviluppo introduce nuove forme di incentivazione, cui lega consistenti stanziamenti, per il miglioramento ed il potenziamento delle produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura, frutticoltura e viticoltura. Vengono infatti, a tale fine stanziati, per il quinquennio 14 miliardi di lire in ragione di 2 miliardi e 800 milioni l'anno, per l'attuazione di iniziative dirette e per la concessione di sussidi a favore degli imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, singoli od associati, ed Enti.

(2) Nonostante la grande importanza del patrimonio olivicolo nazionale, e la insufficienza delle disponibilità del prodotto, l'olivicoltura si trova in una situazione non facile a causa soprattutto dei suoi costi elevati, notevolmente superiori a quelli di altri olii e grassi commestibili ottenuti in altri Paesi: sicchè obiettivo fondamentale deve essere la riduzione dei costi.

L'agrumicoltura, che riveste per l'economia agricola di numerose regioni del nostro Paese importanza fondamentale grazie soprattutto alla notevole corrente di esportazione verso i mercati del centro e nord Europa, presenta eccettuati sintomi di malessere, con una marcata continua riduzione della sua presenza percentuale sui mercati esteri, a causa della concorrenza sempre più agguerrita quindi motivo fondamentale d'azione deve essere il miglioramento delle varietà e la razionalizzazione degli impianti.

La frutticoltura risente minore azione di disturbo sui mercati esteri anche se per alcune specie (melo e pesco ad esempio) si siano verificate, soprattutto nelle zone ad impianti vecchi e con varietà ormai superate, crisi di sovrapproduzione; sicchè anche per essa si pone, in queste zone, la necessità di miglioramento varietale.

Diversa invece è la situazione della viticoltura, che, sebbene sia soggetta a ricorrenti crisi, può contribuire all'aumento del reddito agricolo, se orientamento fondamentale nel settore, sarà il miglioramento del prodotto anche mediante concentrazione delle aree di coltivazione.

Nel complesso, al 30 giugno, risultavano approvate 2.580 richieste per un impegno di contributo statale di 571 milioni, in grado di provocare investimenti pari a circa 1,7 miliardi.

Afflussi notevoli di richieste si sono avute in particolare, nel Lazio, nella Toscana, nelle Marche, nel Piemonte e nelle Puglie; nelle regioni cioè, in cui in larga misura gli impianti arborei ed arbustivi richiedono una più intensa opera di rinnovamento e adeguamento.

Inoltre più del 55% dei contributi concessi sono andati a sussidiare iniziative assunte da coltivatori diretti, mentre ancora in numero limitato sono state le iniziative a carattere associativo e da parte di Enti, le quali peraltro per concretarsi richiedono ovviamente tempo non indifferente; è auspicabile che nel prossimo avvenire esse abbiano ad intensificarsi.

Le iniziative programmate nel complesso delle diverse coltivazioni si pongono come segue:

TAB. 11

PRODUZIONI PREGIATE: RIPARTIZIONE SPESA PER TIPI DI OPERE

(Importi in milioni di lire)

	QUANTITÀ	SPESA AMMESSA	
		L.	%
Acquisto attrezzature raccolto olive . . . . . N.	4	0,6	..
Vivai . . . . . ha	30,3	23,6	1,3
Trasformazione colture promiscue in specializzate . »	845,7	778,4	44,5
Risanamento ordinamento oliveti . . . . . »	1.421,2	121,2	6,9
Nuovi impianti orientativi . . . . . »	1.729,2	708,6	40,5
Reinnesti . . . . . N.	25.251	4,4	0,3
Impianti per colture varie . . . . . ha	13,2	29,0	1,7
Aree di orientamento, reinnesti dimostrativi, pratiche importazione materiale di moltiplicazione, ecc. .	—	84,2	4,8
TOTALE . . .	—	1.750,0	100,0

Sicchè fra interventi ed iniziative singole e collettive, risultavano a quella data, programmati l'impianto di vivai su circa ettari 30, la realizzazione di impianti di orientamento su quasi 1.800 ha, e la trasformazione di circa 900 ettari di coltivazioni promiscue in specializzate.

Per quanto attiene le singole coltivazioni è da mettere in rilievo il notevole impulso avutosi nel miglioramento della viticoltura che ha comportato una spesa pari a circa il 45% di quella complessiva come espressione, in un certo senso, della sentita necessità di giungere ad una razionalizzazione di tale coltivazione. Anche verso l'olivicoltura, si è indirizzata in misura consistente l'attenzione degli agricoltori in tutte le regioni.

Per quanto attiene gli interventi attuati nelle diverse regioni (V. Tav. 18 e 19), sui miglioramenti riguardanti il settore viticolo si è avuto interesse da parte degli agricoltori di tutte le zone con particolare concentrazione delle iniziative nella Toscana, nel Veneto e nelle Marche. Anche la olivicoltura è stata oggetto di iniziative in quasi tutte le regioni con prevalenza nella Campania, nel Lazio, nelle Puglie e nell'Umbria. Merita rilievo il risanamento di circa 1000 ettari, di oliveti nel Lazio, e, nella stessa regione, l'acquisto di attrezzature

di raccolta che, per la loro funzione sperimentale possono notevolmente contribuire, in seguito, a migliorare l'economia dell'olivicoltura. L'agrumicoltura ha interessato prevalentemente gli agricoltori della Calabria e delle Puglie, mentre la frutticoltura in genere quelli del Piemonte, del Veneto, del Lazio e della Campania.

TAB. 12

PRODUZIONI PREGIATE: RIPARTIZIONE SPESA PER COLTURE AGRICOLE

(Importi in milioni di lire)

	Interventi diretti L.	Spesa ammessa a contributo L.	Totale L.	%
Olivicoltura . . . . .	21,7	453,1	474,8	27,1
Agrumicoltura . . . . .	4,8	141,7	146,5	8,4
Frutticoltura . . . . .	35,0	275,1	310,1	17,7
Viticoltura . . . . .	19,2	766,9	786,1	44,9
Altre colture . . . . .	3,5	29,0	32,5	1,9
TOTALI . . . . .	84,2	1.665,8	1.750,0	100,0

Altre iniziative riguardano la gelsicoltura, la floricoltura e la coltura dello zafferano.

In definitiva si deve rilevare che la preferenza degli agricoltori tende in genere ad orientarsi verso forme di intervento più conosciute, sicchè la utilizzazione dell'art. 14 è stata, nel primo periodo di applicazione, piuttosto limitata. Avuto peraltro riguardo alla necessità di più decisi interventi nel settore delle coltivazioni pregiate ed al contributo che l'articolo stesso può fornire al loro miglioramento, è auspicabile che nel prossimo futuro esso possa trovare l'utilizzazione completa. A tale scopo viene destinata attenta cura al diffondersi della conoscenza degli interventi che esso rende possibile attuare.

*La difesa delle piante dalle cause nemiche (art. 15)*

E' la prima volta che, con l'art. 15 della legge sul Piano (1), lo Stato interviene in maniera sostanziale, direttamente e con la concessione di contributi, nelle attività fito-sanitarie, essendosi finora il Ministero dell'agricoltura limitato ad eseguire azioni dimostrative contro i principali parassiti delle colture e prove di messa a punto di metodi di lotta.

Nel primo periodo di applicazione si è impostata l'attività fito-sanitaria alla difesa delle produzioni di maggiore importanza per l'economia agricola dei singoli territori, ed in particolare delle produzioni pregiate, dai parassiti causa di maggiori danni. Ciò in quanto l'ampia gamma di interventi possibili poneva anche in questo settore l'opportunità di individuare linee di azione ed orientamenti da perseguire con priorità. Tali linee di operatività sono state del resto indicate dai criteri fondamentali di intervento e dalle direttive annuali.

(1) L'articolo 15 autorizza la spesa di 10 miliardi di lire, in ragione di 2 miliardi ad esercizio finanziario, per interventi diretti di difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonchè per la concessione di contributi sia a cooperative, enti, associazioni ed istituti, sia a singoli agricoltori, che attuino direttamente tale difesa. Lo stesso articolo autorizza la spesa di due miliardi di lire, in ragione di 400 milioni di lire ad esercizio, per la concessione a enti od agricoltori associati, di contributi, fino al 50 per cento della spesa, per la realizzazione di impianti di disinfezione dei prodotti agricoli, con preferenza alle iniziative destinate ai porti ed ai valichi di frontiera.

Naturalmente, la difesa razionale delle coltivazioni è stata attuata in base a programmi attentamente studiati ed organicamente svolti, che hanno tenuto conto delle reali necessità e concrete possibilità di intervento per le singole regioni.

Pertanto sui fondi disponibili, pari a 4 miliardi per il primo tipo di intervento previsto dall'articolo, sono state effettuate assegnazioni preventive solo a favore delle Regioni a statuto autonomo; per il resto sono stati richiesti agli organi locali di difesa fito-sanitaria programmi di intervento diretto, nell'ambito dei quali è stata poi considerata anche la sussidiabilità delle operazioni di lotta, per le quali sono man mano pervenute domande di contributo sia da cooperative, associazioni ed Enti, sia da singoli agricoltori.

Così, i programmi di intervento diretto, predisposti dagli Osservatori per le malattie delle piante d'intesa con gli Ispettorati locali, hanno impostato la lotta contro i parassiti più pericolosi per le coltivazioni di maggior rilievo delle rispettive aree di competenza, ed in particolare contro i nematodi, la dorifora delle solanacee, l'aspidioto, la mosca delle ciliege, la mosca della frutta, la mosca delle ulive ed il cicloconio, il cleono della barbabietola, la tortrice del garofano, e la peronospora delle solanacee. La spesa comportata per l'attuazione di tali programmi è stata pari a circa 1,2 miliardi di lire.

I contributi sulle spese di lotta antiparassitaria attuata da associazioni, enti e privati, sono stati ammessi in quanto le iniziative si riferissero agli stessi parassiti previsti dalle direttive e dai programmi locali di intervento diretto, e si svolgessero nel quadro di questi ultimi. Sono state invece escluse le lotte contro i parassiti comunemente combattuti dagli agricoltori, o che rivestono importanza solo nel quadro della economia aziendale, quali ad esempio la peronospora e l'oidio della vite, gli afidi, gli insetti terricoli, ecc.

E' da rilevare che, per gli Enti, le cooperative, le associazioni, ecc. — purchè costituiti con atto pubblico ed aventi fra i compiti d'istituto prevalentemente la assistenza tecnica agli agricoltori nel settore fito-patologico — è stata ammessa la concessione del contributo sia per l'acquisto degli antiparassitari che per lo svolgimento delle operazioni di lotta; per contro, per le iniziative assunte da singoli agricoltori, sono state finanziate solo le spese relative all'acquisto degli antiparassitari necessari. Ciò allo scopo di assicurare la migliore utilizzazione dei fondi e, nel contempo, di stimolare il sorgere di enti particolarmente qualificati per la difesa delle colture, in quanto solo essi possono assicurare lo svolgimento razionale, su aree sufficientemente ampie, di organiche iniziative al riguardo. D'altro canto, la iniziativa individuale sopporta per la lotta antiparassitaria solo l'onere diretto di acquisto degli specifici prodotti, rientrando per il resto, il più delle volte, l'attuazione materiale della lotta nei normali oneri aziendali.

Le iniziative di lotta antiparassitaria, assunte da enti ed operatori agricoli associati, erano al 30 giugno in numero di 156, per un importo di spesa pari a 1,2 miliardi circa, e prevedevano un contributo statale di 577 milioni. In pari data le iniziative assunte da privati agricoltori erano in numero di 19.471, per un importo di spesa ammessa di oltre 1,2 miliardi ed un contributo di 576 milioni (v. Tavola 20).

Nel complesso, quindi, si è provocata una mobilitazione di capitali, per la difesa fitopatologica, globalmente ragguagliabile — escluse le iniziative assunte nelle Regioni a statuto autonomo — ad oltre 3,6 miliardi di lire, e si è proceduto alla difesa dai principali e più temibili parassiti vegetali di oltre 11 milioni di piante di olivo, di oltre 1 milione di piante di agrumi, di circa 6 milioni di piante da frutto (pesco, albicocco, melo, pero, ecc.) di oltre 2 mila ha. di vite e di circa 90 mila ha. di colture erbacee, con prevalenza di quelle orticoli ed industriali.

Evidentemente la difesa dell'olivo ha assunto maggiore importanza in Puglia (3 milioni di piante), in Toscana (2.500.000 piante), in Abruzzo e Molise (1.750.000), in Calabria (920.000); quella degli agrumi in Calabria (525.000), ed in Campania (420.000); quella dei fruttiferi in Campania (2.560.000) nel Veneto (1.210.000), ecc. Per quanto riguarda le colture erbacee, i maggiori interventi si sono avuti nel Veneto, in Toscana, nel Lazio, nell'Abruzzo e Molise, in Campania e nella Puglia (v. Tav. 21).

## DIFESA DELLE PIANTE: RIPARTIZIONE SPESE PER COLTURE AGRICOLE

(Importi in milioni di lire)

COLTURE	QUANTITA	SPESA PREVISTA (1)	
		Importo L.	%
Olivicoltura . . . . . N.	11.152.821	1.700	47,1
Agrumicoltura . . . . . »	1.038.091	100	2,8
Frutticoltura . . . . . »	6.053.762	850	23,5
Viticultura . . . . . ha	2.255	50	1,4
Altre colture erbacee . . . . . »	90.762	909	25,2
TOTALE . . . . .	- -	3.609	100,0

(1) Dati di stima.

Ciò ha portato subito ad un deciso miglioramento nelle esportazioni. A titolo di esempio si può ricordare che, a seguito degli interventi effettuati quest'anno contro la *Rhagoletis cerasi* (mosca delle ciliegie), dei 273 vagoni di ciliegie spediti in Svezia nella campagna 1962, soltanto 12 sono stati respinti dal controllo fito-patologico svedese perchè infestate; l'anno scorso, la percentuale di vagoni respinti fu invece altissima. Di buon rilievo sono stati anche i risultati conseguiti nella difesa dell'olivo dalla mosca, dal cicloconio o occhio di pavone.

E' stato infine raggiunto un notevole risultato psicologico con il risveglio in quasi tutte le regioni dell'attenzione sull'importanza della difesa delle colture; dal che si può affermare che si va formando una vera e propria coscienza fitoiatrica.

Per quanto riguarda le attrezzature per la disinfestazione, previste dal secondo comma dell'articolo, le direttive hanno stabilito nell'ambito del disposto della legge che devono essere favoriti sia gli impianti di disinfestazione ricadenti nei valichi di frontiera e nei porti, sia quelli ricadenti nelle zone di maggiore produzione, in particolare se collegati con impianti per la raccolta e la selezione dei prodotti.

Peraltro, al 30 giugno — sugli 800 milioni disponibili per i due esercizi in grado di provocare investimenti pari a circa 1,6 miliardi — era pervenuta una sola richiesta, per la costruzione in Verona di un impianto del costo complessivo preventivato in circa 500 milioni di lire. Sono queste, d'altra parte, iniziative che richiedono, per essere assunte, un preventivo approfondito esame sia dal punto di vista tecnico che economico.

Si ha ragione pertanto di ritenere che non tarderanno a pervenire ulteriori richieste in quanto la realizzazione di tali attrezzature non solo è particolarmente necessaria per il commercio di importazione e di esportazione consentendo la distruzione di parassiti — nel primo caso, in grado di danneggiare le nostre colture, nel secondo, causa di contestazioni alle nostre produzioni — ma risponde anche ad un preciso obbligo che il nostro Paese si assunse con l'art. 4 della Convenzione Internazionale per la protezione dei vegetali del 6 dicembre 1951.

## GLI INTERVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

La difficoltà e la lentezza di adeguamento delle produzioni in contrapposto all'evoluzione dei consumi ed agli imprevedibili e talvolta repentini mutamenti dei gusti, le fluttuazioni stagionali delle quantità prodotte a fronte alla frequente rigidità della domanda, il debole potere di mercato degli agricoltori — accentuato spesso dalla scarsa conservabilità delle produzioni — in una situazione che vede sempre più aumentare l'incidenza del valore aggiunto della trasformazione sul totale valore del prodotto alimentare, sono tutti fattori che negativamente incidono — in senso assoluto e relativo — sulla formazione dei prezzi dei prodotti, agricoli e, quindi, sui ricavi degli agricoltori, in contrapposto alla sempre più accentuata tendenza dell'agricoltura ad inserirsi nell'economia di mercato.

Sebbene, più in genere, un efficace avviamento alla soluzione di tali problemi sia sollecitato dal Piano di sviluppo mediante l'adeguamento di strutture e produzioni, esso dispone, nello specifico settore della organizzazione di mercato, una serie organica di norme e finanziamenti la cui applicazione permette di realizzare, in materia, una chiara politica.

### *Le ricerche di mercato (art. 5)*

L'art. 5 della legge sul Piano (1) colma una lacuna che era particolarmente sentita nell'organizzazione dell'agricoltura nazionale, prevedendo lo svolgimento di indagini di mercato.

Dato il carattere di servizio pubblico che le ricerche di mercato assumono, ed il fatto che ad esse debbano in larga misura informarsi anche le attività e le iniziative della pubblica amministrazione — dalla sperimentazione, all'assistenza tecnica, agli interventi anche di stabilizzazione dei prezzi — si è ritenuto di dare ad esse organicità di direttive ed unitarietà di impostazione incaricandone anche un apposito Istituto che potrà agire in base alle linee operative indicate dal Ministero ed in conformità dei criteri fondamentali di applicazione.

Questi, infatti, stabiliscono che le ricerche di mercato siano orientate a desumere le possibilità di assorbimento delle produzioni nazionali onde orientare, dando idonea diffusione a dati e notizie ottenuti, le scelte degli agricoltori; ciò nella considerazione delle diverse condizioni di produzione e di smercio e delle relative potenzialità concorrenziali.

Tra le diverse iniziative, assume quindi rilievo quella in corso relativa all'organizzazione di tale Istituto, che orienterà la sua azione, sia pur gradualmente, su tre direttive fondamentali;

— indagini a carattere continuativo sulle tendenze a breve, medio e lungo termine dei consumi e delle produzioni all'interno ed all'estero, e loro diffusione, onde orientare le scelte sia di miglioramento che di conduzione degli operatori agricoli ed anche per consentire al Ministero di predisporre, se del caso, interventi necessari alla stabilizzazione del mercato;

— indagini particolari, su particolari mercati esteri o particolari prodotti, per individuare le richieste in qualità ed in presentazione poste dal consumo, il grado della concorrenza e le iniziative necessarie a superarla e, in definitiva, per ricercare nuovi sbocchi alle produzioni nazionali;

(1) L'articolo 5 autorizza la spesa di 1 miliardo e 500 milioni di lire in ragione di 300 milioni l'anno per lo svolgimento, a cura del Ministero dell'agricoltura, di indagini sui mercati.

— rilevazioni delle quotazioni dei diversi prodotti su piazze nazionali ed estere, e loro tempestiva diffusione con i mezzi più idonei, per orientare i comportamenti di mercato degli agricoltori.

*Gli impianti cooperativi di conservazione e trasformazione dei prodotti (art. 20)*

In armonia con le finalità che si propone la legge ed anche in vista delle necessità di promuovere la costituzione di una razionale rete di impianti, assicurando alle relative iniziative favorevoli risultati economici, gli interventi attuati in base all'art. 20 della legge (1) sono stati condizionati sia al coordinamento delle iniziative, onde favorirne un equilibrato sviluppo settoriale e territoriale, sia ad una loro opportuna selezione in modo da agevolare quelle che, per base associativa, prodotto conferito, organizzazione, dimensioni ed ubicazione, consentano un più remunerativo e razionale collocamento dei prodotti sul mercato ed un adeguato sviluppo dell'economia agricola delle singole zone.

Ed invero, in un momento in cui sempre più viva e generale è la tendenza a portare i prodotti a quella fase di finitura che consente di conseguire i maggiori prezzi e di sostenere costi minori — anche mediante collegamenti a carattere orizzontale o verticale — ed in cui, inoltre, una quota sempre maggiore delle spese sostenute dal consumatore è attribuibile all'attività di trasformazione, l'agricoltura tende a superare le concezioni ed i cicli operativi tradizionali e, ampliando la sua area di attività, ad assumere in larga misura processi che precedentemente erano considerati propri delle attività secondarie e terziarie. Ma proprio perchè questa necessaria ristrutturazione, del resto in parte già iniziata grazie ai provvedimenti adottati dal dopoguerra ad oggi (2), si sviluppi rapidamente è necessario non solo che le relative iniziative siano confortate da positivi risultati economici, ma anche che esse trovino le loro basi in larghe forme associative. E' in questo quadro, quindi, che la cooperazione si pone come strumento fondamentale di affermazione economica e di inserimento dell'economia aziendale nei cicli di affari propri della moderna economia.

Per realizzare quindi il necessario coordinamento delle iniziative sul piano territoriale e di settore, e consentire la loro valutazione, il Ministero ha provveduto alla istituzione di un apposito Ispettorato Generale per gli impianti collettivi, nonchè di una specifica Commissione, con il compito di avanzare proposte per la predisposizione di interventi organici e programmati che avessero riguardo alle esigenze e prospettive di sviluppo nei diversi settori.

Fra questi, particolare priorità è stata riservata, in base alle indicazioni delle direttive annuali, ad alcuni tipi di impianto ai quali maggiormente sono connessi i risultati economici delle aziende agricole in vista delle esigenze del collocamento. Rientrano fra essi quelli riguardanti i settori orto-frutticolo, lattiero-caseario, vinicolo, oleario e della carne e, in genere, quelli afferenti ed altri prodotti agricoli di particolare interesse per l'economia delle singole regioni. Particolare riguardo si è avuto alle necessità delle zone depresse, nonchè alle iniziative assunte da associazioni di secondo grado, idonee ad integrare e perfezionare sotto il profilo tecnologico e commerciale, l'attività di organismi di primo grado.

(1) L'articolo 20 stanziava 25 miliardi di lire per il quinquennio, in ragione di 5 miliardi annui, per la concessione di contributi in conto capitale, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti di raccolta di conservazione, trasformazione e vendita promossi da:

- cooperative agricole;
- enti di colonizzazione, consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario, quando nelle rispettive circoscrizioni territoriali i produttori agricoli non siano costituiti in cooperative;
- includendo fra le opere finanziabili anche gli impianti per la vendita al consumatore, nonchè i magazzini ed impianti per l'approvvigionamento collettivo, innovando con ciò le disposizioni recate dalla precedente legislazione.

L'articolo prevede inoltre, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di miglioramenti fondiari, che per le iniziative in questione, in aggiunta ai contributi, possano essere concessi mutui assistiti dal concorso dello Stato ovvero mutui a tasso agevolato con fondi di anticipazione.

(2) Legge 23 aprile 1949, n. 165; legge 25 luglio 1952, n. 949.

In relazione all'esigenza di procedere alla valutazione comparativa, per settore e per territorio, delle richieste pervenute, si è ritenuto opportuno prendere in un primo tempo in esame un gruppo di impianti che per la sua entità si dimostrasse indicativo della operatività degli strumenti legislativi e della iniziativa degli organismi associati. Esattamente sono state prese in considerazione le domande pervenute fino al 1° marzo 1962, con ciò soddisfacendo le aspettative di coloro, che confidavano nel tempestivo intervento dello Stato in rapporto alle scadenze stagionali.

Le domande esaminate riguardano 292 impianti comportanti una spesa preventivata complessiva di L. 30,5 miliardi.

Sulla base di tali richieste, è stato predisposto un primo programma per la costruzione e l'ammodernamento di 206 impianti, per una spesa preventivata di 17,5 miliardi e con un impegno finanziario dello Stato di oltre 6 miliardi di contributo in conto capitale e un intervento creditizio agevolato di 8 miliardi 360 milioni di lire.

TAB. 14

## IMPIANTI COOPERATIVI: PRIMO PROGRAMMA D'INTERVENTO

(Importi in milioni di lire)

	N.	SPESA PREVENTIVATA L.	PRESUNTO IMPORTO CONTRIBUTI L.	PRESUMIBILE IMPORTO MUTUI L.
Art. 9 (mutui) . . . . .	66	3.474	—	8.360
Art. 12 (mutui) . . . . .	10	229	—	
Art. 20 (mutui e contributi) . . . . .	130	13.849	6.085	
TOTALI . . . . .	206	17.552	6.085	8.360

Gli interventi in questione riguardano, precipuamente, i settori enologico, lattiero-caseario ed ortofrutticolo.

TAB. 15

## IMPIANTI COOPERATIVI: RIPARTIZIONE PER SETTORI D'INTERVENTO

(Importi in milioni di lire)

	NUOVI IMPIANTI (COMPRESI GLI ACQUISTI)		AMPLIAMENTI		IN COMPLESSO		
	N.	Spesa L.	N.	Spesa L.	N.	Spesa	
						L.	%
Impianti ortofrutticoli . . . . .	33	3.901	5	762	38	4.663	26,6
Macelli . . . . .	4	1.001	1	4	5	1.005	5,7
Latterie caseifici . . . . .	55	3.234	10	522	65	3.756	21,4
Cantine sociali ed enopoli . . . . .	33	4.899	42	2.159	75	7.058	40,2
Oleifici . . . . .	13	376	2	48	15	424	2,4
Altri impianti . . . . .	8	646	—	—	8	646	3,7
TOTALI . . . . .	146	14.057	60	3.495	206	17.552	100,0



Una mole di così vasta attività permette alcune considerazioni di particolare interesse: la prima è che le richieste di intervento statale nella loro distribuzione territoriale e, nell'ambito di essa, in quella settoriale, hanno seguito le tendenze proprie dell'economia agricola delle singole regioni rivelandosi, sotto certi aspetti, indicative di talune prospettive di sviluppo delle stesse produzioni (v. Tav. 32).

Altrettanto indicative sono apparse le iniziative sotto l'aspetto associativo. Infatti la parte più rilevante delle richieste di intervento statale riguarda l'Italia settentrionale, e con maggiore intensità l'Emilia ed il Veneto, mentre le iniziative a larga base associativa hanno avuto modesta rilevanza nei territori dell'Italia centrale e sono state pressochè carenti in quelle dell'Italia meridionale, eccezion fatta per la Puglia, dove l'attività nel settore enologico ha assunto apprezzabili proporzioni (v. Tav. 31).

Non solo i vecchi complessi cooperativi si sono mostrati solleciti nell'ampliare e modernizzare le loro attrezzature, ma numerose iniziative nuove sono lievitate sotto l'incentivo del Piano di sviluppo; talune con larga base associativa, nei territori dove la cooperazione si era già affermata, tal altre a base associativa modesta ma con buone prospettive di futuro sviluppo, specie se si tiene conto che esse sono sorte in territori poco suscettibili alla cooperazione.

Numerose le richieste degli enti di colonizzazione che hanno predisposto programmi di una certa entità con impianti economicamente degni di rilievo.

Pure i Consorzi di bonifica sono stati presenti con iniziative di indubbia validità economica anche se talvolta non del tutto perfezionate, forse per carenza di tempo, ma che potranno entrare con incondizionato giudizio positivo nei futuri programmi.

Tra i criteri di carattere generale ai quali si è ritenuto di uniformare gli orientamenti fondamentali, tre acquistano particolare importanza:

— accertamento che in ogni iniziativa fosse assicurato, attraverso disposizioni statutarie, l'obbligo di conferimento dei prodotti;

— proporzionalità tra produzioni e potenzialità lavorativa dello stabilimento, tenuto conto di quel margine che è nella prassi riconoscere per possibili previsti incrementi nei conferimenti degli attuali soci o per ammissione di nuovi associati;

— dimensione dell'impianto tale da far legittimamente ipotizzare una gestione economica dello stesso e quindi un risultato positivo dell'iniziativa;

con ciò confermando l'obiettivo fondamentale di incentivare le iniziative economicamente valide e riguardanti una base associativa notevolmente diffusa.

Compilando il programma è stato possibile avviare tempestivamente la realizzazione degli impianti in modo da consentire il loro completamento in tempo utile per le prossime campagne di raccolta e commercializzazione dei vari prodotti, apportando così un notevole contributo alla soluzione dei problemi più urgenti per le singole regioni. L'impegno finanziario viene assunto in connessione con i tempi tecnici imposti dallo svolgimento delle procedure istruttorie.

Agli interventi previsti dall'art. 20 del Piano di sviluppo occorre aggiungere l'attività esplicata nel periodo precedente alla programmazione, che ha interessato impianti per i quali erano stati richiesti mutui a tasso agevolato, ai termini delle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 25 luglio 1952, n. 949, in epoca anteriore all'entrata in vigore del Piano di sviluppo e le cui prescritte istruttorie tecnico-economiche si erano favorevolmente concluse prima della emanazione delle direttive di applicazione del Piano di sviluppo medesimo. Si tratta, con riferimento al 30 giugno 1962, di 84 nuove iniziative alle quali sono da aggiungere 22 ampliamenti di impianti preesistenti, singolarmente comportanti mutui superiori ai 30 milioni e, nel complesso, finanziamenti per circa 10 miliardi 300 milioni, dei quali 7 miliardi 800 milioni assistiti da concorso statale.

Naturalmente dopo 1° marzo 1962 numerosissime altre iniziative si sono concretizzate nelle varie regioni e numerose richieste sono pervenute per ottenere le provvidenze previste dall'art. 9, dall'art. 12 e dall'art. 20 del Piano. Sono stati così predisposti gli accertamenti necessari alla formulazione di un secondo programma di interventi che sarà approvato nei prossimi mesi. Anche per questo secondo programma va segnalata la notevole

entità delle iniziative che — solo per quanto riguarda gli impianti la cui spesa supera singolarmente i 30 milioni — ammontano a n. 160 per un importo globale d'investimento di oltre 30 miliardi.

#### *L'organizzazione di mercato (art. 21)*

L'applicazione dell'art. 21 della legge (1) è stata sostanzialmente ispirata, nel primo periodo, alla soddisfazione dell'esigenza di assicurare l'immissione regolare sul mercato dei prodotti di più fondamentale interesse per la economia agricola nazionale o di singoli territori, sì da stabilizzarne gli andamenti dei prezzi su linee sufficientemente uniformi, e consentire agli agricoltori la disponibilità immediata del ricavo. Con ciò si è data attuazione al primo tipo degli interventi da esso previsti, mentre nel contempo, in vista delle innovazioni normative recate, si sono posti allo studio i modi e le condizioni in base alle quali attuare gli ulteriori interventi.

Infatti, si è provveduto alla concessione del concorso statale negli interessi e del contributo nelle spese di gestione per attuare gli ammassi volontari di alcune produzioni sostanziali ai fini dell'economia agricola; tali interventi si pongono come segue:

TAB. 16

#### AMMASSI VOLONTARI DI PRODOTTI AGRICOLI

	IMPORTI (in milioni di lire)
Grano (D. M. 9 agosto 1961) . . . . .	3.500
Uve e mosti (D. M. 26 ottobre 1961) . . . . .	400
Olio di Oliva (D. M. 18 dicembre 1961) . . . . .	150
Bozzoli (D. M. 11 giugno 1962) . . . . .	400
Canapa (D. M. 4 agosto 1962) (1) . . . . .	750
TOTALE . . .	5.200

(1) Aumento obbligatorio.

Nell'attuazione dell'ammasso di questi prodotti, che rivestono interesse indubbiamente notevole per l'economia della produzione e del consumo, si è avuto particolare riguardo alla necessaria unitarietà di manovra nell'esecuzione delle operazioni sia di acquisto che di col-

(1) L'articolo 21 stanziava per il quinquennio 35 miliardi, in ragione di 7 miliardi di lire annue, per due distinti tipi di intervento:

— la concessione del concorso statale — nel limite massimo del 4 per cento — negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonché la concessione di contributi — nel limite massimo del 90 per cento — sulle spese complessive di gestione;

— la realizzazione, da parte del Ministero dell'agricoltura, di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti, da affidare poi in gestione ad enti ed associazioni di produttori agricoli.

Esso quindi col primo tipo di intervento assume e coordina sistemi già da tempo adottati in singoli provvedimenti che erano decisi in funzione degli andamenti di mercato; prevede, col secondo, nuove linee di azione pubblica per la difesa economica della produzione agricola.

locamento, interessando quindi ad esse organizzazioni idonee, dotate delle necessarie attrezzature, aventi carattere nazionale ed assoggettate al controllo istituzionale del Ministero.

E' indubbio che gli interventi attuati hanno consentito di tonificare i mercati dei diversi prodotti interessati come del resto è dimostrato dall'andamento dei prezzi nel corso delle relative campagne commerciali; il beneficio derivatone è molto superiore alla spesa disposta e alle quantità sulle quali si è esercitato l'intervento, sia per la stessa meccanica di questo, sia anche per l'influenza psicologica da esso esercitata sugli operatori.

D'altro lato, numerose cooperative e altri tipi di associazioni agricole hanno presentato domande per ottenere il concorso agli interessi sugli anticipi erogati o il concorso sulle spese di gestione per iniziative a carattere privato e di interesse più limitato, rispetto a quelle già viste.

Di fatto gli interventi in questo settore richiedono particolare cautela in vista della differente impostazione delle diverse iniziative, della loro importanza, del sistema adottato, e del settore produttivo interessato; e ciò nel quadro delle priorità da assicurare agli interventi a carattere nazionale. Sicchè sono in corso di definizione le condizioni da rispettare e le procedure da seguire per la concessione del beneficio.

Per quanto attiene al secondo tipo di intervento l'innovazione da esso recata ha suggerito la costituzione di una Commissione di esperti alla quale è stato affidato il compito di definire i criteri per un organico piano di realizzazione di impianti aventi interesse nazionale.

Gli interventi che sarà possibile attuare integreranno sia quelli previsti dall'art. 20 — per la realizzazione di impianti da parte di agricoltori associati — sia quelli attuati per la prima parte dello stesso art. 21. Infatti, la realizzazione di impianti di interesse nazionale potrà fornire, fra l'altro, al mercato di particolari settori produttivi, le attrezzature e l'organizzazione necessarie a concentrare, conservare — ove possibile — e trasformare i prodotti stessi per agevolarne la immissione al consumo ed integrerà, quindi, con più vasto raggio e maggiore capacità di azione, le iniziative a base associata, più ristrette dal punto di vista territoriale e con più limitate possibilità tecniche.

## GLI INTERVENTI A FAVORE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

L'importanza dell'impresa contadina e la sua funzione nell'agricoltura nazionale vanno, come si è già posto in evidenza, continuamente crescendo secondo un movimento naturale che corrisponde, in genere, alle esigenze e caratteristiche economiche e sociali di una moderna economia. Né hanno valore ormai quelle forme patologiche che furono determinate dall'evoluzione economica del nostro Paese e che misero allora non trascurabili ipoteche sullo sviluppo della proprietà contadina la quale, invece, oggi conferma, nell'aspetto attuale più efficiente di podere familiare autonomo, la sua validità.

Accentuando singolarmente un indirizzo programmatico sviluppatosi negli ultimi tredici anni, il Piano quinquennale tende, quindi, sia a promuovere la formazione di efficienti proprietà contadine, sia a consolidare quelle già esistenti. Ciò sia mediante nuovi finanziamenti in campo creditizio e contributivo e nuove agevolazioni fiscali, sia mediante il rifinanziamento delle attività degli Enti di riforma. Queste norme specifiche e questi specifici finanziamenti, d'altra parte, si aggiungono alle particolari disposizioni che in tutto il contesto della legge — sotto forma di livelli di contributo statale, o di interventi particolari, o di definite priorità — vengono stabilite a favore dell'impresa familiare.

### *La formazione di nuova proprietà contadina (artt. 27 e 28)*

Con le disponibilità finanziarie assicurate dall'articolo 27 della legge (1) l'azione pubblica nel settore si è sviluppata in questo primo periodo nell'intendimento di facilitare la costituzione di aziende aventi adeguata potenzialità produttiva, soprattutto in quelle zone che presentano favorevoli prospettive per il loro sviluppo; tuttavia è stata anche agevolata la formazione di imprese ad economia mista ove particolari situazioni locali consentono un apporto di reddito extra-agricolo alle famiglie contadine.

E' evidente infatti che, proprio in quanto è venuto a cadere il motivo della fame di terra, è necessario promuovere non già la formazione, comunque sia, di proprietà contadine, ma imprese coltivatrici sane e vitali, idonee all'economia agricola di mercato, nonchè il consolidamento, il risanamento ed il riassetto di quelle che, per ridotte dimensioni o per frammentazione, non consentono una gestione economicamente valida e tecnicamente efficiente. Le stesse finalità sociali sarebbero frustrate, qualora mancassero adeguati risultati sul piano strettamente economico.

(1) L'articolo 27 della legge prevede 4 distinte forme di intervento:

— concessione del concorso dello Stato negli interessi sui mutui che i coltivatori diretti contraggono con istituti di credito per l'acquisto di terreni. A tale scopo l'articolo prevede lo stanziamento nel quinquennio di 600 milioni di lire ad esercizio, per consentire allo Stato di intervenire nel pagamento della differenza tra la quota di ammortamento calcolato al tasso normale e quella calcolata al tasso del 2 per cento. Analogamente, dunque, al sistema introdotto per il credito agrario di miglioramento, anche per i mutui per la formazione della proprietà contadina, la legge stabilisce un tasso fisso a carico degli acquirenti i quali inoltre possono ottenere — per effetto della garanzia sussidiaria offerta dal fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge stessa — mutui per l'intero valore cauzionale del fondo acquistato.

— concessione di contributi in conto capitale sempre per acquisto terreni, in alternativa alle predette agevolazioni; a tale scopo l'articolo prevede lo stanziamento nel quinquennio di 500 milioni per esercizio, fissando il contributo nella misura del 10 per cento della spesa.

— concessione di contributi in conto capitale per le opere di miglioramento fondiario delle aziende costitutesi o ampliatesi con i benefici di legge. A tale scopo l'articolo stanza per il quinquennio un miliardo 600 milioni per esercizio, e stabilisce la misura del contributo agli stessi livelli previsti dall'articolo 8.

— nuovi apporti — per lire 800 milioni l'anno — al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina onde consentire una maggiore capacità di intervento diretto negli acquisti di terreni, da rivendere poi ai coltivatori mediante rateizzazioni trentennali del prezzo.

E del resto, tali linee d'azione furono sottolineate dai criteri fondamentali e dalle direttive annuali di intervento che hanno messo in evidenza la necessità che le iniziative da assistere presentino caratteristiche atte ad assicurarne il successo, avuto riguardo alle concrete situazioni dei singoli territori.

Per quanto poi in particolare concerne le operazioni di arrotondamento, sono state soprattutto favorite nel primo periodo quelle riguardanti l'acquisizione dei terreni contigui alle proprietà già esistenti, nonché quelle atte a ridurre fenomeni di frammentazione fondiaria.

Le disponibilità relative ai primi due esercizi finanziari, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per l'acquisto di terreni, erano pari — dedotte le quote assegnate alle Regioni a statuto autonomo — a poco più di un miliardo di lire, in grado di provocare acquisti per 30,5 miliardi circa.

Di fronte a tali disponibilità, erano pervenute, al 30 giugno 1962, 14.124 domande, per acquisti pari a un importo totale di 63,6 miliardi di lire.

Alla stessa data erano stati concessi 5.631 nulla osta alla stipula dei contratti di compravendita per un importo complessivo di spesa di circa 18,7 miliardi; sicchè risultava impegnato oltre il 65% delle disponibilità e quindi superata la possibilità di intervento relativa al primo esercizio.

Per quanto riguarda la concessione dei sussidi in conto capitale alle operazioni di acquisto la proporzione si presentava, a quella data nella stessa misura di cui al precedente tipo di intervento. Infatti, su una disponibilità pari a 1 miliardo; in grado di provocare acquisti per 11 miliardi circa, le domande pervenute, in numero di 16.302, comportavano una spesa complessiva superiore ai 26 miliardi.

Gli acquisti autorizzati al 30 giugno u. s. con quest'ultima forma di intervento ammontavano a 2,6 miliardi circa; peraltro particolarmente numerose erano le compravendite provocate in Toscana, nell'Emilia Romagna ed in Lombardia.

TAB. 17

## CONTRIBUTI E CONCORSI SUI MUTUI PER L'ACQUISTO DI TERRENI

(Importi in milioni di lire)

	ASSEGNAZIONI (1) L.	INVESTIMENTI PROVOCABILI L.	DOMANDE PRESENTATE		DECRETI DI IMPEGNO E NULLA OSTA CONCESSI	
			N.	Spesa preventivata L.	N.	Spesa ammessa L.
Concorsi sui mutui . . . .	1.026	30.540	14.124	63.622	5.631	18.665
Contributi in conto capitale	1.000	11.370	16.302	26.180	1.308	2.643

(1) Escluse le Regioni autonome.

E' da notare tuttavia che, mentre per quanto riguarda il concorso sui mutui un afflusso notevole di domande si è avuto in tutte le regioni (v. Tav. 39), per i contributi in conto capitale il maggior numero relativo di domande si è avuto nell'Emilia Romagna, seguita dalle Marche, dalla Campania, dagli Abruzzi Molise e dalle Puglie (v. Tav. 38). Domande numerose e per un importo superiore alle disponibilità si sono avute anche in Basilicata. Si è cioè, in genere, manifestata nelle regioni dell'Italia meridionale, anche in questo settore, una certa preferenza a favore del contributo in conto capitale rispetto al mutuo age-

volato, e quindi, in sostanza, a favore dell'acquisto per contanti rispetto alla esposizione debitoria. Fenomeno questo che, se da un lato è indice di una chiara tendenza all'impiego del risparmio in tal senso da parte delle categorie che ascendono alla proprietà, non è peraltro immune da alcune conseguenze. Queste, infatti, si verificano quando l'acquisto per contanti, assorbendo totalmente le disponibilità finanziarie del coltivatore, gli impedisce le necessarie ulteriori iniziative per il potenziamento della azienda, la sua dotazione ed il suo esercizio e ne ostacola conseguentemente l'attività imprenditoriale. Questo spiega anche la notevole tendenza nelle regioni meridionali, ad acquisti di scarsa entità, fronteggiati con autonomi risparmi, peraltro modesti.

Per quanto attiene le categorie che si sono avvantaggiate dagli interventi, notevolmente significativa appare la tabella 18.

Un'analisi regionale di questi dati permette alcune deduzioni e conclusioni sulla tendenza e possibilità delle diverse categorie agricole ad acquisire la proprietà dei terreni avuto riguardo delle condizioni economiche e sociali delle diverse agricolture regionali (vedi Tavola 40).

Iniziative numerose si sono avute per l'arrotondamento di proprietà contadine già esistenti; è peraltro da considerare che su 3.716 atti di compravendita, 1.184 riguardano il Piemonte e 506 il Veneto, indice questo della vivace tendenza in atto in quelle regioni al graduale estendimento delle singole imprese coltivatrici. Sempre nel Veneto, e del resto anche in Lombardia e in Emilia Romagna, numerosi sono gli acquisti effettuati dagli affittuari, mentre naturalmente particolare accentuazione, presentano nelle regioni centrali, soprattutto in Emilia Romagna, Toscana e Marche, quelli effettuati dai mezzadri.

TAB. 18

## ACQUIRENTI PROPRIETÀ CONTADINA DISTINTI PER CATEGORIE

C A T E G O R I E	N U C L E I F A M I L I A R I	
	N.	%
Braccianti . . . . .	323	4,5
Mezzadri e coloni . . . . .	1.752	24,7
Compartecipanti . . . . .	120	1,7
Affittuari . . . . .	1.166	16,4
Proprietari coltivatori diretti . . . . .	3.716	52,3
TOTALE SINGOLE FAMIGLIE . . . . .	7.077	99,6
Cooperative agricole . . . . .	30	0,4
TOTALE . . . . .	7.107	100,0

Infine sono da segnalare i 323 acquisti di terre effettuati da appartenenti alla categoria bracciantile concentrati prevalentemente in Emilia Romagna, nel Lazio e nelle Puglie. Sempre in Emilia Romagna vivace si è dimostrato il movimento cooperativo per l'acquisto di terre; infatti su un totale di 30 iniziative cooperative in tal senso, ben 21 ricadono in quella regione.

Sicchè, nel complesso, si può concludere che in quasi tutte le regioni è viva e notevolmente accresciuta la tendenza alla formazione di nuova proprietà contadina ed all'arrotondamento ed all'estendimento di quelle già esistenti.

Per quanto riguarda le opere di miglioramento in proprietà contadine di recente ed agevolata formazione, mentre in base agli stanziamenti della legge era disponibile per i due esercizi — fatta esclusione le assegnazioni destinate alle Regioni autonome — una somma pari a 2,6 miliardi, in grado di produrre investimenti complessivi per 6 miliardi circa, lo importo delle domande presentate al 30 giugno era pari a circa 32 miliardi. Sicchè l'afflusso avuto si presenta veramente notevole, con particolare rilievo in Lombardia, nell'Emilia, in Toscana e nel Piemonte.

I decreti di impegno assunti a quella data in questo settore riguardavano il 75% delle assegnazioni complessive, con una spesa ammessa di 4,5 miliardi. In particolare nelle Marche risultava già impegnato il 97% delle assegnazioni, in Emilia il 90%, nella Campania e nel Piemonte l'88% (v. Tav. 36).

La tabella seguente indica quali siano le tendenze dei piccoli imprenditori a migliorare le loro aziende onde renderle sempre più idonee ad una economia di mercato.

TAB. 19

## MIGLIORAMENTI FONDIARI RIGUARDANTI PROPRIETÀ CONTADINA: RIPARTIZIONE PER TIPI DI OPERE

(Importi in milioni di lire)

O P E R E	QUANTITÀ	SPESA AMMESSA	
		Importi L.	%
Case di abitazione . . . . . N.	1.128	1.892,9	41,9
Strutture zootecniche ed annessi . . . . . »	5.182	2.009,2	44,5
Provviste acqua . . . . . »	313	93,5	2,1
Impianti irrigui. . . . . ha	571	148,4	3,3
Sistemazione terreni. . . . . »	422	183,8	4,0
Spese generali ed oneri vari . . . . .	—	186,2	4,3
TOTALE . . . . .	—	4.514,0	100,0

Infatti, sebbene il 42% circa della spesa ammessa al contributo statale riguardi case di abitazione, cosa del resto giustificabile ove si ponga mente alla funzione sociale e produttivistica della casa nelle nuove proprietà, che, proprio per essere di recente costituzione ne sono prive o ne sono dotate, ma con caratteristiche nel più delle volte inadeguate all'attuale modo di vita, il 45% riguarda invece strutture zootecniche, confermando con ciò la tendenza già vista in un precedente capitolo (1).

D'altra parte, circa 500 ha delle nuove proprietà potranno essere rese irrigue con le opere programmate, elevando così notevolmente il reddito delle nuove imprese e quindi la remunerazione del lavoro in esse impiegate. Naturalmente, nelle diverse regioni, l'uno o

(1) Ved. pag. 204.

l'altro tipo di opere presentano una incidenza variabile che è anche in questo settore espressione delle situazioni ambientali e delle esigenze della nuova proprietà.

In linea generale, comunque, nel Veneto, nel Friuli V.G., nelle Marche e nelle Puglie le case di abitazioni assumono notevole rilievo fra le opere programmate mentre nel Piemonte, in Lombardia, nella Toscana, prevalgono gli impianti produttivi. L'irrigazione e la sistemazione dei terreni interessano in modo pressochè uniformi le diverse regioni (vedi Tav. 37).

Infine non si può tralasciare di fare un accenno anche alle nuove provvidenze di natura tributaria previste dall'art. 28 della legge sul Piano (1).

Questa forma di intervento indiretto dello Stato risulta particolarmente richiesta, in quanto fa ricorso ad essa quasi la generalità degli aventi diritto, mentre per contro frequente è il caso che non vengano richieste le più dirette agevolazioni creditizie e contributive. Infatti dall'entrata in vigore del Piano al 30 giugno erano pervenute 46.332 domande di agevolazioni tributarie per l'acquisto di circa 100.000 ha., superandosi con ciò notevolmente l'insieme delle domande pervenute nello stesso periodo per il finanziamento degli acquisti.

Ciò dipende in parte dall'automaticità con la quale scattano i benefici fiscali e in parte dal fatto che non pochi coltivatori sono, come si è detto, per antica costumanza restii allo indebitarsi con il ricorso al credito, e preferiscono limitarsi negli acquisti pur di soddisfarli con mezzi propri; cosa questa che, quando si tratta di arrotondamenti di proprietà già esistenti e quindi di acquisti di superfici limitate, è in una certa misura, possibile.

#### *La Riforma fondiaria (art. 30)*

Sono noti i motivi che solleccitarono un deciso intervento dello Stato diretto ad attuare un'azione di riforma fondiaria su ampie aree del territorio nazionale: la eliminazione del latifondo per realizzare una migliore distribuzione fondiaria, la rottura di forme e di concezioni di vita rurale ormai superate, l'avvio alla formazione di una classe di imprenditori agricoli diretto-coltivatori impostata su idonee organizzazioni aziendali ed interaziendali, in comprensori risanati e dotati dei servizi e delle attrezzature necessarie alla conduzione aziendale ed alla vita delle popolazioni.

L'opera svolta dagli Enti nelle zone acquisite alla Riforma ha trovato con la utilizzazione dei fondi stanziati dall'art. 30 della legge sul Piano (2), possibilità di ulteriore sviluppo, avvicinandosi così al completamento.

(1) L'articolo 28 migliora sensibilmente il sistema agevolativo già esistente a favore della proprietà contadina introducendo uno sgravio quinquennale (otennale per i terreni montani) dalle imposte, sovrimposte ed addizionali (provinciali, comunali e camerale) sul reddito dominicale ed agrario a favore non solo delle aziende contadine di nuova costituzione, ma anche di quelle formatesi anteriormente all'entrata in vigore del Piano.

Inoltre esso prevede una serie numerosa di ulteriori agevolazioni fiscali attinenti gli atti di acquisto per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

(2) A favore della Riforma l'articolo 30 della legge ha autorizzato una spesa globale di 54 miliardi di lire, da iscriverne negli esercizi 1960-63: di tale somma 45 miliardi sono destinati ad opere di completamento delle strutture essenziali e per l'aumento della produttività economico-agraria dei territori oggetto della Riforma fondiaria e 9 miliardi sono destinati all'espletamento dei compiti di assistenza tecnico e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli Enti di riforma. Con questa ultima assegnazione sono state nel complesso stanziare a favore della Riforma fondiaria dal 1950 al 1962 le seguenti somme:

	IMPORTI (in milioni di lire)
Legge 12 maggio 1950, n. 230 . . . . .	L. 15.000
» 21 ottobre 1950, n. 841 . . . . .	» 280.000
» 27 luglio 1952, n. 998 . . . . .	» 70.000
» 15 luglio 1954, n. 543 . . . . .	» 19.000
» 9 luglio 1957, n. 600 . . . . .	» 199.750
TOTALE AUTORIZZAZIONI PRIMA DEL PIANO DI SVILUPPO . . .	L. 583.750
In base all'articolo 30, legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . .	» 54.000
TOTALE GENERALE . . .	L. <u>637.750</u>



Più specificamente le opere e le attività realizzate nel biennio sono nel complesso le seguenti:

TAV. 20

## RIFORMA FONDIARIA - ATTIVITÀ SVOLTE NEL 1960-62 (1)

(Importi in milioni di lire)

OPERE ED INIZIATIVE	QUANTITÀ	SPESA	
		Importi L.	%
a) Opere poderali ed interpoderali (2): . . . . .		45.900	64,3
Dissodamenti e sistemazioni dei terreni . . . ha	194.000		
Piante collocate a dimora . . . . . N.	29.268.000		
Opere per irrigazione. . . . . ha	5.165		
Case coloniche . . . . . N.	2.404		
Strade poderali ed interpoderali . . . . . Km.	724		
Centri aziendali. . . . . N.	70		
b) Opere pubbliche di colonizzazione (3): . . . . .		4.481	6,3
Centri rurali . . . . . N.	16		
Edifici pubblici (pertinenze dislocate) . . . . . »	39		
Strade principali . . . . . Km.	87		
Acquedotti . . . . . »	106		
Elettrodotti . . . . . »	86		
c) Interventi per l'assistenza tecnica ed economico-finanziaria (organizzazione della produzione) (4): . . . . .		20.994	29,4
Fornitura capi bestiame . . . . . N.	17.679		
di cui bovini . . . . . »	8.730		
Concimi, sementi, anticrittogamici . . . . . Q.li	55.000		
Macchine operatrici . . . . . N.	255		
Mezzi trasporto uso campagna . . . . . »	1.671		
Corsi professionali . . . . . »	1.260		
con partecipanti . . . . . »	30.000		
Costruzione impianti industriali . . . . . »	21		
TOTALE INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL BIENNIO L. . . . .		71.375	100,0

(1) Sono riportate le opere proseguite o portate a compimento nel biennio 1960-62, anche se, per quelle iniziate anteriormente ad esso, la spesa è da imputarsi su precedenti finanziamenti. Non figurano, invece, altre opere iniziate nel biennio e non completate.

(2) Gli investimenti effettuati in questo settore degli Enti di riforma, dall'inizio della loro attività, comprendono: dissodamenti, messa a coltura e sistemazioni varie per circa 550 mila ettari; impianti arborei per complessivi 144 milioni di piante poste a dimora; opere irrigue su quasi 31 mila ettari; costruzione di oltre 43 mila fabbricati colonici, di 7.300 Km. di strade poderali ed interpoderali; costruzione di n. 7.800 pozzi, allacciamenti idrici ed acquedotti secondaria per uno sviluppo complessivo di oltre 1.100 Km., allacciamenti elettrici ed elettrodotti secondari per complessivi 1.600 Km., n. 300 centri aziendali.

(3) Gli investimenti effettuati in questo settore degli Enti di riforma, dall'inizio della loro attività comprendono: costruzione di n. 160 centri rurali, comprendenti n. 730 edifici pubblici (scuole, asili, ambulatori, chiese, ecc.), nonché altri 425 edifici pubblici dislocati in campagna (pertinenze dislocate); costruzione di circa Km. 1.100 di strade, di 700 Km. di acquedotti e di Km. 300 di elettrodotti principali, non compresi nella categoria di interventi poderali ed interpoderali, trattandosi di opere di più ampia portata e di interesse generale.

(4) Gli investimenti effettuati in questo settore degli Enti di riforma, dall'inizio della loro attività, comprendono: fornitura di 171.800 capi di bestiame (di cui 71.345 bovini) di 4 milioni 382.000 q.li di concimi, ecc.; di 2.372 macchine motrici; di 42.305 macchine operatrici ed attrezzi di 20.231 mezzi di trasporto per uso campagna; svolgimento di oltre 11.200 corsi di istruzione professionale, di specializzazione e vari, con oltre 271.000 partecipanti; conferenze, concorsi, mercati-concorso, ecc.; costituzione di 90 associazioni cooperativistiche, di cui oltre 600 di servizio, circa 200 mutue bestiame e 90 cooperative per la gestione di un centinaio di impianti industriali, quali cantine sociali (19), latтерie, caseifici (17), oleifici cooperativi (20), ecc.

La somma stanziata dall'articolo, come è precisato nella nota preliminare allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1962-63, è stata interamente assegnata agli Enti per il biennio 1° ottobre 1960-30 settembre 1962 (1). Nello stesso periodo è stata assegnata agli Enti, in quanto disponibile sulle precedenti autorizzazioni di spesa, la somma di L. 21.939 milioni. Il che porta ad un totale di 75 miliardi 939 milioni di assegnazioni per lo svolgimento delle attività degli Enti di riforma nel biennio 1960-62.

Con tali somme, in tale periodo, si è così potuto intraprendere, in aggiunta a quelle già attuate o in corso, una vasta massa di nuove iniziative e svolgere una vasta gamma di attività, intese, le une e altre, al completamento dell'opera della riforma soprattutto in quegli aspetti che, in base ai risultati conseguiti, si presentano più attuali, e cioè: la razionalizzazione dell'organizzazione aziendale, la organizzazione economico-mercantile della produzione con la realizzazione di idonei impianti di valorizzazione, la diffusione capillare dei servizi civili, l'orientamento e la guida alle iniziative degli assegnatari nel campo degli investimenti e dell'esercizio mediante una intensa opera di assistenza e di istruzione professionale.

In conclusione, un altro notevole passo verso la completa autonomia delle proprietà assegnatarie è stato compiuto, consolidando così l'opera di Riforma per la quale gli Enti, i cui nuovi compiti sono stati definiti con la legge delegata, vanno attendendo ormai al pieno completamento (2).

(1) Il bilancio degli Enti, per legge, inizia il 1° ottobre.

(2) I risultati ottenuti nei comprensori di riforma già nel 1960 possono essere così sinteticamente riassunti:

— Incremento produttivo: la produzione lorda vendibile per ettaro, rispetto al 1953, era aumentata del 67 per cento (nel 1959, annata favorevole, l'aumento era stato del 73 per cento);

— Conversione produttiva: in particolare l'incremento risultava:

- del 14 per cento per le coltivazioni erbacee;
- del 279 per cento per le coltivazioni arboree;
- del 354 per cento per gli allevamenti zootecnici;
- del 174 per cento per le colture orticole e industriali.

— Autoconsumo: la quota del prodotto lordo vendibile destinata all'autoconsumo raggiungeva soltanto il 15,5 per cento (media nazionale 21 per cento).

— Investimenti degli assegnatari: al 1960 gli investimenti eseguiti direttamente dagli assegnatari avevano raggiunto la somma complessiva di oltre 36 miliardi e 300 milioni, di cui solo per un terzo usufruendo dei normali contributi dello Stato e dell'assistenza degli Enti di Riforma.

## LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI D'INTERVENTO

La politica di sviluppo agricolo programmato che il Piano quinquennale si propone di perseguire trova, nella generalità delle situazioni, due sostanziali strumenti di operatività: gli incentivi sul piano finanziario e fiscale — discriminati in funzione di obiettivi, di opere, di soggetti, di ambienti — da un lato, le attività di guida e di orientamento nei confronti degli operatori agricoli dall'altro. Gli uni e le altre, i primi con una operatività per così dire meccanica, le seconde con una operatività che si sviluppa al livello umano, si propongono di sollecitare ed indirizzare appunto gli imprenditori a compiere quelle trasformazioni e quegli adeguamenti atti a raggiungere l'equilibrio, nuovo, richiesto dalle nuove realtà tecniche, economiche, sociali, psicologiche.

Ne deriva che, proprio nel quadro di una politica programmata, ed allo scopo di realizzarne linee ed obiettivi, l'assistenza tecnica, nella sua organizzazione e nelle sue diverse forme operative, assume un rilievo tutt'affatto particolare, in quanto tende ad offrire quelle indicazioni necessarie all'imprenditore per orientare iniziative ed attività, nel quadro più generale degli obiettivi che si propone l'intervento pubblico.

D'altro lato, le esigenze di valorizzazione economica e sociale che si pongono per ampie aree della nostra agricoltura, tuttora particolarmente arretrate, richiedono la presenza d'idonei strumenti organizzati d'intervento onde sviluppare in esse una specifica azione, intensa e capillare, sia di guida che, ove del caso, di diretta iniziativa. Ed infine, lo stesso moltiplicarsi ed estendersi dei compiti dell'Amministrazione dell'agricoltura pongono a questa la urgenza di una organizzazione specificamente più idonea, che si basi anche su più ampie dotazioni di personale qualificato.

In questo quadro, e per sopperire a queste necessità, il Piano di sviluppo ha disposto notevoli finanziamenti per intensificare le attività della sperimentazione e dell'assistenza tecnica, ha previsto la riforma della sperimentazione e la riorganizzazione degli enti di riforma e dei consorzi di bonifica, mentre con apposita legge (1) è stata preordinata la riorganizzazione dei servizi del Ministero.

### *La sperimentazione (art. 6)*

La tempestiva acquisizione di nuovi ritrovati tecnici, il loro collaudo in sede ambientale, la valutazione della loro convenienza economica, in vista anche delle tendenze dei mercati, sono in larga misura il presupposto fondamentale di una politica programmata e insieme condizione essenziale per un'efficiente attività divulgativa. I vasti problemi posti dalla necessità di intensificare le attività sperimentali — a favore delle quali troppo scarsi erano negli anni decorsi gli stanziamenti di bilancio — di razionalizzarle e di indirizzarle in vista degli obiettivi perseguiti dallo stesso Piano di sviluppo, di aggiornare infine, in un più vasto quadro, la stessa organizzazione sperimentale dell'agricoltura — che è regolata da leggi ormai antiche e non risponde più alle stesse esigenze operative della ricerca —, hanno trovato nel primo periodo di applicazione dell'art. 6 della legge (1) un primo approccio alla loro soluzione.

(1) Legge 15 dicembre 1961, n. 1384.

(2) L'articolo 6 stanziava per il quinquennio 10 miliardi di lire in ragione di 2 miliardi annui per il potenziamento delle attività di sperimentazione agraria e dei relativi Istituti dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, e concede al Governo la delega per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria.

Coerentemente alle indicazioni dei criteri fondamentali e delle direttive annuali è stata svolta infatti, dal Ministero un'intensa attività intesa a: fornire gli indirizzi di sperimentazione ai relativi istituti; promuovere la programmazione e lo svolgimento collegiale di particolari ricerche favorendo anche la collaborazione delle università e degli altri istituti scientifici; assicurare il più stretto collegamento fra la sperimentazione e l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica; attrezzare idoneamente le stazioni e gli istituti sperimentali.

Lo svolgimento coordinato di tali attività è stato assicurato con l'istituzione, opportuna, anche in vista degli stretti legami intercorrenti tra sperimentazione ed assistenza tecnica, di un apposito Ispettorato generale per la ricerca applicata, la sperimentazione pratica, l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica. Infatti, l'istituzione al centro di un tale organismo, che riunisce in un unico servizio la sperimentazione e l'assistenza tecnica, consente di realizzare una efficace azione di orientamento e collegamento delle varie iniziative, sia centrali che periferiche, nei due settori.

Si è così avviato un programma di ricerche che riguardano la riconversione aziendale e culturale, la cui soluzione presenta immediati riflessi pratici.

Ove possibile e necessario, sono stati quindi costituiti appositi gruppi di lavoro per specifiche ricerche, ai quali partecipano tutti gli studiosi interessati ad esse, sì da giungere ad una pianificazione delle relative attività. I « Gruppi di lavoro » costituiti nel primo periodo di applicazione sono sei, incaricati di svolgere programmi coordinati di ricerche riguardanti rispettivamente:

- la concimazione delle piante orticole;
- i grani duri;
- gli spostamenti nel terreno di elementi radioattivi a lunga vita;
- le tecniche irrigue;
- la selvicoltura;
- l'olivicoltura;

che si sono aggiunti ai gruppi già esistenti ed incaricati, rispettivamente, di condurre ricerche e sperimentazioni collegiali su: patata mais, foraggere e pomodoro. Inoltre è in programma l'organizzazione di altre ricerche a carattere collegiale per nuovi settori di particolare rilevanza economica, fra i quali la zootecnia e la difesa delle piante da cause nemiche.

Invero, la vastità degli aspetti che ogni ricerca comprende e, per converso, la specializzazione ormai indispensabile sia nello studio dei problemi che nelle stesse tecniche sperimentali, fanno della ricerca un'attività sempre più di gruppo; sicchè, per ciascun argomento è necessario l'apporto di più specializzazioni sia per territorio — a causa dei condizionamenti ambientali cui è soggetta l'agricoltura — sia per materia. Il finanziamento delle sperimentazioni collegiali ha comportato una spesa pari a 594 milioni.

In particolare le ricerche dei singoli Istituti come del resto anche quelle collegiali, sono state orientate a risolvere i problemi connessi allo sviluppo della zootecnia — nella vasta gamma della loro articolazione — e delle coltivazioni pregiate — dalla difesa fito-sanitaria alla meccanizzazione della raccolta, ai problemi attinenti la conservazione e la trasformazione — nonchè delle altre coltivazioni di particolare interesse nazionale o territoriale. Anche specificamente curati sono stati i problemi riguardanti l'economia agricola montana con particolare riguardo alle essenze forestali a apido accrescimento. Lo svolgimento di tali attività è stato finanziato con una spesa pari a circa 1 miliardo.

Il collegamento tra sperimentazione e divulgazione, per il trasferimento razionale e tempestivo dei risultati della ricerca dall'ambiente strettamente sperimentale alla realtà aziendale, è stato poi assicurato predisponendo, sotto il controllo delle stazioni sperimentali, una serie di dimostrazioni pratiche nei vari ambienti e organizzando riunioni comuni fra sperimentatori e tecnici.

Contemporaneamente a tale migliore utilizzazione e intensificazione delle attività sperimentali si è proceduto ad un'esatta valutazione delle dotazioni disponibili in attrezzature e personale, allo scopo di assumere le iniziative necessarie per porre in condizione di più efficiente operatività l'organizzazione sperimentale dipendente dal Ministero in vista dei compiti che ad essa vanno attribuiti. In effetti, in molti casi le dotazioni ed attrezzature degli Istituti sperimentali, non sufficientemente rinnovate ed ampliate negli ultimi anni, necessitano di un sostanziale adeguamento.

In base alle esigenze così definite, ed anche nella previsione del nuovo assetto organizzativo che potrà assumere la sperimentazione agraria in conseguenza del riordinamento da attuare con provvedimento delegato, si va quindi procedendo agli acquisti di attrezzature ed alla realizzazione di idonei impianti non solo di campagna, quali ad esempio la riorganizzazione e l'ampliamento di aziende sperimentali, ma anche di quelli necessari alla permanenza, negli istituti, di tecnici addetti ai servizi di divulgazione, per consentire il loro continuo aggiornamento. La spesa programmata per l'acquisto di tali attrezzature ed impianti è pari a circa 2 miliardi di lire.

Infine, è stato recentemente pubblicato il bando del concorso per la concessione di borse di studio per le varie materie attinenti la sperimentazione agraria ad elementi specificamente qualificati che frequenteranno i diversi istituti. L'onere previsto è pari a 365 milioni circa.

Di modo che, i 4 miliardi stanziati sui due esercizi finanziari per il potenziamento della sperimentazione agraria, trovano la seguente utilizzazione:

TAB. 21

## PROGRAMMI PER LA RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE PRATICA

*(Importi in milioni di lire)*

Sperimentazioni collegiali . . . . .	594
Incremento delle attività sperimentali condotte da Stazioni, Istituti universitari sperimentali, altri Enti . . . . .	996
Stampa degli « Annali della sperimentazione agraria » . . . . .	40
Acquisto delle attrezzature mobiliari ed immobiliari occorrenti alle stazioni sperimentali	2.005
Borse di studio a laureati, diplomati, laureandi . . . . .	365
TOTALE . . . . .	4.000

Sebbene l'azione nel settore sia stata caratterizzata in questo primo anno da una intensa attività riorganizzativa, sono comunque da mettere in rilievo, i risultati ottenuti in merito alla soluzione di numerosi problemi inerenti ai programmi di sviluppo della agricoltura.

Sono state puntualizzate, ad esempio, le prime conclusioni delle ricerche dei « Gruppi di lavoro » già esistenti e, specie per il mais, sono stati istituiti in tutte le provincie interessate cambi dimostrativi, al fine di diffondere ibridi e varietà create dalla sperimentazione e di dimostrare la rispondenza tecnica ed economica di nuovi metodi culturali.

Risultati ugualmente e proficuamente utilizzabili a più o meno breve scadenza sono da attendere dalle ricerche dei « Gruppi di lavoro » di nuova istituzione, con particolare riferimento al gruppo sulle « tecniche irrigue » per il quale, data l'importanza dell'irrigazione nel quadro dello sviluppo agricolo, sono stati stanziati cospicui mezzi.

E' infine attualmente in corso la predisposizione del provvedimento delegato per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria che dovrà essere presentato alla Commissione parlamentare prevista dall'art. 6 della legge.

*L'assistenza tecnica e la divulgazione (artt 7 e 20)*

Anche le attività di assistenza tecnica previste dall'art. 7 della legge (1) sono state coordinate dall'Ispettorato Generale per la sperimentazione e l'assistenza tecnica, sulla base delle indicazioni fornite dai criteri e dalle direttive d'intervento.

In effetti, tali attività hanno subito negli anni recenti e vanno subendo una profonda evoluzione concettuale e di metodo. Si tratta infatti ormai non solo di diffondere nelle campagne, genericamente, il progresso tecnico, e di addestrare altrettanto genericamente la mano d'opera, bensì di fornire agli operatori agricoli, specialmente a quelli che conducono aziende di minori dimensioni — e quindi hanno più scarse possibilità di autonoma documentazione —, gli elementi per consapevoli e ragionate scelte, sia economiche che tecniche, sia di gestione che di organizzazione; di giungere ad una specifica specializzazione della mano d'opera nei diversi settori produttivi e nei diversi campi di attività, anche collaterali all'agricoltura; di orientare infine i componenti della famiglia rurale ad idonei atteggiamenti psicologici, tecnici ed economici, sia nei rapporti familiari, sia nei confronti dell'attività agricola, sia nei confronti del contesto economico e sociale circostante.

Di conseguenza, le attività di assistenza tecnica si sono svolte in base a programmi centrali e periferici strettamente coordinati, secondo le necessità poste dalle tendenze evolutive dell'agricoltura nazionale e dei singoli territori (v. Tav. 3), che hanno in particolar modo curato l'assistenza tecnica ed economica all'impresa agricola, la specializzazione della mano d'opera, l'assistenza alla gioventù rurale, soprattutto nei territori dove più diffusa è l'impresa coltivatrice, l'assistenza all'economia domestica.

A tali programmi, che si sono svolti adottando i metodi più idonei e moderni in funzione degli obiettivi proposti, hanno collaborato, come del resto precisamente stabilito dalla legge, Enti ed organizzazioni di settore.

L'apporto di tali organizzazioni è infatti elemento di notevole importanza per realizzare un'ampia e capillare azione, semprechè, si attui secondo gli indirizzi ministeriali, con i collegamenti indispensabili ed i metodi idonei. In tal senso, le attività degli Enti, opportunamente coordinate dall'Amministrazione, integrano le potenzialità operative di questa.

Tra le iniziative assunte, ed in particolare fra quelle volte all'assistenza agli imprenditori, rientra la istituzione di 365 « Aziende tipo », con una media quindi di 5 per provincia; in queste aziende, che rispecchiano le condizioni medie delle singole zone, vengono concentrate numerose attività dimostrative i cui risultati sono poi esaminati — mediante continue rilevazioni economiche — nell'ambito dei risultati raggiunti dall'azienda nel suo complesso. Ciò consente di valutare gli effetti di ciascuna innovazione nel quadro della gestione aziendale, e di mettere a disposizione dati facilmente controllabili e diffondibili presso altri agricoltori interessati. Unitamente si sono continuate, intensificandole, le attività dimostrative normali; fra queste rientra l'attuazione di 4 mila campi di prove e dimostrazione per le coltivazioni prevalenti nei singoli territori che, unitamente all'organizzazione delle aziende tipo, hanno comportato una spesa di circa 165 milioni. Anche le gite di istruzione, compiute in numero rilevante, entrano nell'attività di orientamento degli imprenditori, ed hanno comportato una spesa di 55 milioni.

Nelle zone di più diffusa proprietà diretto-coltivatrice si è poi promossa l'organizzazione di Centri di assistenza tecnica curandone altresì lo svolgimento delle relative attività.

Tali centri vengono costituiti su iniziative e con il contributo del Ministero e di Enti locali; ad ogni centro, che assiste 100-150 imprese, prestano la loro attività un tecnico agri-

(1) L'articolo 7 stanziava 10 miliardi di lire in ragione di due miliardi l'anno per l'erogazione di contributi e spese dirette a promuovere e sviluppare le attività di assistenza tecnica.

colo ed una esperta in economia domestica, ciò che rende possibile svolgere una continua, capillare azione di orientamento, sia economico, che tecnico, che sociale. Al 30 giugno erano funzionanti 28 centri di assistenza tecnico-agricola (1) e ne erano in corso di istituzione altri 20 che riguarderanno specialmente le province che ancora ne sono prive.

Per quanto riguarda l'azione diretta alla preparazione professionale delle forze operatrici, essa si svolge mediante i corsi di aggiornamento ed i corsi di specializzazione. A questi ultimi in particolare viene dedicata molta attenzione nella considerazione che una specifica qualificata preparazione è ormai il più delle volte condizionante dell'utile inserimento individuale nell'attività agricola. In vista di ciò, e della esigenza di adottare idonee attrezzature e nuove metodologie didattiche, si è provveduto ad impostare la realizzazione di appositi centri di addestramento della mano d'opera agricola.

Sono infatti in corso di realizzazione con i fondi del piano di sviluppo 17 centri di addestramento, che si vanno ad aggiungere agli 8 centri finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno ed ai 4 centri finanziati dalla Legge speciale per la Calabria (2).

In attesa della realizzazione di tali « Centri » è stata comunque intensificata la qualificazione delle maestranze usufruendo di aziende particolarmente idonee appartenenti ad Amministrazioni ed enti pubblici. I programmi dei corsi e la loro esecuzione sono stati curati in base alle esigenze locali ed in funzione delle direttive generali del programma di sviluppo.

Contemporaneamente sono stati svolti, direttamente dagli Ispettorati dell'agricoltura altri corsi a carattere meno specializzato: il che porta il numero totale delle iniziative assunte nel settore a oltre 3.000, con una spesa di circa 220 milioni; esse hanno consentito la preparazione, specializzata o generica di oltre 65.000 unità.

La preparazione delle giovani leve destinate ad assumere responsabilità imprenditoriali nelle aziende familiari è altro obiettivo specifico perseguito, in vista dei compiti che esse saranno chiamate a svolgere — profondamente diversi, anche come impostazione, da quelli tradizionali —, della recettività giovanile alle nuove realtà, dell'esempio che ne può derivare di consapevole dinamismo negli ambienti agricoli. L'assistenza alla gioventù rurale richiede tuttavia metodologie singolari, con iniziative che, sviluppando la personalità del giovane, consentano, insieme, di trasferire alla realtà imprenditoriale le cognizioni scolastiche. Fra le altre iniziative è stata favorita la istituzione, da parte dei diversi Enti interessati, di Circoli giovanili maschili e femminili, e particolarmente curato il loro funzionamento. Al 30 giugno 1962 il numero di tali circoli, già da alcuni anni notevolmente diffusi, era salito a 1730.

Anche particolare attenzione viene dedicata all'assistenza alla donna di campagna, per l'apporto che essa può dare al benessere delle famiglie ed alla redditività ed all'organizzazione dell'azienda. All'uopo è stato aumentato il numero delle esperte in economia domestica rurale che già operano nelle campagne che hanno raggiunto le 600 unità, mentre di altre 50 è in corso la preparazione.

(1) Essi sono ubicati nelle seguenti province: Avellino, Belluno, Benevento, Campobasso, Chieti, Cuneo, Foggia, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Matera, Pesaro, Pisa, Potenza, Pistoia, Perugia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Salerno, Taranto, Teramo, Treviso, Verona, Vicenza e Viterbo.

(2) Centri finanziati con i fondi del Piano di sviluppo: Centro Studi di Roma; Centro di Salice d'Ulzio; Azienda sperimentale « Vittoria Tadini » di Piacenza; Azienda dimostrativa dell'Alto Piano di Asiago; Istituto Sperimentale Zootecnico di Modena; Centro per la floricoltura di Pistoia; Centro Agricolo di S. Pier di Canne (Chiavari); Fondazione Agraria Conte di Montevicchio (Fano); Podere Scuola di Pesaro; Progresso Agricolo di Foligno; Fondazione Agraria De Vecchi di Montefiore (A. Piceno); Podere Chiancolata di Matera; Centro Devoto Mare di Massa Marittima (Grosseto); Tenuta « Belvedere » di Cesena (Forlì); Istituto Agrario Femminile « Giuseppina Cavour » di Firenze; Scuola Agraria Femminile di Monza; Azienda Zootecnica Ravennate.

Centri finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno: Stazione Razionale di Alpeggio di S. Pietro Avellana; Istituto Sperimentale Zootecnico di Potenza; Ovile Nazionale di Foggia; Consorzio della Laga di Teramo; Cantina Sperimentale di Barletta; Stazione Sperimentale di Olivicoltura di Pescara; Istituto Sperimentale Zootecnico Caseario di Caserta; Ente di Irrigazione Puglia-Lucania-Molise.

Centri finanziati dalla legge speciale per la Calabria: U.N.L.L.A. nel Comune di Reggiano Gravina; Opera Valorizzazione della Sila in Molarotta; Podere dimostrativo Sabinni di Vibo Valentia; (Località da stabilire) per orticoltura in serra.

Si è provveduto infine a predisporre nuovi strumenti operativi che contribuiscono, mediante l'informazione, a facilitare l'attività di divulgazione. Si tratta di utilizzare di ben definiti obiettivi i mezzi audiovisivi e la stampa. Così, mentre vengono pubblicati informatori tecnici destinati agli imprenditori agricoli più preparati, e mentre si è intensificata la proiezione di documentari d'istruzione — sono state effettuate 1.500 proiezioni con 120.000 presenze — si è provveduto a organizzare presso ogni Ispettorato dell'Agricoltura singole cinescopi e si è anche posto mano alla realizzazione di nuovi documentari.

La valorizzazione della vita e dell'attività nelle campagne presso l'opinione pubblica e la diffusione della conoscenza dei relativi problemi sono stati poi assicurati richiamando ad essi l'interessamento di quotidiani, di agenzie di stampa, di cinegiornali.

Su queste linee sono stati quindi erogati i finanziamenti dell'assistenza tecnica relativi ai primi due esercizi del piano di sviluppo pari — escluse quelli a favore delle Regioni autonome — a 3,1 miliardi.

Considerazione a parte merita l'attività di assistenza tecnica svolta al fine di sviluppare nelle campagne il senso associativo e di potenziare le attività a carattere cooperativo; esse si sono concentrate in una complessa azione di istruzione e di dimostrazione pratica, la prima a favore degli elementi che saranno avviati alle attività a carattere associativo, la seconda a favore delle cooperative esistenti e in formazione.

Per l'assistenza alla cooperazione agricola, erano disponibili sull'articolo 20 del piano di sviluppo, 400 milioni, costituiti dagli stanziamenti per i due esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62.

Le iniziative di cui sopra hanno comportato, durante l'esercizio 1961-62, un impegno di 126,5 milioni di lire. La residua somma di 279,5 milioni trova utilizzazione in numerose ulteriori iniziative in corso di preparazione. Fra queste, due programmate dal Centro Nazionale per la formazione di mano d'opera specializzata, assumono particolare rilievo: la prima, è intesa alla preparazione di 400 dirigenti di cooperative agricole provenienti da tutte le regioni italiane; la seconda è diretta, mediante la concessione di borse di perfezionamento semestrali, a fare acquisire agli allievi che hanno frequentato i corsi una sufficiente esperienza pratica.

Durante il primo periodo di attuazione del Piano si è quindi dato corso, anche per il settore dell'assistenza tecnica e della divulgazione, ad una intensa attività di organizzazione che ha dovuto tener conto di alcune situazioni di fatto particolarmente pressanti, quali, ad esempio, lo stato delle attrezzature e la formazione degli uomini da adibire al settore.

In tal modo si sono gettate le basi per un ampio ed organico programma, la cui attuazione dovrà proseguire man mano in base agli indirizzi espressi dal Piano di sviluppo.

#### *Gli Enti di sviluppo ed i Consorzi di bonifica (artt. 32 e 31).*

L'esigenza di imprimere un ritmo celere di sviluppo e di rinnovamento a quelle zone nelle quali ragioni di evoluzione storica ed economica hanno impedito che le pur presenti suscettività ambientali trovassero idonea valorizzazione fu recepita dalla legge sul piano.

Infatti l'art. 32 di questa concessa al Governo la delega a modificare — entro definiti limiti — le norme vigenti in materia di Enti di riforma onde consentire loro di intervenire in zone agricole particolarmente depresse e suscettibili di valorizzazione, svolgendo le funzioni di Enti di sviluppo.

Questa norma va considerata insieme con quella di cui all'art. 31 che ha consentito una migliore strutturazione dei Consorzi di bonifica, quali organizzazioni agricole più diretta-

(1) Il quinto comma dell'articolo 20 autorizza la spesa di 1 miliardo di lire, in ragione di 200 milioni l'anno per l'attuazione di attività di assistenza tecnica e divulgazione a favore della cooperazione agricola.



mente interessate ai problemi fondiari della modificazione e conservazione dell'ambiente per renderlo idoneo, sotto i vari aspetti tecnici, economici e sociali, alla vita rurale.

Avuto quindi il parere favorevole dell'apposita Commissione parlamentare prevista dai due articoli, i provvedimenti delegati sono stati emanati il 23 giugno 1962, nel termine stabilito dalla norma delegante; le relative disposizioni si articolano nei limiti della delega.

L'azione prevista per gli Enti di sviluppo (V. appendice) si ispira al principio di realizzare — tenuto conto dei compiti di bonifica — interventi integrali e coordinati in zone delimitate, onde porre in grado le popolazioni interessate di estrinsecare ed estendere le proprie capacità operative e di suscitare energie latenti.

In primo luogo, viene prevista una programmazione zonale — anche al di fuori degli iniziali limiti dei comprensori di riforma — che definisce, in una visione organica, iniziative, opere ed interventi necessari alla valorizzazione economico-sociale delle zone interessate. In secondo luogo, si prevede una operatività concreta che non va a sostituire l'iniziativa individuale, ma a suscitarsela mediante l'apprestamento di idonei servizi ed opere, ovvero a sollecitarla ed orientarla.

Da ciò la necessità, per gli Enti, di assumere compiti diretti: nel settore delle bonifiche ove opportuno; nella realizzazione di servizi sociali e civili indispensabili ad un moderno modo di vita nelle campagne; nel riordinamento fondiario. Da ciò ancora l'azione di promozione e di stimolo ad essi affidata, che si manifesta con l'assistenza tecnica e creditizia agli imprenditori, nella vasta gamma delle attività agricole; dalla compilazione di piani aziendali di miglioramento alla realizzazione di efficienti organizzazioni ed impianti di mercato. Ed è garanzia di capacità operativa la derivazione degli Enti di sviluppo dalla riforma, che consente di usufruire, su un arco molto più vasto ed incidente di interventi e su un'area molto più ampia, delle competenze tecniche accumulate in un settore tanto delicato.

Per quanto poi attiene ai Consorzi di bonifica, il provvedimento delegato (V. appendice) conferisce in primo luogo ai loro organi direttivi un carattere di spiccata democrazia — su una linea del resto già da tempo perseguita dal Ministero — facendo obbligo di modificare gli statuti per assicurare una più adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari, singoli ed associati. Le funzioni esecutive dei Consorzi vengono poi meglio definite, sia con una regolamentazione delle procedure degli appalti delle opere di bonifica, sia prevedendo che i Consorzi, così riorganizzati, accentuino le loro funzioni di assistenza alla iniziativa privata, con particolare riguardo a quella contadina, nelle procedure per il conseguimento delle provvidenze statali e nelle realizzazioni, nell'ambito delle disposizioni vigenti, delle iniziative necessarie alla valorizzazione economico-agraria.

La funzione dei Consorzi, come già nel passato, resta quindi sempre orientata a finalità di carattere economico e sociale oltre che igienico, avendo le opere pubbliche o private da eseguire una funzione strumentale. In questa visione, ed in riguardo alla nuova strutturazione democratica, è evidente che essi restano di fatto facoltizzati ad agire secondo dimensioni ancora più ampie di quelle del passato, in rapporto a specifici problemi della categoria rappresentata. L'operatività dei Consorzi di bonifica, costituisce cioè una componente essenziale del quadro di sviluppo.

In conclusione, nella attuale fase evolutiva Enti di riforma e Consorzi di Bonifica, nella nuova strutturazione e concezione, gli uni fondamentalmente quali produttori di servizi, gli altri quali produttori di opere, sono chiamati a rispondere alle accresciute esigenze che tecnica e livello di vita civile impongono, soprattutto in quelle aree depresse che è possibile sviluppare, allo scopo di armonizzarle con l'economia nazionale eliminando o sensibilmente riducendo esistenti squilibri.

#### *I servizi del Ministero*

L'inizio del ciclo operativo del piano quinquennale di sviluppo, ha posto con urgenza all'Amministrazione dell'agricoltura il problema di adeguare la propria organizzazione alle

esigenze dei servizi nuovi e, comunque, molteplici da svolgere; il che ha richiesto, in primo luogo, un ampliamento delle dotazioni di personale.

Nello scorso mese di dicembre, il Parlamento, dopo accurata elaborazione ed approfondito esame, approvò quindi il disegno di legge — tempestivamente presentato dal Ministero — sull'istituzione dell'agronomo di zona e sul riordinamento dei ruoli organici del personale (1). Tale legge costituisce la base del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione non solo nei servizi centrali ma in misura ancor più determinante, negli organi periferici; per questi, in effetti, che si trovano quotidianamente a diretto contatto con gli operatori agricoli ed i cui compiti sono stati, sia notevolmente ampliati dall'ulteriore decentramento di attribuzioni disposto dalla legge, sia moltiplicati per l'aumento degli stanziamenti disponibili, è maggiormente avvertita l'esigenza di rafforzamento delle dotazioni di personale e di mezzi di lavoro. Sicchè, in virtù della legge è possibile immettere nei ruoli del Ministero un numero notevole di nuovo personale: mille tecnici del ruolo direttivo, oltre novecento tecnici della carriera di concetto, oltre duecento funzionari direttivi amministrativi e circa 270 impiegati per i servizi contabili.

In base al disposto della legge l'attività degli uffici operanti in agricoltura, nell'ambito della circoscrizione provinciale, viene indirizzata ed opportunamente coordinata dagli Ispettorati agrari compartimentali, i quali pertanto aggiungono tali compiti di programmazione e direzione alle precedenti loro attribuzioni in materia di bonifica, di irrigazione, e di miglioramento fondiario, in cui conservano la competenza diretta per opere che importino una spesa compresa nei limiti da 10 a 30 milioni di lire. Inoltre, viene istituito l'ufficio di agronomo di zona, che, venendo ad operare su circoscrizioni territoriali razionalmente delimitate, nell'ambito delle singole provincie, per una estensione compresa tra i 10 mila ed i 60 mila ettari — e per talune zone a coltivazione particolarmente intensiva, per una estensione fino a 5 mila ettari — favorisce notevolmente il rapporto diretto tra gli operatori agricoli e gli organi della pubblica amministrazione, agevolando ancor più l'iniziativa imprenditoriale; ciò sia col rendere più facile l'accesso alle provvidenze di legge, che mediante una più assidua e costante opera di assistenza tecnica.

Infine, proprio in vista di particolari compiti di coordinamento resi necessari dall'attuazione del piano di sviluppo, sono stati costituiti con atto amministrativo presso il Ministero, due specifici nuovi Ispettorati generali: quello per la sperimentazione e l'assistenza tecnica e quello per gli impianti collettivi.

E' da rilevare intanto che con la legge sul piano quinquennale di sviluppo si è completato ed ampliato l'indirizzo di decentramento amministrativo, necessario per un più tempestivo e proficuo intervento dello Stato a sostegno dell'economia agricola, che fu già accolto e concretato nel D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987; in virtù di questo, notevole parte delle attribuzioni esercitate dalla Amministrazione centrale erano state devolute agli Ispettorati agrari compartimentali.

Il nuovo ordinamento di competenze ha operato un notevole aumento delle attribuzioni degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, aggiungendo ai loro preesistenti compiti, prevalentemente rivolti all'assistenza tecnica ed alla divulgazione agraria, una vasta gamma di nuove attribuzioni nel settore dei miglioramenti fondiari: l'art. 35 della legge ha infatti conferito ad essi la competenza diretta nella concessione, liquidazione e pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale su prestiti e mutui agrari, fino al limite di 10 milioni di lire di spesa preventivata.

L'aver attribuito agli Ispettorati agrari provinciali competenza diretta all'emanazione di atti amministrativi nei previsti limiti, ha voluto, tra l'altro, rendere concretamente operativa la viva preoccupazione dello Stato a favore delle categorie maggiormente bisognose dell'aiuto statale — piccoli imprenditori e coltivatori diretti — ed in genere meno attrezzate e preparate a chiederne, nelle forme e nei modi prescritti dalle leggi, l'intervento.

(1) Legge 15 dicembre 1961, n. 1384.

Come conseguenza e sviluppo dell'ulteriore decentramento di competenze, la legge ha inoltre stabilito un corrispondente snellimento delle procedure amministrative, anche per quanto riguarda l'esercizio dei controlli da parte degli organi competenti. Infatti, essa stabilisce che i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi e dei concorsi nei mutui, per la realizzazione di opere non eccedenti la spesa di 10 milioni di lire, nonché i titoli per il pagamento delle somme liquidate, siano sottoposti a controllo « successivo », esercitato cioè in base a presentazione di rendiconti.

Ne deriva un notevole acceleramento degli interventi pubblici, poichè, per quanto concerne l'interesse diretto ed immediato dell'operatore beneficiario, viene abbreviato l'*iter* dell'atto amministrativo di quel tempo necessario all'esercizio dei controlli preventivi mentre, in genere, vengono anche ristretti i tempi di emanazione e di perfezionamento dell'atto amministrativo nei termini strettamente necessari al compimento degli adempimenti di ufficio prescritti dalle leggi ed ovviamente ineliminabili.

Il notevole numero di impegni assunti, quale appare dal contesto della relazione, mette in rilievo, sia la idoneità di tali nuove norme, sia, più in genere, la capacità operativa di cui, sulla base di esse, ha dato prova l'Amministrazione dell'agricoltura.

PAGINA BIANCA